

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.6

MOTIVAZIONE

CAPITOLO I

GLI IMPUTATI DICHIARANTI

PARTE I:

ATTENDIBILITA' DEI c.d. "PENTITI"

Sommario: 1.-Sussistenza di matrici ideologiche nei c.d. pentiti della mafia e del terrorismo: differenze .2.-Valutazione in concreto dell'attendibilita' dei dichiaranti. 3.-Chiamate in correita' e in reita'. Precisazioni terminologiche e concettuali. 4.- Concetto di indizio. 5.- Valutazioni degli apporti probatori sulla base delle modalita' di essi. 6.- L'interesse alle dichiarazioni accusatorie di Buscetta, Contorno ed altri. 7.- Divergenze fra le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno. 8.- L'interesse a collaborare di Buscetta e Contorno in ordine a "sconti" di pena ed il "prestito" agli Stati Uniti di America come oggetto di scambio delle informazioni

accusatorie. 9.- Segue. 10.- Ragioni che hanno determinato il Buscetta e il Contorno a parlare. 11.- Atteggiamento del giudice nei confronti di imputati dichiaranti. 12.- Concetto ed ambito del riscontro. 13.- Buscetta e Contorno. 14.- Corollari dei principii accolti.

1.-SUSSISTENZA DI MATRICI IDEOLOGICHE NEI C.D. PENTITI
DELLA MAFIA E DEL TERRORISMO : DIFFERENZE.

Giova innanzi tutto avvertire - anche se la precisazione potra' sembrare ai tecnici del tutto superflua- che un siffatto problema non e' proponibile in astratto, come pur con una certa dose d'ingenuita' (e in qualche caso anche di malcelata malafede) talvolta si e' fatto; sibbene solamente in concreto, cioe' caso per caso, dichiarazione per dichiarazione, individuo per individuo.

In altri termini, non e' lecito ipotizzare una categoria intera di persone che per il solo fatto di aver adottato una linea di collaborazione con le forze dell'ordine e la Magistratura abbia intenti e processi ideologici assolutamente coincidenti. Viceversa, e' da ritenere il contrario, sulla base di una innegabile diversificazione che e' senza meno da operare fra il fenomeno verificatosi nell'ambito del terrorismo e

quello che fa capo a clamorose dissociazioni dalla congrega mafiosa. E' piu' che palese che il contenuto ideologico proprio del c.d. terrorismo - pur nelle sue dissacranti e deliranti asperita'- muove pur sempre da una concezione dello Stato e dei suoi compiti, funzioni e struttura, frutto di elaborazione dottrinarica; sicche' appare verosimile e credibile che, di fronte alle crudeltezze atroci della lotta armata, di fronte alla reazione ed al sostanziale superamento da parte dello Stato delle aggressioni portate nel vivo del proprio tessuto connettivo, di fronte alla constatazione dell'inutilita' dei tanti feroci delitti di cui questo singolare tipo d'insurrezione interna si e' macchiato, si siano manifestate in taluna delle coscienze ancor sensibili alla voce della ragione, scoramenti, dubbi, rimorsi e clamorose abiure.

All'incontro, nel fenomeno dell'associazione mafiosa gia' il contenuto ideologico puo' dirsi confinato ad una funzione sfumatamente romantica di difesa dei deboli e punizione dei protervi, di carattere quasi ancestrale, che in tempi recenti era gia' piu' un pretesto, retaggio di lontani tempi di dominazioni straniere, che una realta'. La realta'

vera e' - come il processo de quo dimostra - ben diversa ed opposta e si sostanzia nel dispiegarsi di una volonta' di prepotere che non solo non arretra di fronte ai delitti piu' infami, ma fa del crimine nefando il plinto necessario per la scalata all'impero economico.

E, quindi, se gia' la matrice teorica nell'associazione mafiosa e' debole, ancor piu' lo e' nella reazione ad essa, che si identifica non con la contestazione dei principi, ma con la manifestazione di un disinganno circa la pratica applicazione di questi ultimi, che determina la sconfessione delle piu' ferree leggi della mafia, le quali consistono nel conservare il segreto su quanto visto o saputo, operando nell'ambito dell'associazione, e nel considerare la giustizia dello Stato come un nemico da avversare e combattere.

Se ne deve trarre la conseguenza che, mentre la terminologia divulgata dai mass-media che indica come "dissociati" o "pentiti" mal si attaglia a coloro che hanno divulgato i segreti della mafia, nessuna verace assimilazione puo' esser operata fra i due fenomeni e fra i loro protagonisti, se non sull'onda di una semplice assonanza, foriera di travisamenti ideologici.

2.-Valutazione in concreto dell'attendibilita' dei
dichiaranti.

Ora e' fin troppo palese che l'attendibilita' di ogni singola posizione accusatoria e' legata all'esame della personalita' di chi la esprime, al grado di conoscenza che la stessa puo' avere della materia di cui tratta, al modo con cui egli la esterna (se cioe' in maniera vagamente generica, ovvero dettagliata e approfondita) e, nella fase dibattimentale, - dominata dall'oralita' - anche dallo stesso modo di esprimersi, dalla prontezza dimostrata nel rispondere alle domande, dalla spontaneita' delle dichiarazioni, dalla stessa fermezza delle posizioni, dalla disinvoltura in sede di confronto, dalla sicurezza nella indicazione di luoghi, persone o circostanze.

Il problema che piu'che in altri processi in questo si presenta in modo altamente drammatico, appare senza alcun dubbio quello che attiene alla validita' e alla attendibilita' delle indicazioni di coimputati dichiaranti che, oltre ad accusare se stessi, rivelino fatti concretanti reati o circostanze rivelatrici di reati e di colpevolezze di altri

soggetti, facendo cio' che nel linguaggio forense viene unanimamente inteso come "chiamata di correo".

3.-Chiamate in correita' e in reita'. Precisazioni terminologiche e concettuali.

Tutto cio' comporta ovviamente un'indagine sul concetto di "chiamata in correita'". Coll'espressione predetta si allude in genere all'accusa che provenga da un coimputato. A tal fine si distingue comunemente l'ipotesi in cui il coimputato accusi se stesso ed altri - dall'altra ipotesi(simile,ma diversa) - in cui il coimputato si limiti ad accusare altri, risparmiando se stesso.

In quest'ultimo caso, appare evidente che la forza probatoria dell'accusa (e cioe' in sostanza la sua attendibilita') appare piu' fievole che nella prima ipotesi. Qualcuno, anzi, con riferimento ad entrambe le evenienze in discorso parla di mera notitia criminis. Tuttavia, tale teoria non appare esatta sotto nessun punto di vista. La notizia del reato, invero, consiste nella mera rivelazione dell'esistenza di un reato. Laddove, invero, si indichino anche gli autori di esso, risulta perspicuo

che la notizia contiene un quid pluris, vale a dire un'accusa, ovverosia un'incolpazione, nei confronti di uno o piu'soggetti, di un fatto costituente reato.

Peraltro, nell'ipotesi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso non si vede in che cosa possa consistere e quale novum concreti la notizia del reato sic et simpliciter: essendo, ormai, universalmente noto che tale associazione esiste e prospera e rivelandosi, pertanto, inutile la notizia generica che concerne la generalita' della societas sceleris.

Appare, evidente, pertanto - ad avviso di questa Corte - che la dichiarazione in esame in entrambi i casi considerati contiene un quid pluris il quale non coincide esattamente con la semplice notizia concernente l'esistenza del reato e la sua commissione.

Conseguentemente, le dichiarazioni, di cui sopra si e' fatto cenno, vanno entrambe inquadrare nello schema delle chiamate di correo. Qualcuno ha, bensì, ulteriormente distinto (con una precisazione lessicale che vorrebbe andar di la' dalla semplice nomenclatura) fra chiamate in correita' e chiamate in reita'; ma, a ben guardare, l'innovazione terminologica - anche se ricollegabile implicitamente

alla distinzione di cui si e' sopra accennato - conservando la radice della frase "chiamata in" sembra un aggiustamento non del tutto felice, giacche' chi accusa soltanto non "chiama" nessuno sicche' il vocabolo se appare pertinente al primo caso non lo sembra per il secondo. Invero, il verbo "chiamare" implica un coinvolgimento del "chiamato" nella situazione di fatto o di diritto del "chiamante". Alla semplice e nuda accusa mal si attaglia a giudizio di questa Corte l'espressione "chiamata", stante che in questo caso il "chiamante" resta del tutto estraneo alla situazione giuridica del "chiamato". Sicche' essa va rifiutata ove si tenga a distinguere le due posizioni. Appare piu' corretto pertanto, alla luce delle distinzioni sopra chiarite procedere all'accomunamento delle due figurae juris, distinguendone solamente la funzionalita' e la potenzialita' probatoria.

Al caso in cui invero, l'imputato, oltre ad accusare altri coinvolga nel reato se stesso, va ragionevolmente attribuita una maggiore credibilita' e, quindi, un maggior vigore probatorio, la cui natura giuridica va qualificata come quello di indizio pieno.

4.- Concetto di indizio.-

A questo punto va verificato il concetto di indizio. Indizio o prova indiretta e' una circostanza certa dalla quale si puo' logicamente dedurre una conclusione sull'esistenza o no del fatto oggetto del processo. Or fra gli indizi positivi vengono tradizionalmente annoverate la confessione e la chiamata di correo, la quale viene in prevalenza definita come confessione sul fatto altrui, oltre che sul fatto proprio. Perche' la decisione possa legittimamente fondarsi su indizi, occorre, pero', che questi siano univoci, concordanti e precisi.

Normalmente, percio',dovra' trattarsi di piu' fatti o circostanze, ma non puo' escludersi che, per contro, si possa all'uopo adoprare anche un solo elemento allorché esso si presenti di tale evidenza probatoria e cosi' logicamente e deduttivamente connesso con la conclusione, da rappresentare di per se'una conseguenza grave precisa e concordante. Cio' e' stato comunemente ammesso dalla Giurisprudenza (V.Cass.10 febr.1971,n.345; Cass. 7 giugno 1976,n. 1498).

Pertanto, la chiamata in correita' che provenga da piu' soggetti non puo' che concretare una

pluralita' di indizi. Dal che non puo' che trarsi il corollario secondo cui la ripetuta indicazione da parte di piu' correi dell'elemento indiziante determina un indubitabile rafforzamento della consistenza probatoria induttiva rispetto alla conseguenza che se ne possa trarne, sulla base della congettura di cui l'indizio costituisce il fatto noto.

5.-.-Valutazioni degli apporti probatori sulla base delle modalita' di essi.

Per conseguenza, la pluralita' delle fonti determina fatalmente - all'incontrario di quanto sostenuto dalla difesa - l'aumento della capacita' probatoria della fonte indiziaria rappresentata dalla chiamata in correita'.

Peraltro, la gia' rilevata considerazione in concreto degli apporti probatorii di qualunque tipo attraverso l'attenta considerazione del loro storico svolgimento e delle modalita' in cui essi si sono espressi - qual e' stata avvertita dai sensi del giudice e degli astanti e che viene conservata intatta in una sorta di cristallizzazione meccanica dalla rituale registrazione e dalla conseguente fedele

trascrizione attraverso opportuna opera peritale (com'e' avvenuto in questo processo in puntuale applicazione dell'art. 486 bis CPP) consente, a giudizio di questa Corte, l'evidenziazione e l'utilizzazione di elementi di carattere obiettivo (quali: l'immediatezza e la spontaneita' delle risposte, la veracita' degli accenti, l'imbarazzo e le esitazioni, lo smarrimento ed il mancato coordinamento nel riscontro alle domande) e di non trascurabile entita' che vengono restituiti inalterati nel riascolto consentito dall'adozione di moderne apparecchiature meccaniche di cui l'aula in cui s'e' svolto il processo e' stata opportunamente dotata. Si' da consentire l'eventuale riesame del giudice ulteriore con la stessa immediatezza del momento storico in cui la prova si e' manifestata e formata.

Il che, a ben guardare, realizza appieno il principio dell'oralita' del dibattimento, consentendo, per mezzo dei nuovi strumenti meccanici di conservarne, riprodurne ed apprezzarne tutte le possibili sfumature; laddove per il passato tutto restava affidato alle impressioni soggettive del giudice che dirigeva il dibattimento e alla sua verbalizzazione, col possibile sospetto che quest'ultimo sovrapponesse le sue soggettive

valutazioni alle emergenze obiettive della realtà processuale (e in ciò sta evidentemente la ratio del divieto di verbalizzazione delle "impressioni" del giudice sancito dall'art. 364 C.P.P.). Tutto ciò si armonizza col fondamentale principio del libero convincimento del giudicante, di cui costituisce strumento prezioso, e soprattutto consente al giudice di affrancarsi dal riemergere dal regime delle prove legali, che la civiltà giuridica in thesi rifiuta, ma che, in certo senso, vengono reintrodotte nell'Ordinamento, attraverso l'enunciazione di regole astratte troppo specificamente desunte dal caso concreto. La pluralità delle fonti indiziarie di per sé sola non sarebbe, però, sufficiente a ritenere provata (e quindi esistente e verace) la circostanza oggetto della congettura, ove sussistesse il ragionevole dubbio di una contaminatio fra le fonti stesse, nel senso che l'una ripetesse meccanicamente e pedissequamente fatti e circostanze apprese dall'altra.

Con riferimento alle fonti accusatorie più doviziose di questo processo, cioè alle chiamate di correo effettuate da Buscetta e Contorno, questa Corte si è dato carico di accertarne la rispettiva autonomia, soffermandosi, col dovuto

indugio, sulla coincidenza o no di esse, e soprattutto sulle difformita' piu' palesi esistenti fra loro, che comprovano senza possibilita' di dubbio che esse abbiano attinto, a loro volta, ad indicazioni diverse. In altri termini, l'autonomia delle fonti rende piu' attendibile la certezza della prova congetturale che su di esse poggia, in quanto i contatti fra i due chiamanti in correita' - anche a voler concedere in linea di mera ipotesi (sfornita peraltro di alcuna prova concreta) che essi siano avvenuti mentre i due erano in istato di detenzione, come assunto quasi apoditticamente da taluno dei difensori, - certamente non hanno portato ad una assoluta convergenza, ad un puntuale allineamento di posizioni, permanendo fra i due, per contro, divergenze di non lieve momento, anche su punti cruciali della struttura e della composizione di "Cosa Nostra".

Tali divergenze, che qui di seguito saranno indicate ed opportunamente commentate, forniscono la tranquillante sicurezza che i mezzi di conoscenza dei due siano solo in parte coincidenti e che gli apporti probatori forniti lo siano stati in assoluta autonomia. Se veramente ciascuno dei due coimputati - come assunto dalla quasi totalita' dei difensori degli accusati - fosse stato dominato da una vera e propria

libidine accusatoria derivante da un malcelato intento di vendetta indiscriminata, e' certo che avrebbe colto al volo l'occasione di arricchire il rispettivo bagaglio di informazioni penalmente rilevanti.

6.- L'interesse alle dichiarazioni accusatorie di Buscetta, Contorno ed altri

Cade qui acconcio l'esame dell'interesse e delle cause che hanno indotto sia il Buscetta sia il Contorno alle clamorose rivelazioni che hanno in buona parte costituito conferma di notizie sull'associazione criminosa denominata Mafia, che erano trapelate, nonostante l'impenetrabile cortina frapposta alle indagini dell'autorita' dalla solidarieta' fra i membri della congrega e che affioravano numerose nei rapporti della polizia giudiziaria (Si vedano i rapporti dei CC. sull'omicidio Basile, ecc. della Polizia, particolarmente quelli redatti dal dottor Giuliano, che era riuscito a individuare nella cosca di Corso dei Mille gli esponenti piu' pericolosi e che ha pagato con la vita tale sua sagacia investigativa).

Ora si e' da quasi tutti i difensori degli imputati fatto perno sulla scarsa (o addirittura nulla) credibilita' che spetterebbe alle dichiarazioni degli imputati dichiaranti, sulla base dell'interesse che essi avrebbero avuto ad accusare; interesse che si sostanzierebbe in un atto di vendetta, di faida privata, la cui sussistenza minerebbe alla base la credibilita' e l'affidabilita' delle notizie cosi' spontaneamente fornite all'Autorita' giudiziaria.

E' comprensibile, ovviamente, che tale attacco sia portato dalla difesa alle propalazioni dei due coimputati, le cui confessioni hanno estrema importanza in questo processo, in quanto sorreggono in buona parte l'intera impalcatura accusatoria.

Tuttavia, questa Corte che sul punto ha a lungo meditato per l'importanza dell'argomento e per gli inevitabili riflessi di vario ordine e grado sulle soluzioni da adottare relativamente al giudizio di colpevolezza degli imputati, desidera decisamente contestare il serio fondamento delle argomentazioni difensive tendenti ad incrinare in toto l'attendibilita' delle dichiarazioni accusatorie dei coimputati dichiaranti.

Innanzitutto, come già avvertito, un siffatto giudizio va condotto in concreto, tenuto presente non solo il contegno processuale del singolo personaggio, ma la sua intera personalità qual è desumibile dalla vita antecedente e da tutti i particolari di cui la Corte è venuta a conoscenza che possono in qualunque modo aver influito nella formazione di tale personalità'.

A tal uopo appare abbastanza utile predisporre una serie di medaglioni, dedicati a ciascuno dei personaggi principali di questa vicenda processuale, in cui si delineino i tratti essenziali dell'individuo in esame, le sue peculiari caratteristiche e il suo grado di conoscenza in seno all'associazione mafiosa, la formazione culturale e morale (in positivo e in negativo) il grado di credibilità che gli si può riconoscere.

Ma, prescindere da tali rilievi specifici, che saranno evidenziati più avanti e che attengono al singolo personaggio, va confutata con l'energia che l'importanza della posta in gioco richiede, la tesi difensiva secondo cui la credibilità dei coimputati dichiaranti sunnominati sarebbe del tutto da escludere, sulla base della considerazione che le loro rivelazioni sarebbero frutto ed espressione di una vendetta, atto, pertanto, comunque riprovevole sotto il profilo umano e sociale.

Osserva questa Corte che l'osservazione non solo non e' calzante, ma traduce un diffuso orientamento che poggia su sospette anfibologie e su concetti, comunque, devianti tramite assimilazioni indebite.

In realta', l'atto vendicativo che si traduce nella privata contrapposizione di una pena, di solito personalmente inflitta, ad un torto subito, rimane nella sfera dell'individuo che lo pone in essere, ed e' tanto piu' condannabile, in quanto contraddice alla regola per cui nessuno - in una societa' civile - puo' farsi giustizia da se'. In certo senso, pertanto, la riprovazione sociale e giuridica che compete a chi si faccia vindice di una offesa patita, deriva da questa sostituzione inammissibile di un privato alla giustizia dello Stato.

Per contro, nel caso che si esamina, la situazione e' perfettamente antitetica. Chi decide di collaborare con la giustizia dello Stato, affidando ad essa per intero, o parzialmente, il corredo delle proprie conoscenze nell'ambito di un'associazione tradizionalmente quasi sconosciuta, allorquando operi con piena consapevolezza delle necessita' di conferme e riscontri, dai quali la giustizia statale non puo' prescindere, dimostra uno spirito ben diverso ed anzi

opposto totalmente a colui che ricorre alla violenza ed arma il suo braccio, contrapponendo offesa ad offesa. Non senza ragione, invero, il filosofo del diritto avvalora i contorni della linea discretiva fra pena e vendetta dalla durata definita della prima rispetto alla seconda che, viceversa, puo' conseguire uno stato di perpetuita', rimbalzando dall'una all'altra generazione.

Affidarsi all'apparato della giustizia statale significa - ed e' notorio - sottostare ad una serie interminabile di interrogatori, ricognizioni, esperimenti e confronti, significa superare diffidenze malcelate o palesi, significa sottoporre ogni propria affermazione al vaglio di contestazioni, precisazioni e riscontri. Tali conseguenze costituiscono un prezzo altissimo da pagare, tale, comunque, da dissuadere il cittadino medio dall'avventurarsi su un terreno cosi' periglioso, se non si e' illuminati dalla luce della verita' e non sorretti da una solida decisione, la cui fermezza e' indicativa di un processo interiore lungamente maturato e sofferto. Peraltro, scendendo in concreto all'esame dei singoli personaggi - ed anticipando in parte cio' che sara' oggetto dei "medaglioni" dedicati ai singoli imputati dichiaranti - il notevole travaglio che ha portato i singoli

coimputati alla collaborazione con l'autorita' giudiziaria emerge da fatti concreti, quali il tentato suicidio del Buscetta (documentato in modo certo dagli atti processuali), le notevoli resistenze da parte del Contorno, il quale solo dopo lungo tempo, e dopo aver risposto in modo tipicamente omertoso anche sulle circostanze attinenti al suo tentato omicidio (vedi interr. del Contorno dinanzi al G.i. Falcone in data.22/4/1982.) si e' deciso a parlare, fornendo questa volta un dettagliato racconto dell'attentato di cui fu vittima e rivelando una lucidita' nell'acquisizione dei dati della realta' - pur nella presumibile concitazione del momento - ed una meticolosita' nell'esposizione della sequenza degli avvenimenti che testimonia di una personalita' caratterizzata da notevole freddezza e non comune controllo (sia per la circospezione di cui dette prova, sia per l'audacia dimostrata nel reagire all'offesa cosi' ferocemente e repentinamente portatagli). Qualita' codeste che ben si armonizzano col ruolo di "uomo d'azione " attribuito al Contorno anche dagli avversari e che, tutte insieme considerate, rafforzano il convincimento della spontaneita' e della corrispondenza alla realta' delle dichiarazioni del Contorno in merito

all'attentato di cui fu vittima. Peraltro, sulla metamorfosi di quest'ultimo sembra elemento estremamente indicativo la negazione da lui fatta al giudice istruttore in tale interrogatorio dell'aprile 1982 della presenza sull'automezzo da lui guidato del Foglietta (inesattamente indicato col nome di battesimo Carmelo, mentre si chiama Giuseppe). E nell'interrogatorio reso in precedenza il 24 marzo 1982 al P.M. di Roma il Contorno nega addirittura di conoscere Bontate Stefano, la cui vicinanza successivamente, dopo essersi convinto alla collaborazione, e' punto di forza delle sue conoscenze in merito ai vertici della struttura mafiosa.

7.- Divergenze fra le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno.

Si e' gia' detto delle differenze fra le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno che persuadono a ragion veduta della diversita' delle rispettive fonti e dell'autonomia dei due coimputati. Si aggiunga la considerazione che la dichiarazione di inscienza da parte di uno dei due rispetto alla dichiarazione positiva dell'altro, costituisce chiaro

indice della sincerita' in linea di massima delle asserzioni del dichiarante, il quale, se spinto unicamente dall'intento di nuocere altrui e di ingraziarsi gli inquirenti - come pur da numerosi difensori e' stato, piu' che ventilato espressamente asserito - non avrebbe certamente perduto l'occasione di perfezionare il piano luciferino, avvalendosi, col confermarle, delle dichiarazioni dell'altro, di cui il giudice istruttore evidentemente gli dava notizia, specie allorquando la risposta era negativa. Cosicche' tutti gli assalti coralmemente e virulentemente portati avverso le "testimonianze" dei due coimputati in esame (spesso con acrimonia e con veri e propri convici, di certo non consoni alla dignita' ed alla serenita' delle aule giudiziarie) in realta' disvelano il verace contenuto di espediente difensivo, tanto piu' sospetto quanto piu' vivace nella reazione terminologica.

Scendendo, comunque, finalmente all'indicazione specifica di codeste numerose e particolarmente notabili divaricazioni fra le coppie di dichiarazioni, si dovra',anzitutto, rilevare quella che attiene alla composizione della Commissione (o Cupola), vale a dire l'organo di direzione sovraordinato alla struttura di "Cosa nostra". Orbene, il Contorno include nella Commissione Greco Leonardo, Agate Mariano

e Santapaola Benedetto. Con riferimento a quest'ultimo l'imprecisione del Contorno e' evidente: giacche' in ogni caso, e peraltro secondo le informazioni date dal Buscetta, ma anche per mera deduzione logica, il Santapaola essendo catanese, non poteva che far parte della commissione interprovinciale; mentre l'inclusione di Agate Mariano in seno al vertice di "Cosa Nostra", non trovando alcun altro riscontro alle parole del Contorno, lascia fortemente perplessi. E' da avvertire, peraltro, che in caso di discrepanza sui nomi dei partecipanti all'organo direttivo dell'Organizzazione, deve ritenersi senz'altro piu' attendibile la parola del Buscetta, che per la sua spiccata personalita' e la notevole intelligenza, nonche' per la peculiare abilita' manovriera nell'affiancare coloro che contavano nell'ambito dell'associazione, aveva modo di apprendere notizie di carattere riservato e soprattutto attinenti alla suprema Direzione dell'organismo associativo. Inoltre, il Buscetta - come pur si chiarira' nella disamina della sua personalita' quale si puo' desumere dagli elementi certi risultanti dagli atti - godeva certamente per le sue qualita' intrinseche di un prestigio che andava di la' dalla sua posizione

gerarchica in seno all'organizzazione. E' da ritenere, pertanto, che egli potesse esser meglio informato, anche nell'ipotesi che la fonte utilizzata fosse la stessa del Contorno (ad es. Bontate Stefano). Quest'ultimo cui il Contorno era strenuamente e fedelmente legato, lo considerava certamente un gradino piu' in basso di quanto non facesse con Buscetta Tommaso, cui confidava segreti di vertice, per esser costui - a cagione di una maggior profondita' intellettuale - piu' interessato ai problemi fondamentali della struttura dell'associazione mafiosa. Inoltre i rapporti erano certamente diversi in quanto il Contorno aveva assunto fedelmente accanto al Bontate per i benefici ricevuti e la considerazione nella quale era tenuto la veste di un "famiglio" nell'ambito dei fidi del suo benefattore (e il vocabolo usato, in questo caso possiede un'ambivalenza che non puo' sfuggire all'attento osservatore, tenuta presente la impostazione "familistica" dell'organizzazione.). Mentre il Buscetta, appartenente a famiglia diversa da quella di Bontate, restava al di fuori della cerchia ristretta, dei "soldati" a disposizione del boss, e si qualificava soltanto come "amico", esterno comunque alla famiglia.

Ulteriore notevole discrepanza, per quanto concerne gli affiliati a Cosa nostra appare quella che concerne le persone di Sciarabba Giusto e Sciarabba Calcedonio, che il Contorno dichiara di non conoscere e sono conosciuti, invece, dal solo Buscetta. E l'altra che concerne un personaggio di una certa rilevanza in seno all'organizzazione criminosa quale Bonura Francesco, conosciuto dal Buscetta e non, viceversa, dal Contorno. Particolarmente indicative le divergenze, poi, fra i due coimputati relativamente al Salamone Antonino, non conosciuto dal Contorno, e per contro, benissimo dal Buscetta, quella di Corallo Giovanni, il quale risulta affiliato alla mafia fin dai tempi di Vitale Leonardo che ne ha parlato in termini inequivocabili. Ancor piu' eclatante la diversa informazione dei due circa l'identificazione del "rappresentante" di Partinico, che per Buscetta e' ancora Geraci Antonino detto Nene' il vecchio (gravemente ammalato come si vedra' piu' avanti) e per Contorno un nipote a nome Nino: circostanza quest'ultima che risulta all'indagine della Corte molto piu' verosimile, sulla base delle
c o n d i z i o n i d i

salute del Nene' e sulla base della solare considerazione che il Contorno e' portatore di notizie molto piu' recenti di quelle apprese dal Buscetta.

Senza bisogno di indugiare ulteriormente sul punto sembra alla Corte d'aver dato sufficiente contezza della propria meditata conclusione circa la autonomia in cui ciascuno dei due dissociati dalla mafia si e' mosso nelle proprie rivelazioni. C'e' soltanto ulteriormente da aggiungere che qualcuna delle elencate differenze (il cui novero sara' certamente arricchito in altri punti della presente sentenza) riguarda periodi in cui ambedue i dichiaranti erano a cagione della loro permanenza in loco nelle condizioni di conoscere fatti, nefasti e personaggi di "Cosa Nostra"; il che avvalora le considerazioni superiormente esposte, che qui vigorosamente restano, pertanto, ribadite.

8.- L'interesse a collaborare di Buscetta e Contorno in ordine a "sconti" di pena ed il "prestito" agli Stati Uniti di America come oggetto di scambio delle informazioni accusatorie.

L'indagine della Corte non sarebbe compiuta ove non si tenesse conto di altre osservazioni della difesa degli imputati concernenti l'asserto interesse dei due coimputati dichiaranti alle propalazioni accusatorie, allo scopo di ottenere diminuzioni di pena e la loro sistemazione economica in America.

Al riguardo giovera' innanzi tutto notare che e' destituita di qualsiasi fondamento l'asserzione - comune a molti degli avvocati della massiccia difesa - secondo cui le accuse dei due coimputati troverebbero origine nel desiderio di ottenere le diminuzioni di pena spettanti ai "pentiti".

L'asserzione stupisce e lascia sconcertati ove si consideri che essa non ha il minimo fondamento giuridico ed e' destituita di alcun aggancio alla realta' dei fatti. Invero, si stenta a rendersi conto come mai si possa esser fatta confusione fra due situazioni completamente diverse - come quella di cui la Corte deve occuparsi in questo processo - e l'altra che attiene ai fatti di terrorismo: solamente in relazione a quest'ultimo fenomeno, e in periodi della c.d. "emergenza" e' stata emanata dallo Stato italiano una legislazione "premiale" nei confronti di coloro le cui rivelazioni han permesso di squarciare

la fitta rete di mistero che avvolgeva l'organizzazione terroristica. E codesta regolamentazione - sulla cui opportunita' questo Collegio giudicante non ha da esprimere alcun giudizio - per esser di stretta interpretazione (costituendo deroga a criteri di ordine generale ed essendo stabilita per ipotesi specificamente attinenti al fenomeno in considerazione) non e' minimamente invocabile nel caso in esame, tanto che nessuno dei difensori dei coimputati dichiaranti vi ha fatto alcun accenno, com'e' dimostrato dalle conclusioni inserite in verbale.

Resterebbe, pertanto, per coonestare i clamorosi accenti spietatamente censori da parte di taluni patrocinatori, di far capo solamente ad eventuali riduzioni di pena sulla base della legislazione comune, confinate - come e' facilmente dimostrabile - esclusivamente nell'ambito delle attenuanti innominate o generiche. Ma l'argomentazione che se ne puo' trarre a favore della tesi difensiva e' assai scarsa; ove si consideri che essa resterebbe affidata soltanto al potere discrezionale del giudice, che potrebbe concederla oppure no, e che in ogni caso avrebbe la possibilita' di graduarne l'intensita' opportunamente giostrando sulla pena base. Or se si considera lo

spirito pratico di cui i personaggi in considerazione han dato prove evidenti ,ci si rende subito conto dell'assurdita'della semplice ipotesi di un supino affidamento di costoro a tali aleatorie eventualita'. Peraltro, in codesto modo ragionando si dimentica (o si finge di dimenticare) che il gioco sarebbe stato di azzardo puro, sicche' un elementare tuziorismo avrebbe dovuto consigliare ai due, a questo punto, di ben guardarsi dal fare rivelazioni che in ogni caso avrebbero compromesso in primo luogo loro stessi - e in modo certo e inequivoco - restando il conseguimento dell'obiettivo loro attribuito del tutto incerto e problematico.

9.- Segue.

Ma sugli accordi stipulati dai due imputati in considerazione, col Governo americano,del cui contenuto tosto si riferira' col dovuto indugio, molti difensori hanno fatto perno, sostenendo in sostanza che essi sarebbero espressione di un "patteggiamento" inammissibile per il nostro ordinamento in cui l'azione penale e' obbligatoria e che le "confessioni" sia del Buscetta sia del Contorno

avevano lo scopo pratico di ottenere i benefici economici e la sostanziale "impunita'" che tali patti col Governo Usa assicuravano - sempre secondo le azzardate conclusioni di taluno dei difensori - anche nei confronti della giurisdizione italiana. La Corte di Assise tramite il Ministero di GG.e GG. italiano ha acquisito il testo ufficiale di essi accompagnato da una nota a firma del Procuratore degli SS.UU. di America avv. Richard A. Martin.

Al riguardo questa Corte con l'ordinanza pronunciata in data 21 novembre 1987, preso atto che dal tenore della nota del Martin diretta al Ministero di GG. e GG. allegata, risultava che gli accordi di cui sopra ..."erano di stretta interpretazione, nel senso che " qualunque cosa non specificamente espressa in questi documenti non puo' esser sottintesa come promessa; e che...e quindi non puo' esser imposta dal Governo o contro di esso; e che..."gli accordi non limitano in nessun modo il diritto di qualunque Governo, oltre a quello degli Stati Uniti, di processare Buscetta e Contorno". Cio' premesso, nella citata ordinanza questa Corte ha osservato che il reale contenuto del patto era quello di assicurare il diritto a pretendere che nessuna dichiarazione fatta dai predetti nel tribunale

americano potesse esser adoperata contro i medesimi, mentre essi avrebbero ben potuto esser processati sia in America sia altrove; che in particolare essi non concedevano ai due il diritto di rimanere negli SS.UU. ne' limitavano in alcun modo l'obbligo degli imputati di ritornare in Italia per esser processati o incarcerati; che infine gli accordi stessi erano limitati agli Uffici del Procuratore di Stato degli SS.UU. per i distretti meridionale ed orientale di New York.

Pertanto, tali accordi tendevano a far si' che venissero acquisite tutte le informazioni che i predetti Buscetta e Contorno potevano fornire alle autorità americane riguardanti il processo, c.d. della "pizza connection", in cambio assicurando al Contorno e al Buscetta, con le rispettive famiglie, protezione contro non improbabili vendette e un assegno di mantenimento, fino a che non fossero in grado, sotto nuova identità, di provvedere a se stessi.

E' chiaro, pertanto, che mentre palesemente in contrasto con i rudimenti basilari del diritto internazionale era l'asserta impunità garantita anche per quanto riguarda l'Italia (peraltro, clamorosamente smentita dai numerosi mandati di cattura emessi nei

confronti dei due e dalle imputazioni nei loro confronti elevate dal P.M. e contestate dai giudici istruttori), sicche' gia' la "denuncia" cosi' vibratamente elevata da taluni membri della difesa, disvela prima facie la carenza di ogni seria consistenza e si confonde con proposizioni argomentative di taluni imputati, dei quali pedissequamente ricalca l'impostazione, senza il minimo esame critico.

Sgombrato, pero', il campo dall'esistenza di un'assicurazione di impunita', resterebbe, tuttavia, da esaminare se il "vantaggio" che avrebbe determinato il Contorno e il Buscetta alle clamorose rivelazioni, possa esser concretato dal trattamento singolare riservato ai due detenuti che sono stati "ceduti temporaneamente" agli Stati Uniti d'America, per necessita' giudiziarie del governo statunitense.

Che tale patto sia condizionato alle necessita' istruttorie del governo italiano, col conseguente obbligo da parte dei due detenuti di esser trasportati in Italia per assicurare i loro apporti probatori nei processi in cui siano richiesti, e' fatto che non puo' esser disconosciuto da nessuno, stante che nel presente processo i due coimputati sono stati lungamente interrogati al dibattimento, dopo esser

stati condotti in Italia, e restituiti alle autorità statunitensi solo dopo che nei giorni 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 aprile 1986, si erano esaurite le necessità istruttorie dibattimentali, come è documentato dai verbali di udienza. Peraltro, mentre risulta che anche negli SS.UU. i due siano pur sempre detenuti, le precauzioni adottate a tutela della loro incolumità, e il loro stesso "prestito" agli organi giudiziari USA, rientrano nelle misure dirette a tutelare l'incolumità personale di chi abbia mostrato il coraggio di collaborare con la giustizia, nonostante le innumerevoli prove delle feroci vendette con cui "Cosa Nostra" ha, punendo i trasgressori della ferrea legge dell'omertà, dimostrato la forza spietata della propria organizzazione. Fra i tanti esempi va sottolineato quello di Vitale Leonardo, primo ad infrangere il muro del silenzio, che - nonostante costretto a simulare la pazzia e a ritrattare quanto da lui prima confessato -, venne trucidato senza pietà pochi mesi dopo la sua scarcerazione avvenuta nel giugno 1984.

Eppertanto, non sono facilmente comprensibili - per chi si ponga da un'ottica assolutamente obiettiva - anche tutte le illazioni sarcasticamente tratte da taluno dei difensori su questo stato di detenzione in

USA da parte dei due coimputati; illazioni che, quanto meno, non tenevano in alcun conto il gravissimo pericolo cui gli stessi si erano esposti con le loro testimonianze in Italia e continuavano ad esporsi anche all'estero. Il che - non foss'altro sotto il profilo umanitario, di cui pur essi si ammantano ogni qual volta si riferiscano, viceversa, ai loro raccomandati, - lascia assai interdetti sulla credibilita' di talune estrinsecazioni difensive.

Peraltro, la particolare tutela e le misure finanziarie adottate nei loro confronti dal governo americano - lo si e' visto piu' sopra - trovano un preciso limite temporale, e non costituiscono, quindi, una salvaguardia assoluta nei confronti di essi, ne' un assolutamente tranquillante approdo, che avesse, pertanto, la "forza contrattuale" di determinare i due imputati alle rivelazioni sull'opera e sulla struttura di "Cosa Nostra" che stanno alla base del presente processo.

10.-Ragioni che hanno determinato il Buscetta e il Contorno a parlare.

Il vero e' che tali ragionamenti, condotti tutti sul filo di una logica opportunistica ed in termini di affocata polemica, tradiscono la preoccupazione di porre in cattiva luce il soggetto cui essi si riferiscono, negligendo totalmente tutte le spinte umanamente comprensibili e giustificabili derivanti dalle vicende personali dei due imputati in considerazione, nell'ambito dell'organizzazione criminosa. Situazioni, viceversa, che hanno pesato grandemente sulle non facili opzioni e sul comportamento giudiziario di entrambi. C'e' da precisare, innanzi tutto, che stante la peculiare "mentalita'" di cui ambedue i soggetti in esame han dato prove palmari attraverso il loro curriculum anche giudiziario, il Buscetta per i processi in cui fu, a ragione, invischiato in precedenza, e il Contorno anche in questo procedimento penale nelle prime dichiarazioni delle quali al paragrafo 6 si e' dato piu' di un campione non e' seriamente contestabile che entrambi i personaggi in rassegna abbiano assorbito, per mentalita', per subcultura, per disciplina interna, l'istinto e l'inveterata abitudine dell'omerta'. Sicche', solo per superare tale adamantina barriera, per infrangere il giuramento (alla cui importanza chiaramente allude il

Badalamenti nel controinterrogatorio condotto dall'accusa nel processo della Pizza connection negli Stati Uniti d'America - di cui e' stata data lettura nel dibattimento - per tentare di giustificare il proprio silenzio su fatti e circostanze sui quali sospette apparivano le sue negazioni) e' di facile intuizione che gravi dovevano esser le motivazioni di tale clamorosa svolta di vita e di costume da parte dei soggetti in esame.

E, se si ha riguardo alle tante sventure familiari sofferte dal Buscetta (al quale ferocemente quanto tenacemente, furono uccisi due figli, il fratello, il genero sposato con la figlia Felicia) la cui vita era certamente minacciata, si' da giustificare il suo espatrio, nonostante le innegabili difficolta' di ogni trasferimento in ambienti stranieri, per le scelte gia' operate e per le amicizie cui era particolarmente legato (Bontate, Inzerillo), ci si rende facilmente conto che egli si trovava ormai in una condizione quasi disperata: giacche' l'alternativa dell'opposizione armata era pur praticabile per il Buscetta, ma non poteva, per deficienza di alleati sicuri e validi, offrire prospettive ragionatamente positive.

Si aggiunga la lucida razionalita' del Buscetta che traspare anche dal suo modo di parlare, dal tono e dal contenuto delle risposte durante la lunga, estenuante sua "deposizione" dinanzi a questa Corte di Assise, che gli suggeriva, come ultima Tule, il ricorso alla collaborazione con lo Stato.

Indubbiamente collegata alla suggestione derivante dalla clamorosa opzione del Buscetta e' quella analoga del Contorno, anche se naturalmente le spinte psicologiche alla collaborazione sono, a parere di questa Corte, in parte diverse. Le accomuna certamente la comprensibile ribellione contro la cieca ferocia della fazione avversa e l'imminenza del pericolo alla vita, rappresentato dall'esecuzione della condanna a morte che pendeva sul capo di tutti e due i personaggi.

Nel caso del Contorno costui, dopo l'esito non positivo per i suoi persecutori, fu braccato come una belva da parte degli avversari e attorno a lui fu fatta terra bruciata. Furono spietatamente soppressi non solo lontani parenti ed amici (come il Rugnetta), ma perfino coloro che potevano averlo in qualche modo aiutato (si veda l'omicidio del prof. Bosio in data 6 novembre 1981 e le sue

motivazioni). Del che persuade la sequela delle date che ha una sua muta, inesorabile eloquenza.

Ed invero, mentre l'attentato al Contorno e' del 25 giugno 1981, l'uccisione del Rugnetta avviene in data 8 novembre dello stesso anno.

E l'impressionante, tragica sequenza degli omicidi, nell'ambito dei conoscenti, amici e parenti del Contorno inizia dal 3 ottobre 1981 con la soppressione del Mandala' Pietro cugino di quest'ultimo; prosegue con l'omicidio di Mazzola Emanuele (il quale - secondo quanto precisato dal Calzetta nell'udienza del 9 luglio 1986 - era il garzone che governava la stalla dello stesso Contorno), passa attraverso l'eliminazione di Costanzo Giovanni (che a quanto risulta aveva aiutato il Contorno a nascondersi) e culmina negli omicidi Bosio e Rugnetta, sopra accennati. Quest'ultimo crimine e' per le modalita' riferite con dovizia di particolari dal Sinagra Vincenzo veramente illuminante e costituisce un sorprendente riscontro delle dichiarazioni del Contorno sul proprio tentato omicidio che insieme avvalora l'attendibilita' di tutte le dichiarazioni del Sinagra, il quale appare perfino patetico e disarmante nella spietata sincerita' dei suoi terribili racconti.

Bastera' considerare il fatto incontrovertibile che il Sinagra e il Contorno ne' si conoscevano ne' si conoscono, e che il primo senti' parlare del secondo col nomignolo a lui attribuito di "Coriolano della Floresta", da lui storpiato, per ignoranza, in Curiano della Foresta, per dar l'idea delle preziose concomitanze che la Provvidenza ha voluto disseminare sul difficile cammino degli inquirenti al fine d'impedire che crudeli ed efferati delitti come quelli di cui ci si occupa restassero impuniti.

Ed e' da sottolineare come nel racconto di Sinagra il personaggio che assume la veste dell'inquisitore e' colui che denominato in primo tempo come Giovannello Greco dal Sinagra (per errata informazione del cugino Tempesta) era in realta' Greco Giuseppe detto Scarpazzedda, cioe' colui che, armato di Kalashnikov, aveva attentato alla vita del Contorno, e che aveva, quindi, anche per rivalsa personale, tutto l'interesse a ritrovarne le tracce.

E non e' neanche senza significato la presenza di Vernengo Pietro il quale doveva gia' nutrire piu' che sospetti (come avviene in quell'ambiente)

vere e proprie certezze sulla potenzialita' offensiva del Contorno quale epigono della fazione avversa, se - come narra il Calzetta: v. suo interrogatorio all'udienza del 9 luglio 1986 - lo stesso Vernengo chiedeva a gran voce dove si trovasse il Contorno, cui addebitava a torto o a ragione l'uccisione di Graviano Michele (avvenuta il 7 gennaio 1982, e cioe' dopo la tentata soppressione del Contorno) ed aveva quindi anch'egli interesse ad individuarne il nascondiglio.

Pertanto, in armonica fusione concorre tutta una congerie di elementi che s'incasellano, a guisa di tessere di un mosaico, nel quadro delineato dall'accusa e ne sorreggono le proposizioni con evidenza probatoria tale da ingenerare la certezza della loro corrispondenza alla realta'.

11.- Atteggiamento del giudice nei confronti di imputati dichiaranti

Attese, pertanto, tutte le considerazioni che si son via via andate sviluppando sul regime giuridico e sulla valutazione probatoria delle loro rivelazioni, ritiene la Corte di dover precisare il proprio

pensiero sull'atteggiamento che deve esser mantenuto dal giudice nei confronti di codesti apporti probatori.

Invero, una prudente regolamentazione da parte del legislatore che non assimila di certo la chiamata di correo alla testimonianza, ma sembra conferirle un minor vigore probatorio, (atteso il divieto di testimoniare del coimputato sancito dall'art. 348 u.c. C.P.P.) in mancanza di ulteriori elementi aliunde detraibili, non giustifica un assoluto e rigido ostracismo, pur dimostrato da taluni giudici di merito i quali hanno considerato con sospetto le dichiarazioni provenienti da tali soggetti, gia' in astratto, - senza procedere ad un attento esame del personaggio dichiarante, dei motivi che lo hanno indotto a parlare e, soprattutto, della sua personalita'. Come non puo' esser esente da critiche il comportamento opposto, di chi senz'altro supinamente si affidi alla parola del coimputato senza valutarne intrinsecamente l'attendibilita'attraverso quei riscontri di carattere soggettivo ed oggettivo, che ne rivelino l'aderenza alla realta'processuale, rinunciando, percio' stesso, ad una valutazione in concreto delle propalazioni accusatorie, anche quand'esse per il loro generico atteggiarsi sfumino in

posizioni difficilmente controllabili nella loro
essenza.

Conseguentemente, secondo questa Corte - che ha cercato di valutare con ogni scrupolo tutti gli elementi processuali - attesa l'importanza della posta in gioco - anche in questo caso, come sempre, la posizione consentanea al giudice dev'esser quella che - rifiutando le radicalizzazioni estreme - si affidi al prudente apprezzamento di tutti i dati emergenti, senza apriorismi preconcetti, o zeppole concettuali, ma anche con piena coscienza della gravita' dell'impegno e di ogni possibile conseguenza che a tale indagine si debba ricollegare. Soccorre con la sua autorevolezza a tal fine la pronuncia a Sezioni Unite della Corte Suprema sent. n.1 del 18 febr.1988 dep. il 19 marzo 1988, nella quale testualmente si legge: "Ed invero, contrariamente a quanto pare potersi desumere da alcune decisioni - cui si fa riferimento implicito - (Sez.1a 7.7.1984, n.1869, Romeo; Sez.4a 3.8.1985 n.1539, Stilo; Sez. la 7.7.1986, n.7087, Ganzerla) si deve mettere chiaramente in evidenza CHE NON ESISTE NEL SISTEMA GIURIDICO ALCUN PRINCIPIO CHE AUTORIZZI LA FORMULAZIONE DI UNA PRESUNZIONE DI INATTENDIBILITA' E, QUINDI, DI SOSPETTO, NEI CONFRONTI DI DETERMINATE

CATEGORIE DI SOGGETTI IN QUANTO TALI.VI SONO SOLTANTO SPECIFICHE SITUAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE, RISPETTO ALLE QUALI, CON RIFERIMENTO AD UNA DETERMINATA PERSONA ED AD UNA CORRISPONDENTE SITUAZIONE DI FATTO PUO'APPARIRE INDISPENSABILE EFFETTUARE RISCONTRI DI MAGGIOR RIGORE".

12.- Concetto ed ambito del riscontro.

Tuttavia, se sulla necessita' della utilizzazione di coelementi al fine di una piena valutazione delle dichiarazioni dei coimputati chiamanti in correita' devesi convenire, anche sulle orme dei principi fissati recentemente dalla Corte di Cassazione (la quale ha, comunque, sul punto superato precedenti proprie pronunce che, viceversa, conferivano piu' ampia liberta' al giudice del merito, sotto il profilo del suo libero convincimento) resta da intendersi sul concetto, sulla portata e sulla estensione dei possibili riscontri.

Gia' il termine "riscontro" deve essere inteso nella sua specifica accezione di "controllo, verifica" comunemente assegnatogli dai lessici. Si tratta, ad evidenza, pertanto, di coelementi che

permettano di saggiarne la veridicità, sulla base di una verifica delle proposizioni rappresentative e, soprattutto, della loro collocazione cronologica, personale e ambientale. Eppertanto, in definitiva, di elementi a loro volta di carattere indiziario, che possano, se positivi, concorrere al giudizio congetturale proprio della praesumptio hominis.

Cio' che importa mettere nel dovuto risalto, al fine di togliere sull'argomento ogni possibile ambiguità, è il fatto che non può pretendersi che il riscontro investa ogni fatto o circostanza oggetto della chiamata di correo.

Se - come la Cassazione riconosce - anche la chiamata di correo in re ipsa consiste in una rappresentazione della realtà che è in se' e per se' idonea (come fatto rappresentativo) a fornire una conoscenza obiettiva del fatto da provare, e solo ad probationem è parificata, secondo la dottrina e la giurisprudenza oggi prevalente alla fonte indiziaria, appare a questo Collegio evidente che trattasi di determinare attorno ai fatti storici un coacervo di elementi dai quali desumere l'attendibilità della fonte nel suo complesso. Pretendere il riscontro pedissequo di ogni fatto o circostanza, di ogni particolare della dichiarazione accusatoria,

sffiorerebbe l'assurdo. Ove cio' si ritenesse, infatti, si dovrebbe concludere per l'inadoperabilita' in assoluto della dichiarazione del chiamante in correita' a fini probatori; giacche' la pretesa del riscontro puntuale di ogni elemento indiziante determinerebbe l'utilizzazione di coelementi di per se' soli sufficienti a costituir prova piena e affidabile, cioe' di coelementi aventi autonoma consistenza: con l'assurda conseguenza che, sarebbe la dichiarazione del correo ad essere utilizzata a sostegno dell'elemento di riscontro, e non viceversa.

Richiedere, insomma, che, in ogni caso, la chiamata di correo sia sempre in ogni punto, assistita da autonomi ed estrinseci riscontri probatori equivarrebbe a obliterarne in toto il suo valore autonomo di mezzo di prova indiziaria, e cio' in contrasto assoluto col fondamentale principio del libero convincimento del giudice.

A meditato giudizio di questa Corte si deve, per contro, trattare di verifiche limitate a taluni aspetti o singoli punti della propalazione del coimputato che, per il loro numero, i particolari cui afferiscono, la loro singolarita', l'estrema difficulta' della loro conoscenza da parte di altri soggetti', conferiscano seria ed oggettiva

attendibilita' alle dichiarazioni che riscontrano, nel loro complesso, elevando l'indizio a piena prova attraverso la legittima congettura.

A tal riguardo non appare fuor di luogo richiamare la ratio dell'art. 348 C.P.P. di cui sopra si e' accennato ed in particolare alle ragioni del divieto di testimoniare sancito nei confronti del coimputato.

Devesi tale ratio soprattutto, a giudizio della Corte, collegare col diritto dell'imputato di mentire, che gli concede il nostro ordinamento processuale. Se egli non puo' esser costretto neanche a rispondere in merito alle contestazioni che lo riguardano (nemo tenetur edere contra se) in quanto puo' avvalersi della facolta' di non rispondere, e non gli puo' esser deferito il giuramento, la ragione del divieto di testimonianza si ricollega chiaramente, piu' che alla sua sospetta posizione processuale (che a giudizio di un insigne trattatista sarebbe superabile sulla base del principio del libero convincimento del giudice) al fatto che la qualita' di testimone, portando seco tutte le conseguenze processuali e sostanziali che vi si connettono, determinerebbe una frontale oppugnatione delle regole accennate.

Sicche', tenuto conto di tali osservazioni non sembra che si possa serenamente concludere che gli elementi acquisiti attraverso le "testimonianze" (lato sensu) dei coimputati dichiaranti, debbano essere posposti a quelli della prova testimoniale sulla base di una gerarchia della prova che e' incompatibile col principio-cardine del libero convincimento. Principio quest'ultimo che il legislatore ha posto appunto per superare il regime delle prove legali - proprie delle forme piu' primitive del diritto - e che ottenevano lo scopo d'imbrigliare in senso negativo o positivo la volonta' del giudice e i suoi poteri d'indagine e di deliberazione. Ed invero, non e' un segreto per nessuno che il legislatore ha sempre guardato con sospetto e diffidenza la prova testimoniale, proprio perche' consapevole perfettamente dell'estrema proliferazione della menzogna sul banco dei testimoni nei confronti dei quali l'importanza morale e giuridica del giuramento non rappresenta in alcun modo valido deterrente. Ne costituiscono valida riprova le tante limitazioni all'ammissione di detta prova nel campo civilistico, che il legislatore non riproduce in quello penale, sol perche' quest'ultimo - tendente all'accertamento della verita' sostanziale in contrapposto al privato che tende ad una verita'

formale - e' dominato dal richiamato principio del libero convincimento del giudice.

Peraltro, sulla parificazione, sia pur quoad probationem, della chiamata di correo alla prova indiziaria, e' opportuno e necessario - a giudizio di questa Corte - preporre doverose e importanti precisazioni.

Non puo', invero, l'opportuno tuziorismo concernente la posizione processuale del chiamante, obliterare compiutamente la differenza strutturale fra i due tipi di prova. Invero, l'indizio - come piu' sopra messo in risalto - e' per antonomasia una prova "indiretta", e percio' stesso inquadrabile nell'istituto di derivazione civilistica della presunzione (o prova congetturale). Essa soccorre come elemento d'indagine e di valutazione, allorché per il difetto d'una fonte rappresentativa diretta sul fatto da provare debba necessariamente farsi ricorso ad elementi diversi, dai quali - (per indicia) - possa desumersi l'esistenza e le modalita' del fatto sprovvisto di prova diretta (onde la necessita', imposta dalla legge, ma ancor prima dal buon senso, che tali elementi siano gravi, precisi e concordanti.). Viceversa, il complice, imputato del medesimo fatto criminoso o di un reato ad esso

connesso, il quale concluda la partecipazione a quel fatto criminoso anche di altri soggetti, costituisce fonte di rappresentazione diretta ed immediata di prova. Il che concreta una realtà che non è cancellabile attraverso assonanze le quali, spinte agli estremi, finiscono col confondere situazioni obiettivamente non identificabili. Certo non è da dimenticare che il soggetto dal quale la proposizione rappresentativa promana è persona che confessa di aver delinquito, ma è pur vero, che costui, essendo coautore e coartefice del fatto è certamente nelle migliori condizioni per indicarne il reale svolgimento nelle sue connotazioni obiettive e soggettive.

Sotto un profilo puramente astratto nessun miglior teste di chi ha vissuto e partecipato ai fatti oggetto del processo.

Conseguentemente, si ritorna al problema dell'attendibilità in concreto di una siffatta fonte di prova.

Or si è già osservato, trattando il tema delle ragioni che hanno indotto il legislatore a dettare il divieto ex art. 348 C.P.P., che quest'ultimo va esattamente ricollegato, più che a un disfavore legislativo verso le attestazioni di un coimputato, al rispetto garantistico della regola per cui egli non

puo' esser costretto a rendere dichiarazioni a se' contrarie (come avverrebbe se dovesse giurare come testimone).

Ed infatti il successivo art. 348 bis C.P.P. considera ad evidenza l'interrogatorio dell'imputato di reato connesso come fonte diretta di prova, tanto che ne consente la lettura in dibattimento e dispone che l'imputato sia chiamato in giudizio, osservando le norme per la citazione dei testimoni. E' gia' stato autorevolmente osservato al riguardo (Cass. Sez.I, 28 febr. 1979, Martinet) che in tal modo si e' fatto ricorso a una struttura ibrida..." in quanto connotata dalle caratteristiche dell'interrogatorio dell'imputato e della testimonianza, che assume comunque, per il suo contenuto una portata sicuramente probatoria, non diversa da quella che hanno nei processi cumulativi le dichiarazioni degli imputati rispetto ai fatti di cui sono chiamate a rispondere altre persone, imputate del medesimo reato o di reato connesso".

In conseguenza di tali osservazioni, puo' a ragione ritenersi che, pur concordando sulla non parificazione della chiamata in correita' alla testimonianza (con le chiarite sopra peculiarita' della fattispecie) in astratto, nel caso concreto, in

entrambi i casi il problema si riduce ad un giudizio sull' affidabilita' o no delle dichiarazioni, che, attraverso gli elementi raccolti aliunde appaiano meritevoli di credibilita', e che si caratterizza, a parere di questa Corte, per la sua intrinseca natura di apprezzamento di mero fatto.

13.-Buscetta e Contorno

Ritornando alle valutazioni in concreto di singoli personaggi, giovera' indugiare ancora sugli elementi che la lunga istruttoria e l'estenuante dibattimento han messo in luce relativamente a due personaggi chiave, quali Contorno e Buscetta. Si e' gia' messo in luce quali siano i motivi che hanno indotto i due alle clamorose rivelazioni ed al rifiuto di un'organizzazione che a guisa di un boomerang si era ritorta contro i suoi stessi iscritti.

Devesi qui aggiungere per completezza che i due personaggi, sia pur con diverso stile e con connotazioni differenti, hanno, innanzi tutto, dato prova di puntuale coerenza confermando nel crogiolo dibattimentale, nonostante la peculiare incandescenza e il clima arroventato delle udienze - prolungatesi

per intere giornate nell'arco di una quindicina di giorni, - tutti gli assunti accusatori, senza incertezze ne' tentennamenti. Ed e' qui da mettere nel dovuto risalto come codesto comportamento processuale dei due coimputati abbia segnato una data storica nei processi di mafia ed un significativo rintocco di campana nei confronti di quest'ultima organizzazione.

E', invero, fatto di comune esperienza che punto di forza dell'associazione mafiosa - come del resto messo in risalto anche dalla formulazione della nuova fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P. - e', sin dai primordi della sua manifestazione, il terrore che ispira e la compattezza impenetrabile del vincolo di omerta' che costituisce la temperie favorevole al suo sorgere e al suo consolidarsi.

Sotto tale profilo le rivelazioni dei due dichiaranti rappresentano un novum che non ha se non isolati e lontani riscontri. Gia' si e' accennato al caso Vitale e agli insegnamenti che se ne possono trarre.

E' certo che in tale occasione un accorto lavoro di regia miro', riuscendovi, a screditare all'esterno le rivelazioni (che risultano oggi, almeno in parte, confermate) approfittando di fatali debolezze caratteriali del soggetto dichiarante; e poi, dopo il

clamoroso fallimento giudiziale, fece cadere sul suo capo la mannaia inesorabile della vendetta, quale terribile monito nei confronti di possibili nuovi "traditori" ed a dimostrazione della propria indiscussa onnipotenza.

Sennonche' la crepa subito in tal modo rabberciata, si e' inaspettatamente riaperta ed allargata, attraverso le rivelazioni dei nuovi trasgressori, il cui intervento e' valso a fornire un quadro molto piu' ampio e approfondito della pericolosa associazione, dei suoi organi e dei suoi piani di predominio.

Or l'importanza di codeste rivelazioni e' tanto piu' grave ove si consideri la segretezza dell'associazione e le sanzioni inesorabili comminate a chi violasse la legge del silenzio, stratificata nelle coscienze in secoli di servaggio e di ottusa supinita' sotto l'egida del terrore.

E pertanto, soltanto attraverso la parola degli imputati dichiaranti, utilizzata come chiave di lettura di organizzazioni e strutture che or non molto tempo fa venivano considerate parto di sbrigliata fantasia o di ricostruzioni romanzesche, si e' riusciti a rendersi conto di una realta', che, pur viva ed operante nel tessuto connettivo della

societa', svaniva come nebbia al sole allorquando se ne tentasse una ricostruzione giudiziale. Ci si rende conto oggi, con maggior chiarezza che nel passato, quindi, delle ragioni che ispirarono nei processi di mafia il fioccare di assoluzioni con formula dubitativa. Ci si rende, pertanto, conto con estrema evidenza, oggi, dei motivi che condussero Collegi giudicanti a concludere per l'inesistenza di reato nel caso di associazione di stampo mafioso. E cio' non soltanto per la creazione da parte del legislatore di una nuova fattispecie punitiva articolata in modo nuovo ed originale rispetto a quella ex art.416 C.P., cioe' quella ex art.416 bis C.P.:ma soprattutto per gli sprazzi di luce gettati sull'intera materia da chi, trovandosi all'interno dell'organizzazione, era in grado di conoscerne i segreti, i metodi, le tattiche, le strategie, si' da farne intendere senza possibilita' di dubbio il carattere propriamente criminale, perfettamente inquadrabile nel reato di associazione per delinquere semplice.

Sottovalutare, in conseguenza, tali apporti, respingerli in toto e, senza neppur darsi carico di verificarne le segrete scaturigini, sancirne gia' in thesi l'insufficienza probatoria, sarebbe opera certamente condannabile, come quella che

volontariamente trascura elementi preziosi per il conseguimento della verita'.

Di cio' certamente non potra' darsi carico a questa Corte, la quale, pur con tutto lo scrupolo possibile e nel rispetto piu' religioso del contraddittorio e delle sue necessita', ha cercato, con ansia inesauribile, di discernere, nell'enorme massa degli atti processuali che contraddistingue questo processo, quegli elementi nei quali, a ragion veduta, si colgono, evidenti, i bagliori del vero.

Con riferimento, poi, ai due personaggi di cui ci si occupa, giovera', altresì, osservare come, partendo dal dato - a giudizio di questa Corte indiscutibile - che li accomuna sotto il profilo di un'intelligenza lucida a corredo di una personalita' freddamente calcolatrice, puo' desumersi tutto l'interesse di costoro a non farsi cogliere in fallo con l'aggiunzione di accuse, circostanze ed elementi che avrebbero potuto trovare facili smentite.

Ed invero, una volta chiarito lo scopo che essi intendevano raggiungere e le esacerbate motivazioni che ne stavano alla base, la loro stessa intelligenza non poteva che consigliar loro di attenersi con massima fedelta' alla realta' dei fatti. Altrimenti avrebbero rischiato di rendere un pessimo servizio

alla causa in cui hanno disperatamente e tenacemente - come s'e' visto - creduto.

Or se si riflette su tale indubbio aspetto della loro collaborazione e si indugia sulla qualifica di semplice "atto d'intelligenza" (piu' raffinata e controllata, quella di Buscetta, piu' immediata e rozza, quella di Contorno) non puo' disconoscersi che le loro rivelazioni si colorano di verita'.

E' chiaro che tali osservazioni preliminari - che pur mantengono il loro peso nella sottile indagine psicologica che pur rientra nei delicati compiti del giudice - , non possono costituire che un semplice "fumus", che di per se' solo non e' sufficiente a sancirne la piena attendibilita' probatoria. Ma e' peraltro palese che allorquando ulteriori elementi suffraghino tali osservazioni di fondo, la credibilita' dei personaggi riceve una notevole colorazione positiva, della quale non e' possibile non tener conto, se non incorrendo nei gravi difetti sopra segnalati.

Del resto, anche la tesi della "vendetta" della quale si e' sopra parlato come motivo addotto alla collaborazione dei due prevenuti dichiaranti, se fatta oggetto di opportuna meditazione che rifiuti i toni

melodrammatici, per lasciar posto al freddo linguaggio della ragione, porta frecce all'arco della ricostruzione dei fatti qual e' assunta dai predetti Contorno e Buscetta. Se, invero, in costoro prevalessse uno spirito del genere, non avrebbe alcun senso l'indiscriminata accusa verso soggetti totalmente estranei all'organizzazione criminosa le cui sventure non placherebbero in alcun modo l'istinto di odio e di rabbia che alimenta le loro dichiarazioni per la persecuzione di cui furon fatti oggetto e che risulta un dato incontrovertibile del presente processo. Odio e rabbia che nessuno umanamente potra' disconoscere ad entrambi, una volta avuto riguardo con obiettiva e non parziale valutazione, alle vicissitudini trascorse, ed in particolare al Buscetta, cosi' selvaggiamente colpito negli affetti familiari da una faida disumana ed implacabile. Odio e rabbia che tuttavia, data l'indole dell'individuo gia' messa in risalto, anziche' indurlo ad una reazione sconsiderata, lo spingono, piuttosto, ad un cauto rifiuto della pur possibile lotta armata, allorquando il Badalamenti, recatosi a trovarlo in Brasile, dopo essere ritornato da Palermo, lo sollecita in tal senso, ricordandogli i tanti lutti familiari da lui subiti. Il motivo addotto

(s i v e d a i l

verbale dell'udienza del 3 aprile 1986 in cui si procedette all'interrogatorio del Buscetta) era quello di risparmiare ulteriori perdite di vite umane alla sua famiglia.

Tali proposizioni argomentative da parte del Buscetta sono perfettamente credibili. Invero, a parte la generica attendibilita' del personaggio superiormente tratteggiata, qui si e' lontani da specifiche accuse che concretino quella chiamata di correo, che va accolta pur sempre con doverosa prudenza dal giudice che ne intenda tutti i pericoli in ogni direzione, ove ci si accontenti di superficiali valutazioni. Qui ci si trova in presenza di narrazioni di fatti di per se' amorfi sotto tal punto di vista, e di ragionamenti che si attagliano perfettamente alle condotte processuali di chi li ha riferiti. Cio' a prescindere dalla considerazione che il riscontro si realizza proprio attraverso la diversa strategia attuata scegliendo la via della collaborazione con lo Stato, suggeritagli certamente da una sofferta meditazione.

14.-Corollari dei principi accolti.

Peraltro, anche l'oggetto della chiamata di correo dovra', a meditato giudizio della Corte, esser preso in esame ai fini di saggiarne l'attendibilita'. Piu' generica e', invero, l'accusa e piu' aumentano le possibilita' di errore che coinvolgerebbero fatalmente il giudice, rendendolo strumento cieco di ogni reazione, pur se segretamente anomala, del correo.

E' l'ipotesi dell'accusa, ricorrente nel presente processo, di far parte degli "uomini d'onore". Ognun vede come una qualifica del genere, di far parte cioe' di una societa' segreta, che rifugge a ragion veduta da atti costitutivi, carteggi, appunti scritti, da tutto cio', in una parola, che puo' lasciar tracce compromettenti e che domani potra' esser utilizzato come prova a carico, non puo' che lasciar interdetti, senza il corredo di ulteriori elementi. Sulla natura di tali riscontri questa Corte si e' gia' intrattenuta nel paragr.12.

Certo gli elementi piu' auspicabili sono quelli che possono esser tratti dal curriculum del soggetto indiziato, da accertamenti di polizia giudiziaria dai quali si inferisca un suo coinvolgimento in attivita' criminali. Ma anche la conforme indicazione di un partecipe dell'associazione "Cosa Nostra" deve esser valutata positivamente, allorché ricorrano le ragioni

gia' evidenziate sopra concernenti l'autonomia e la singolarita' delle fonti.

Eppertanto, sull'indicazione singola di un chiamante in correita' questa Corte - in mancanza di riscontri d'ordine soggettivo (conferma da altra fonte di cui sia evidente l'autonomia) ovvero di verifiche d'ordine obiettivo (risultati di polizia giudiziaria non equivoci, curriculum vitae, condanne precedenti per reati di natura consonante con l'accusa) - ha optato per l'assoluzione con formula dubitativa. La chiamata in correita' tipica in questo caso va intesa nel chiarito valore d'indizio, che non appare sufficiente alla condanna, ma costituisce pur sempre motivo di dubbio sulla colpevolezza dell'indiziato in ordine al reato di associazione di tipo mafioso, che non consente una formula ampiamente liberatoria.

PARTE II

PROFILI PSICOLOGICO PROBATORI

- A) BUSCETTA
- B) CONTORNO
- C) SINAGRA
- D) CALZETTA
- E) DI MARCO

A) B U S C E T T A .-

Sommario

1-Generalita' 2-Buscetta e Leggio 3-Buscetta e Calo' 4-Segue: Il sequestro Armellini 5-Segue: Il duello verbale fra i due; Giannuzzo Lallicata 6-Segue: Valutazioni conclusive 7-Segue: Vittorio Magliozzo e i suoi rapporti con Calo' 8-Esplicazione metodologica 9-Asserta unilateralita' delle prospettazioni accusatorie del Buscetta 10-Buscetta e Gerlando Alberti 11-Buscetta e "Gigino" Pizzuto 12-Buscetta e Salamone 13-Segue: La personalita' e il ruolo del Salamone nell'organizzazione; suo curriculum; decifrazione delle intercettazioni telefoniche 14-Segue: Le intercettazioni telefoniche: interpretazione di esse 15-Segue: Controllo della Corte sulle telefonate intercettate. Atteggiamenti processuali delle difese e attivita' istruttoria adottata in

merito dalla Corte 16-Segue:Rientro in Italia
del Salamone e sua presentazione ai CC di
Africo. Conclusioni generali

1.-GENERALITA'.-

Personaggio chiave del processo, si rivela assai complesso all'indagine psicologica focalizzata non soltanto sui suoi trascorsi giudiziari e sulle indagini che le polizie di vari paesi hanno intessuto su di lui e soprattutto sulla sua attivita' in seno allo spaccio di stupefacenti, bensì anche sui suoi comportamenti processuali e sulla sua condotta dibattimentale in particolare.

Confessa la sua partecipazione a "Cosa nostra": narra della sua iniziazione, dei vari personaggi che si sono alternati ai vertici dell'organizzazione.

Per alcuni professa stima e simpatia : per altri ostenta glaciale disprezzo. Nega di conoscere Leggio Luciano, pur concordando sostanzialmente col racconto di costui sulla trasferta catanese del Greco Salvatore detto "Ciaschiteddu", ovvero

"Cicchiteddu", sugli scopi di tale viaggio e sui personaggi, lui incluso, che vi parteciparono.

2.-BUSCETTA E LEGGIO.

In ogni caso, tuttavia, la conoscenza dei due - se vi fu, come pur sembra probabile - dovette esser superficiale, e in ogni caso, delimitata dalla profonda antipatia istintiva che forse e' l'unico elemento comune fra i due.

Tale antipatia e' sostanzialmente ammessa dal Leggio, il quale assume nei confronti del Buscetta un tono inaspettatamente moraleggiante allorquando narra di aver rimproverato il Greco Salvatore "Cicchiteddu" piu' volte per la sua amicizia col Buscetta. I motivi del suo giudizio di riprovazione nei confronti di costui sembrano rappresentati dalla conoscenza di un episodio riferito al Leggio dalla stessa protagonista passiva (della quale, pero', viene taciuto il nome) per cui il Buscetta avrebbe tentato, restato solo con lei, di piegarla con la violenza alle sue voglie.

Eppertanto, il personaggio vien posto in cattiva luce e mal giudicato esclusivamente per aver cercato

di usar violenza alla donna amante di un altro soggetto, tale Diana Bernardo, (dal comportamento tutt'altro che commendevole, trattandosi di pregiudicato gia' socio di Bontate Stefano nella vendita di ricambi d'auto, poi caduto sotto i colpi di un killer il 24 giugno 1963).e non per i suoi trascorsi di spacciatore di droga, di uomo notoriamente coinvolto in attivita' illecite.

L'angolatura visuale dalla quale si pone il soggetto che giudica e' cosi' trasparentemente parziale che, a ben guardare, tutto l'episodio acquista il sapore di una tardiva e astiosa ritorsione nei confronti del Buscetta per le propalazioni fatte contro di lui e contro i "Corleonesi". A tale ultimo proposito non e' inopportuno ricordare le proteste del Leggio in udienza che e' insorto contro il Contorno, mentre costui veniva interrogato, proprio a cagione dell'indicazione generica "i Corleonesi", che in realta' si riferiva non ai nati nel paese di Corleone, bensì a coloro che facevan parte della cosca capeggiata dal Leggio, dal Riina e dal Provenzano.

Peraltro, nei riguardi del Leggio il Buscetta aveva elevato l'accusa di aver personalmente partecipato all'uccisione del

Procuratore Generale Scaglione, sparando dall'auto e quindi in posizione seduta, a cagione della malattia alle gambe di cui effettivamente il corleonese soffre. E',quindi, palese e sotto certo aspetto anche umanamente comprensibile, che costui avesse ed abbia il dente avvelenato nei confronti del Buscetta; e cio' non soltanto per le accennate questioni personali,bensi' anche per la posizione assunta dal Leggio in seno al processo, nel quale egli ha voluto assumere un ruolo quasi paternalistico nei riguardi degli altri imputati.

Atteggiamento che fatalmente era il riverbero della qualifica di "capo" che egli non ha mai ufficialmente rifiutata. Che' anzi dal tenore delle sue stesse ammissioni circa la visita da parte del Greco Cicchiteddu con lo scopo di ottenere la sua partecipazione al "Golpe" Borghese, implicitamente, egli stesso viene a confessare una sua posizione di preminenza in seno all'organizzazione, alla quale molto inopportunamente tentavano di attingere i cospiratori,che in modo poco convincente egli cerca di spiegare con l'esistenza del " mito" Leggio.

Peraltro,la sua indubbia intelligenza lo poneva certamente al di sopra della media dei coimputati e

gli concedeva anche il privilegio d'intendere la gravita' e la peculiarita' del presente processo, e soprattutto la sua pericolosita' nei confronti dell'associazione "Cosa Nostra" per la quale egli non ha implicitamente nascosto il proprio interesse. Tale interesse e' chiaramente desumibile dal peculiare atteggiamento protettivo, e dalla aspirazione esponenziale cui l'imputato ha voluto indulgere durante tutto l'arco del processo. E codesto atteggiamento trova pieno e sintomatico riscontro nella linea difensiva sviluppata da uno dei suoi difensori, i cui argomenti hanno avuto la tendenza a trascendere la posizione personale del Leggio (che pur aveva particolarita' meritevoli di attenta considerazione, come la Corte ha mostrato di ritenere con la propria sentenza) abbracciando temi piu' generali (e spesso clamorosamente infondati). Cio' e' tanto piu' caratterizzante in quanto lo stesso prevenuto aveva nel proprio lungo interrogatorio giudiziale esposto gli argomenti di fatto che ostavano a un suo comprovato coinvolgimento efficiente nell'organigramma direttivo di "Cosa Nostra" dal 1974 (data del proprio arresto) in poi.

E' vero, e ne va obiettivamente preso atto, che la posizione del Corleonese per la sua lunga attivita'

e per la ubicazione di vertice (confermata dalle sue inedite rivelazioni sul Golpe Borghese) ha un rilievo e si sviluppa lungo un vasto arco di tempo, sicche' non sembra che egli possa esser interessato solo alle contestazioni del processo de quo; ma e' pur vero che una condotta piu' accortamente tuzioristica avrebbe focalizzato meglio i punti decisivi peculiari del giudicabile. Laddove, la difesa a largo raggio rispondeva piu' ad esigenze generali che erano consentanee ad una posizione di leader non rifiutata mai e persino sottolineata con sorniona compiacenza dallo stesso Leggio (Si veda l'interrogatorio dibattimentale dell'imputato di reati connessi Incarnato Mario, Ud.Vol.129 f.161, durante il corso del quale il Leggio ha interloquito fingendo di non aver sentito le parole dell'imputato, il quale aveva alluso a lui come individuo degno d'essere un capo e considerato in carcere come il "capo dei capi" ma in realta' per sottolineare tale giudizio facendolo riassumere dal Presidente).

Tale atteggiamento e' certamente indicativo, e anche se da solo non sufficiente a sorreggere le gravi accuse nei confronti del Leggio oggetto dell'imputazione che lo concerne, concreta un elemento a carico, la cui portata sara' a suo luogo, valutata.

3.- BUSCETTA E CALO' -

Gia' si e' visto nella parte generale dedicata all'attendibilita' degli imputati dichiaranti come non sia difficile ricostruire l'itinerario psicologico del Buscetta, il suo intimo travaglio, e le ragioni che l'hanno spinto all'esplosiva decisione che l'ha portato, da convinto assertore dei principi di "Cosa Nostra", ad acerrimo nemico dell'organizzazione in cui aveva tanto entusiasticamente creduto.

Gia nella sede indicata si e' data ragione delle fonti dalle quali e' possibile trarre tale conclusione in termini di certezza. E' infatti da tener per certo il notevole trauma che ha ispirato, dopo un'opportuna meditazione in interiore homine, la "conversione" del mafioso Buscetta in "collaboratore della Giustizia". L'accennata "mentalita'" che tuttora persiste ad evidenza non soltanto in lui, ma anche nel Contorno - come a suo tempo sottolineato - comporta necessariamente una dirompente frattura tra il presente e il passato, di cui non puo' non tenersi il debito conto nella valutazione dell'attendibilita'

del personaggio. Di piu', va ulteriormente ribadito che il grave passo cui il Buscetta si e' determinato, appare per chi ben guardi, ispirato da un vero e proprio "stato di necessita'", da una vera e propria condizione disperata a causa della persecuzione implacabilmente disumana di cui si trovava oggetto insieme coi membri della propria famiglia.

Conseguentemente, per quanto irta di ostacoli, difficile e pericolosa si rilevi la scelta del Buscetta, nessuno potra' negarne la lucida "razionalita'", una volta inquadrata nel contesto che ci si e' sforzati di delineare. Codesta razionalita', peraltro, si accorda perfettamente col carattere del soggetto in esame, quale si e' rilevato alla disamina della Corte attraverso l'audizione diretta di lui in dibattimento, gli stessi interrogatori resi durante il corso della formale istruzione, ed il modo - fissato nella sua realta' oggettiva dagli strumenti di registrazione auditiva e fotografica di cui questo processo ha fortunatamente disposto - con cui ha risposto alle domande dei giudici, pubblici ministeri ed avvocati. La fredda determinazione che ha dimostrato nella implacabilita' dell'accusa,

l'abilita' di cui ha fornito piu' prove nell'intendere a volo l'insidia nascosta in talune domande, la ponderatezza e l'accorata pacatezza dei toni (che hanno meritato il rispetto degli imputati, a differenza di cio' che accadde col Contorno) sono tutti elementi rilevatori di un'indole riflessiva e di un non comune autocontrollo. Inoltre, dall'esame dibattimentale in particolare e' emerso altresì un vivo desiderio di miglioramento culturale di cui il Buscetta ha dato prova ricorrendo ad es. al paragone storico (E' un Cardinale Richelieu, esclama a proposito di Gaetano Badalamenti), ovvero quando esprime un giudizio negativo sulla cultura dei membri della c.d. Commissione, parificandola alla sua (ammessa implicitamente come scarsa) o quasi. C'e' nella aspirazione ad un incremento delle proprie cognizioni il riflesso indubbio di un senso di catarsi e di riscatto da una condizione non piu' appagante, fors'anche per l'esperienza di nuovi ambienti e di diverse culture: il senso di disprezzo rivolto a coloro che, a suo tempo, quanto meno in taluni casi, aveva corteggiato per conseguirne l'apprezzamento e la fiducia (si vedano le ammissioni sue di aver frequentato il tiro a piccione sol per aver modo

d'incontrarvi Greco Michele, che vi si dedicava con successo, ovvero i tanti episodi di frequentazione con Bontate Stefano, il sodalizio con Greco Salvatore, Cicchiteddu, insospettabilmente confermato dal Leggio nell'interrogatorio cui si e' sopra accennato) fa intendere una condizione di superamento di una realta' trascorsa;raggiunto quest'ultimo attraverso dolorose e rivelatrici esperienze e con l'aiuto del progredire negli anni, che distacca progressivamente da vecchi feticci disingannanti.

Tutto cio' giova senza dubbio alla credibilita' del personaggio che certamente non e', e ha il buon gusto di non voler apparire, un uomo dal cuor puro e dalle mani candide, finito nell'organizzazione mafiosa per mero accidente, e quindi estraneo del tutto all'attivita' criminosa di essa. Anche allorquando riferisce del suo netto rifiuto a capeggiare una reazione armata (propostagli dal Badalamenti nei confronti della fazione avversa) in lui prevalgono elementi di razionalita' e il ragionato timore di ulteriori pericoli per i suoi familiari. Non si abbandona di certo - come pur avrebbe potuto, cogliendo il destro dall'allettante situazione - alla tentazione di una condanna della violenza in genere, e- quindi -

del metodo mafioso. Contesta, viceversa, (e sulla sua linea si pone anche il Contorno) piuttosto quelle che a suo criterio appaiono le degenerazioni del metodo, non il proprium di esso, la sua base fondamentale : su tali punti, pur nella proluvie delle sue dichiarazioni istruttorie e dibattimentali, si colgono, tutt'al piu', espressioni di carattere anfibologico.

Tutti gli elementi sopra evidenziati conferiscono di certo alle dichiarazioni del Buscetta il sapore della verita'.

Ulteriori elementi possono essere tratti - ad avviso di questa Corte - dal confronto, di drammatica intensita', svoltosi nell'udienza pomeridiana del 10 aprile 1986, nel corso del quale si sono scontrate con accenti assai aspri, rivelando una ruggine annosa (metamorfosi di un'antica amicizia) le diverse, ma entrambe caratteristiche personalita' dei due personaggi in considerazione. Ora il confronto - come questa Corte ha avuto occasione di precisare nell'ordinanza dibattimentale pronunciata il 10 aprile 1986 - costituisce un'attivita' processuale mediante la quale, attraverso la puntualizzazione di contrastanti dichiarazioni, si cerca di dirimere o superare l'incertezza probatoria derivante da tale

contrasto, allorché esso verta su "fatti o circostanze importanti" del processo cui detti fatti si riferiscono. Or dalla disposizione legislativa ex art. 364 C.P.P. (che appunto prevede tale tipo di prova) la quale espressamente precisa che ad esser messe a confronto possono esser "le persone già esaminate o interrogate" si ricava indubbiamente l'ulteriore corollario per cui a base dei risultati probatori correlativi possono esser poste dichiarazioni che provengano da imputati o da testi (si sottolinea la tecnicità delle surrichiamate espressioni: "esaminate" - pertinente ai testi - e "interrogate", consentanea alla qualità d'imputato del soggetto posto a confronto); e che la capacità probatoria non è dissimile (perché parificata dalla legge) col variare dei soggetti posti a confronto. Ciò perché al fine dell'accertamento della verità - scopo precipuo del processo penale - sta l'esigenza di chiarezza la quale può essere acquisita attraverso l'esame comparato e simultaneo delle differenti versioni dei fatti, e attraverso il modo con cui esse sono sostenute da ciascuno dei confrontati.

Scendendo ora all'esame dei risultati del confronto, gioverà subito osservare che già la posizione assunta dal Calò - giocata

monotonamente sulla richieste di documentazioni delle accuse contro di lui lanciate dal Buscetta, - e' anomala rispetto al mezzo istruttorio, richiesto con tanta insistenza dal lo stesso Calo' cosi' come da numerosi altri imputati, (i quali si noti di passaggio, dopo l'esperimento del confronto del Calo' col Buscetta, si guardarono bene d'insistere sul mezzo istruttorio, nonostante lo specifico interpello del Presidente regolarmente consacrato nel verbale di udienza). Peraltro, la linea difensiva assunta dal Calo', del tutto antinomica rispetto al mezzo probatorio richiesto, che nelle prime battute del processo apparve evidentemente come un rimedio portentoso per squassare dalle fondamenta le accuse, altra non era se non la consueta difesa nei processi di mafia che hanno costellato la storia giudiziaria di assoluzioni con formula dubitativa proprio per la carenza di sicuri elementi probatori. E nella scelta del confronto come panacea per tutti i mali, come strategia difensiva comune, dovette certamente pesare (insieme a considerazioni temporali, stante l'elefantiaca struttura del processo) l'incredulita' diffusa a che nella pubblicita' del dibattimento certe accuse venissero (per la prima volta nell'esperienza giudiziaria)

confermate e ribadite, come poi, per contro, avvenne. Inde irae, naturalmente; il che sotto l'aspetto propriamente umano e' comprensibile, anche se non naturalmente giustificabile. Lo stupore e la rabbia impotente, massime dopo l'esperienza Buscettiana, la cui tempra pur messa a dura prova dall'affocata indagine dibattimentale, dimostro' di reggere al cimento, si tramuto' in vero furore allorquando sulla pedana si avvicendo' il Contorno che implacabilmente ripete' il suo atto d'accusa con tutta l'asprezza propria del personaggio. Di qui la ormai nota "ricusazione" del Presidente di questa Corte di Assise, di cui la Corte d'appello fece giustizia, dichiarandone l'inammissibilita', in brevissimo volgere di tempo.

Altra posizione assunta dal Calo' nei confronti del Buscetta e' quella che appare consonante assai con le corde gia' tentate dal Leggio, di cui sopra si e' ampiamente riferito. Anche qui il giudizio di riprovazione si svolge sulle avventure erotiche del Buscetta e sul suo disinteresse nei confronti della famiglia. Ma quest'ultimo argomento aizza le reazioni di quest'ultimo che, accusando l'interlocutore di aver "calpestato cio' che aveva accarezzato" racconta

l'episodio del danaro offerto dal Calo' al figlio

4.- SEGUE:IL SEQUESTRO ARMELLINI.-

Su tale episodio occorre soffermarsi perche' in esso piu' stridente si rivela il contrasto fra i due e appare, pertanto, necessario approfondire il discorso al fine di stabilire quale delle due posizioni appaia piu' vicina alla verita'.

Certo la versione del Buscetta appare sulle prime munita del riscontro della condanna subita dal figlio Buscetta Antonino per esser stato colto in possesso delle banconote costituenti parte del riscatto del sequestro del costruttore romano Armellini Renato, per il quale era stata richiesta la somma di cinque miliardi e versate lire 945 milioni in banconote da lire 100 mila del conio piu' recente. Tuttavia, tale elemento, che potrebbe ritenersi altresì' corroborato dalla considerazione della personalita' del Buscetta Antonino, che appare individuo che viveva di espedienti e non certo al livello di poter ordire e comunque partecipare ad una grossa operazione mafiosa come quella posta in

essere per il sequestro del costruttore romano, avvenuto in Roma il 14 febbraio 1980 all'atto in cui il sequestrato stava uscendo dal proprio ufficio, (la liberazione avvenne in Calabria il 2 novembre successivo) potrebbe esser contrastato dalle risultanze del processo intentato contro di lui e conclusosi in primo grado con sentenza del tribunale di Roma del 16 giugno 1982. Con tali intenti la difesa del Calo' ha prodotto copia di tale decisione nell'udienza del 21 ottobre 1987.

Devesi, tuttavia, rilevare che tale sentenza non appare passata in cosa giudicata per il Buscetta Antonino, per il quale - stante la sua nota uccisione avvenuta l' 11 settembre 1982, ricollegabile come quella del fratello Buscetta Benedetto, dello zio Buscetta Vincenzo e del cugino Buscetta Benedetto (in data 29 dicembre 1982) nonche' del cognato Genova Giuseppe, e dei cugini del padre D'Amico Antonio e D'Amico Orazio, alla persecuzione nei confronti dei rimanenti epigoni della c.d. mafia perdente, - sara' intervenuta declaratoria di improcedibilita' dell'azione penale per morte del reo. Pertanto, peraltro ad altri fini, questa Corte resta libera di rivalutare i fatti, con l'allargamento di orizzonte

che consegue agli ulteriori elementi emergenti dalle dichiarazioni di Buscetta Tommaso, e quindi col corredo di un piu' ampio materiale probatorio che le consente di inquadrare anche l'episodio in considerazione nella sequela di avvenimenti criminosi i quali solo nelle dichiarazioni del Buscetta Tommaso trovano una convincente spiegazione e un'attendibile chiave di lettura.

Or, cio' considerato, appare indiscutibile che, anche la consapevolezza da parte del Buscetta Antonino della provenienza illecita del danaro con cui egli cerco' di riscattare i gioielli della moglie che aveva dovuto pignorare a cagione di difficolta' economiche nelle quali sovente si dibatteva, non contrasterebbe in assoluto con la versione degli accadimenti narrata dal Buscetta Tommaso, una volta che si abbia presente che egli ben conosceva il personaggio che spontaneamente e almeno in apparenza con molta generosita', gli aveva donato il danaro; del quale e' comprensibile non abbia voluto fare il nome perche' amico del padre e perche' ne conosceva la posizione altolocata nell'ambito del Ggota mafioso. Infatti a favore di una tesi siffatta sta la considerazione che per organizzare e condurre a termine un'operazione come quella del sequestro

Armellini (che presupponeva, ad evidenza, tutta una serie di collegamenti, di connivenze e di organizzazione logistiche) bisognava risiedere nel Lazio, come il Calo' che, segretamente, abitava in Roma col falso nome di Aglialoro Mario, non apparendo sufficienti i viaggi a Roma del Buscetta Antonino di cui si parla (senza pero' specificarne i dati concreti) nella sentenza del tribunale di Roma sopra indicata. Certo la mancata residenza a Roma non avrebbe impedito al Buscetta figlio di partecipare al sequestro Armellini; che' anzi avrebbe potuto essere un elemento favorevole per se stesso e per l'organizzazione avvalersi di un correo non conosciuto nell'ambiente locale. Ma in tal caso non si spiegherebbe perche' il Buscetta Antonino abbia dovuto far ricorso al Monte di pietà', sottoponendo a pegno i gioielli della convivente De Almagro Jolanda (cinque anelli, un orologio d'oro, un bracciale d'argento ed altro) - e cio' riscontra le rivelazioni di Buscetta Tommaso -. E si badi che l'importo del riscatto Armellini in banconote da lire 100.000 fu versato ai rapitori in data 6 giugno 1980, mentre il pegno fu stipulato in data 8 luglio 1980 come da relativa polizza n.030182/05 dell'importo di lire 5.203.000. Tali dati che la Corte riprende

dalla sentenza del Tribunale di Roma datata 16 giugno 1982, prodotta dalla difesa del Calo', mentre si armonizzano bene con quanto dichiarato dal Buscetta Tommaso, si rivelano, chi ben guardi, incompatibili con la versione accreditata dalla medesima sentenza secondo la quale gia' ab initio l'Antonino era a conoscenza della provenienza illecita del danaro. Ed invero, se il riscatto fu versato in data 6 giugno non si vede come mai il Buscetta sia stato costretto a recarsi al Banco dei pegni in data 8 luglio, cioe' un mese e tre giorni dopo, come estrema risorsa per far fronte ad urgenti necessita', allorquando avrebbe dovuto aver gia' conseguito la sua parte di bottino, o, comunque, aver la speranza (d'immediata attuazione) di poterla conseguire, cioe', in tempi brevissimi. Tutto cio' avvalorava la versione del Buscetta Tommaso, che il Calo' contrasta in toto (e cio' all'attento ed esperto osservatore e' gia' sospetto, perche' anche il mentitore piu' incallito in genere costruisce su dati realmente esistenti, deformati dalla sua fervida immaginazione). Tutto questo si armonizza ulteriormente con le rampogne del Calo' al figlio del Buscetta, in quanto costui (sempre ovviamente secondo il racconto del padre) aveva preso l'abitudine di
t r u f f a r e i

Supermercati, prelevando merce mediante il rilascio di assegni a vuoto; lamentele che testimoniano di un individuo, pressato dalla stretta del bisogno, che s'ingegnava a sbarcare il lunario, ricorrendo ad espedienti di vario tipo, ma non ad atti di violenza che l'avrebbero ovviamente potuto trar "fuor dal pelago alla riva" in modo piu' rapido e risolutivo. E a chi valuti i fatti con la dovuta attenzione non possono sfuggire le considerazioni favorevoli ad accreditare la versione del coimputato dichiarante, ove si abbia riguardo agli elementi cronologici da quest'ultimo accuratamente riportati nella propria dichiarazione. Ed invero, il "generoso" esborso del danaro con intento di liberalita', avviene il giorno 12 agosto 1980, e cioe' alla vigilia del compleanno dell'Antonino, e con tale specifica motivazione (sicche' appare del tutto verosimile che il Tommaso ricordi la data a cagione del facile riferimento temporale). E tale data e' la medesima in cui - come si apprende dalla sentenza piu' volte citata - si era pubblicizzata la notizia secondo la quale (vedi il Giornale di Sicilia e l'Ora del 12 agosto 1980) sarebbe stato effettuato dalle banche e dagli Uffici postali il controllo delle banconote del taglio di lire 100.000. E' legittimo, pertanto, presumere che,

all'atto del dono, il Calo' gia' conoscesse delle difficolta' di smercio in banca delle banconote regalate al Buscetta e che anche quest'ultimo ne fosse venuto a conoscenza; fatto codesto, che avvalora la tesi della sua iniziale buona fede, stante che - secondo la versione del padre - il Calo' aveva parlato del profitto di un carico di sigarette. La data del versamento delle banconote presso il Banco dei pegni da parte del Buscetta Antonino e' proprio quella del 13 agosto (giorno del suo compleanno) come documentato anche dal rapporto della Squadra mobile di Roma del 30 settembre 1981 in atti (Vol.124 quater f.450713)

Quanto poi al "distinguo" fra Monte di pieta' e Istituto bancario da cui la predetta sentenza argomenta, va precisato che a Palermo e' notorio che la Cassa di risparmio presiede a tale attivita' di prestiti su pegno, per cui nessun argomento probatorio puo' rettamente trarsi da tale distinzione. Per contro, e' del tutto verosimile che il Buscetta fosse ignaro della trappola cui andava incontro e sia stato messo sull'avviso dopo aver riempito la distinta di versamento, dalle more frapposte a tale operazione. Ed invero, la fama del personaggio che aveva donato il danaro, considerato l'indugio inusitato frapposto al

riacquisto degli oggetti dati in pegno, dovette insospettire il Buscetta, inducendolo a tentare di farsi riconsegnare il danaro. Ogni altra versione e' insostenibile, perche' e' palese che il controllo andava operato sul danaro dal cassiere che presiedeva a l l ' o p e r a z i o n e .

In definitiva, puo' adunque dirsi che l'attento ed approfondito scandaglio delle contrapposte versioni in punti rilevanti, giova all'attendibilita' del Buscetta e getta sprazzi illuminanti sulla sfuggente ed inquietante personalita' del Calo'.

5.- SEGUE:IL DUELLO VERBALE FRA I DUE;GIANNUZZU LALLICATA.

Il duello verbale fra i due coimputati,quale puo' definirsi il confronto del quale la Corte si occupa, ha certamente segnato - come fu avvertito finanche dalla stampa, anche dalla meno "tenera" nei confronti dei c.d."imputati collaboratori"- sia pur fra alterne vicende una sensibile prevalenza della dialettica accusatoria del Buscetta.

Ciononostante, va doverosamente riconosciuto che a quelli che (continuando la metafora) possono esser

definiti come i primi impegni dei ferri, il Calo' si mostra aggressivamente disinvolto, anche se arroccato su posizioni difensive delle quali si e' gia' rilevato la mancata consentaneita' rispetto al mezzo istruttorio espletando. Formalmente controllato, attento a non trascendere in espressioni contumeliose, e' pronto, viceversa, a sottolineare la diversa condotta dell'antagonista, allorquando costui, perdendo le staffe, scantona nell'ingiuria.

Man mano, pero', che il contrasto verbale procedeva, attraversando anche periodi di stanca, in cui l'ansia reciproca di sopraffare l'interlocutore rispettivo ,sembrava ristagnare - si' da indurre il Presidente a pensare di por fine al mezzo probatorio - al Calo' accadeva di perdere la primitiva baldanza e l'originaria sicurezza. Specie dopo il colpo a sorpresa vibrato dal Buscetta coll'accenno a tale Giannuzzu Lallicata (cioe' Lallicata Giovanni) di cui a tutta prima il CALO' nega la conoscenza ("Ma chi e'?"- esclama, ai ricordi evocati dall'interlocutore) per ammetterla poi, sotto la spinta dell'evidenza, alla attenta ed insistita indagine di chi dirigeva il dibattito, un turbamento evidente traspare nel suo successivo contegno e nelle sue risposte da quel momento in poi ,

come se gli spettri di un fosco passato rivivessero in lui, non senza schianto interiore. Cio' avviene certamente in quanto l'avversario lo costringe con la stessa forza dei fatti ad abbandonare la consueta linea di diniego in radice, ed egli, di fronte alle prime ammissioni si sente portato su un terreno infido, e tentenna. In tal momento, facilmente identificabile nel riascolto o nella lettura delle trascrizioni, si avverte chiaramente che egli si smarrisce, e si controlla con difficolt . L'ammissione a denti stretti di essersi trovato in carcere con lo sciagurato Lalicata, dopo la spavalda negazione iniziale, l'equivoco stesso in cui cade, attribuendo alle parole del Buscetta un significato che esse non avevano, e non potevano avere, testimoniano di uno stato di disagio e di disorientamento, che conducono alla grave accusa lanciategli dal suo contraddittore, la quale talora esplode in accenti drammatici :-" Con le tue mani lo hai fatto! "Accusa che prende le mosse dall'insistenza con cui il Calo' rinfacciava al Buscetta di avergli addebitato settanta omicidi e che il secondo negava (in quanto era conseguenza solo indiretta delle propalazioni riguardante la composizione della c.d. commissione) e che, quindi,

appare frutto piu' di una felice estemporaneita' che di una mossa accuratamente meditata, e preparata anteriormente. Accusa, peraltro, di cui e' impossibile non rilevare la circostanziata enunciazione. Ed invero, il Buscetta non si limita ad una generica indicazione sulla uccisione del Lalicata, bensì, partendo dalla notizia, letta in carcere, della scomparsa di quest'ultimo, racconta in dettaglio come egli ebbe ad informarsi per stabilire in quali circostanze e per quali motivi essa fosse maturata.

- "Io nel 1979, od '80 o '78, sono in carcere, e leggo : "Scomparsa una persona".

Questa persona che io leggo nel giornale e' un membro della sua famiglia (perche' io non ne faccio piu' parte adesso). Al primo incontro col Calo' io <le> domando : - Che cosa ha fatto (perche' lo chiamavamo cosi') Giannuzzu, per scomparire ? Perche' e' scomparso?

- Eh, me l'ha detto la Commissione.

- Si', ma tu hai detto alla Commissione che questo era un bravo ragazzo, che questo era una valida persona? -

-Eh, la Commissione me l'ha detto...!

-Pippo, ma tu hai detto che questo ragazzo ha sofferto tanta fame in carcere dal '63 al '69, e' stato condannato per associazione a delinquere ?

- Si', ma non ho potuto far a meno...

-"Ho chiuso l'argomento con lui,mi sono recato a Favarella ed ho incontrato Greco Salvatore, ed ho detto a Greco Salvatore ,Greco Michele :Michele, ma perche' e' stato deciso di affogare, di strangolare a >Giannuzzo? Michele, non potevate evitare questo ?

- No, non si poteva evitare, era troppo vicino a Badalamenti Gaetano.

Continuando la passeggiata, sono che passeggiavo con Magliozzo Vittorio , che lui -(riferito al Calo') - dice di non conoscere)e gli dico :

-Vittorio, ma non era tuo compare,Gianni?

-Si'.

-Ma niente avete fatto in <famiglia> per salvare la vita di Gianni?

- Eh,io proprio quel giorno mi recavo da don Pippo, e don Pippo all'ingresso di questo negozio, mi disse di andare a fare i biglietti di aereo. Quando sono ritornato mi ha detto : - Non domandare piu' di tuo compare perche' e' in una situazione finita. Non dite niente in giro.

"Questa persona si chiama Lallicata Giovanni, membro della famiglia di Porta nuova, che il signor Calo', con questa faccia d'innocente, si presenta qua, per dire : "Dimmi di dove sono il capo, chi te lo ha detto ? Questo e' il signor Calo' !!!"

6.- VALUTAZIONI CONCLUSIVE.

Non puo' negarsi come molteplici elementi possano trarsi, oltre quelli gia' ampiamente lumeggiati piu' sopra, che appaiono veramente illuminanti circa la valutazione dei risultati del mezzo istruttorio in considerazione. Di fronte alla posizione cautamente ed accortamente difensiva del Calo', il Buscetta, non solo vigorosamente ribadisce le proprie accuse, ma le amplia e le integra con fatti e circostanze che sono in perfetta consonanza con sue precedenti rivelazioni, le quali, quindi, da questi ultimi ricevono conferma ed opportuni chiarimenti.

Valga il vero. Innanzi tutto, e' da mettere nel dovuto risalto la disinvoltura con la quale il Buscetta fa riferimento piu' volte alla carica in seno all'associazione "Cosa nostra" rivestita dal

Calo'. Alle proteste di quest'ultimo che al solito invoca le prove, il Buscetta risponde che " lui sa benissimo che per le cose di mafia non ci sono testimonianze..." E' chiaro che a questo punto lo scontro si ferma ad un nulla di fatto. Impossibile per il Buscetta portare riscontri dell'incontro che assume avvenuto presso l'autogrill Pavesi sull'autostrada fra Napoli e Roma, dato che gli altri due partecipanti alla riunione, Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore sono caduti entrambi sotto i colpi dei Killer avversari. Ma certo, la riunione era ben possibile e tutt'altro che priva di logica, come il Calo' ha tentato di sostenere in sede di confronto, argomentando dalla distanza da Palermo del luogo fissato come sede del convegno. Tuttavia, le espressioni usate dal Buscetta nei confronti della qualifica del Calo' (rappresentante della famiglia di Porta Nuova) appaiono improntate a convinzione profonda, non hanno l'intonazione, facilmente riconoscibile, di una sovrastruttura artefatta allo scopo di coonestare le proprie proposizioni accusatorie. Se ne ha conferma valutando la rigida consequenzialita' dei comportamenti successivi a quelle premesse. Come nell'episodio in cui, dopo avere ribadito fra le negazioni (non troppo

convinte) del Calo' la qualifica di capo della famiglia di Porta Nuova che a lui attribuisce ,quando quest'ultimo esprime la sua meraviglia sull'esistenza di un suo dovere di aiutarlo, ribatte :-"Eh, quando si accettano certe cariche si devono portare fino in fondo (Dib.Vol.32 f.012777)

Certo la coerenza potrebbe esser frutto della comprovata scaltrezza del soggetto e della sua peculiare abilita' dialettica. Tuttavia, appare quanto meno singolare che egli regga al gioco per tanto tempo senza mai tradirsi e senza incrinare minimamente la propria linea, nonostante sottoposto al fuoco di fila di domande da parte dei giudici, pubblici accusatori ed avvocati - questi ultimi tanto numerosi quanto agguerriti- ove non si ritenga che egli dica il vero.

Ed infatti, solo una volta e' possibile cogliere un'affermazione certamente non veritiera nelle sue dichiarazioni dibattimentali. Cio' avviene allorché egli nega, a domanda di un membro della difesa, di aver mai assunto il falso nome di Barbieri Adalberto (Con tale nome egli fu fermato a Milano il 17 giugno 1970 a bordo dell'Alfa Romeo targ. MI K38291 di proprieta' della madre di Scaglione Francesco, insieme con Alberti Gerlando - paccare'-, Calderone Giuseppe e
t a l C a r u s o

Renato Martinez -in realta' Cicchiteddu-); ma l'apparente menzogna era giustificata dal fatto che nella parte del suo interrogatorio che era rimasta segreta per necessita' istruttorie (e di cio' il Buscetta era a conoscenza, essendo imputato) tale circostanza era stata da lui ammessa, anche se in un secondo tempo. Eppertanto, il diniego non puo' aver altra causa che quella di rispettare il segreto istruttorio, dal momento che egli aveva lungamente risposto sui passi fatti dal Cicchiteddu e da lui ai fini della preparazione di quello che avrebbe dovuto essere il "golpe" del principe Borghese. (Si prenda atto di quanto risposto ad un certo punto del dibattimento dal Buscetta ad un patrono di parte civile che l'interrogava sul fatto- udienza del 7 aprile 1986 -) Pertanto, l'episodio non puo' esser adoperato per scalfire la sua credibilita' ed e' da segnalare il fatto che l'imponente difesa degli altri imputati, nonostante il notevole numero degli interventi, non ha ritenuto di dover far ricorso alla risposta negativa da lui data in argomento..

Peraltro, e' da concludere sottolineando come la fredda pervicacia del Buscetta nel trattare temi che non soltanto in lui sembrano scatenare interiori uragani, per le sanguinose sventure che riecheggiano,

sembra infrangere, talvolta, la dura scorza della "guardia" dell'avversario, scuotendone i nervi e spingendolo a profferire frasi in cui e' facile cogliere il bagliore di una sinistra ambiguita': "Buscetta - E mi hai fatto ammazzare mezza famiglia!

Calo'- La storia che racconti...

Buscetta- Mezza famiglia mi hai fatto ammazzare...

Calo' -La storia che racconti...

Buscetta- Perche' non mi facevi ammazzare a me..

Calo'- La storia che racconti...Ma non ti preoccupare...(Dib.Vol.32 f.012777).

7.-SEGUE: VITTORIO MAGLIOZZO E I SUOI RAPPORTI COL CALO'.

Ma il discorso merita di esser ulteriormente approfondito, sviluppando le considerazioni gia' prospettate piu' sopra circa le rivelazioni dibattimentali del Buscetta. A parte,infatti, che va sottolineato il riferimento a Greco Michele (il Salvatore e' nominato per evidente

lapsus di cui il dichiarante subito si corregge) e alla consapevolezza di quest'ultimo della sorte toccata al Lallicata (reo di sodalizzare con gli esponenti della fazione avversa), va dedicato opportuno indugio alla figura del Magliozzo Vittorio, sempre accostata dal Buscetta a quella del Calo'.Varie volte, in verita',egli ha fatto riferimento al Magliozzo come l'uomo-chiave per riuscire a perforare la difficilmente penetrabile cortina fumogena di cui il Calo' si proteggeva con l'abilita' e la scaltrezza che lo contraddistinguono. (Si veda l'episodio cui gia' si e' accennato delle rampogne del Buscetta dopo il dono del danaro, poi risultato frutto del sequestro Armellini, al Calo' e dall'appuntamento fissato con quest'ultimo,tramite il Magliozzo, che ebbe bisogno di due giorni di tempo per poterlo convenire). Ma adesso spontaneamente il Buscetta, nel tirarlo in ballo per il suo legame di "comparaggio" col Lallicata ,racconta che il Magliozzo gli riferi'- in occasione del servizio consuetudiniariamente reso al Calo' di acquistargli i biglietti d'aereo - delle frasi tragicamente premonitrici del destino del "Giannuzzu".

Ora cio'e' tanto piu' significativo, in quanto il Calo' ha sempre negato di conoscere il Magliozzo, e viceversa. Laddove, in sede istruttoria attraverso le parole del coimputato Faldetta si era squarciato il fitto velo di mistero fatto calare accortamente sui rapporti fra i due, risultando dal suo interrogatorio (Vol.123 f.449970) che egli spesso era andato a rilevare il Calo' all'aereoporto di Palermo,per poi accompagnarlo in Corso Calatafimi, dove era ad attenderlo il Magliozzo. Vero e' che poi il Faldetta ritratta in parte le sue dichiarazioni gia' in sede istruttoria e ancor piu' in dibattimento (v. verbale di udienza del 14/5/1986.); ma le rimasticature dell'imputato sono cosi' scoperte(prive come sono di alcuna valida giustificazione,in quanto non e' possibile equivocare in alcun modo sulla circostanza verbalizzata e sottoscritta della presenza del Magliozzo) che non puo' loro attribuirsi altro significato al di fuori di quello di un tardivo allineamento alle altrui strategie difensive,assunto a guisa di sanzione per aver ceduto all'impulso del momento. Ed invero, anche le invocate condizioni nervose di cui parla il Faldetta al dibattimento non spiegano un cosi' macroscopico divario fra le due

diverse versioni D'altra parte, nel secondo interrogatorio il Faldetta lascia fermo il luogo dove accompagnava il Calo' (Corso Calatafimi) che e' il medesimo dove abitavano non solo la sorella di quest'ultimo, ma anche il Magliozzo e dove trovasi altro appartamento intestato alla moglie del Calo' stesso. Se si pensa che l'edificio in questione era stato costruito proprio dal Faldetta e' proprio impensabile credere ad un mero lapsus da parte del prevenuto, nell'interrogatorio del 9 ottobre 1984. Peraltro, la presunzione-gia' cosi' saldamente ancorata su dati incontrovertibili - diviene certezza, se si tenga conto dell'assoluto ribaltamento di circostanze cui il Faldetta accede a dibattito, in cui sfiora l'assurdo, ritenendo di poter gabellare per verita' i contorcimenti della realta' piu' inverosimili ed ingiustificati. Come si puo', infatti, seriamente credere che "lo stato di prostrazione" in cui era caduto nel trovarsi in istato di detenzione, possa averlo condotto a un si' clamoroso anatopismo, come quello in cui adduce di esser incappato confondendo Palermo con Roma, ed invertendo il soggetto che partiva con quello che si recava ad accoglierlo. La assoluta e scoperta arrendevolezza
a t t u a l e d e l

Faldetta alle esigenze altrui rafforza la credibilita' della prima versione,

Tutte insieme,peraltro, le circostanze e le considerazioni fin qui elencate coincidono pienamente con le indicazioni del Buscetta, rafforzandone il giudizio di attendibilita'. Contemporaneamente, la figura del Calo' ne risulta assai piu' netta e finalmente calata nella propria dimensione reale di personaggio di notevole importanza nell'organizzazione, nonostante la peculiare scaltrezza e l'estrema prudenza di cui ha dato costantemente prova.

Peraltro, gli assunti difensivi del Calo' nei confronti del Buscetta, non sembrano possedere il pregio della coerenza. Nei primi accenni del lungo confronto egli si orienta decisamente nell'attribuire le accuse dell'ex amico ad una "riedizione" delle propalazioni del Vitale, spiegando queste ultime (per le quali ad ogni modo egli e' stato gia' giudicato) col ricorso all'equivoco fra "rappresentante della famiglia di Porta nuova " e la qualifica verace di "rappresentante di tessuti nella zona di Porta nuova" (Dib.Vol.32 f.012791). Ognun intende facilmente pero' come sia stentata ed inverosimile l'argomentazione,

posto che il Vitale a suo tempo ebbe a fare una mappa precisa dell'organizzazione mafiosa, che ha trovato in Buscetta, Contorno, Marsala e nelle indagini delle Forze dell'Ordine riscontri puntuali. Successivamente, contesta al Buscetta di essersi ispirato alle pagine del romanzo "Il Padrino" e ai fotogrammi del film che ne fu tratto (Dib.Vol.32 f.012745): "Calo' - Parla di Commissione, di sottocapo, di capo. Io conosco queste cose per avere visto e letto un libro: Il padrino".

Cio' dice il Calo' nell'intento, non nuovo, di confinare nell'ambito della leggenda, o comunque delle affabulazioni l'esistenza e la struttura della associazione mafiosa. Sennonche', il tentativo non e' davvero felice, stante che e' notorio che proprio l'autore del romanzo Mario Puzo si e' ispirato a fatti realmente accaduti, e a persone che, pur con le prevedibili concessioni alle esigenze di carattere artistico, sono trasparentemente identificabili. Peraltro, nel romanzo del Puzo non si fa alcun accenno alla Commissione nei termini e coi compiti assegnatili dal Buscetta.

Per contro, sono da sottolineare certe sfumature della narrazione di quest'ultimo nel brano sopra riportato le quali, emergendo estemporaneamente dal

dialogo che egli riporta con accenti d'insospettata efficacia verbale, possiedono una peculiare, convincente naturalezza. Come puo' rilevarsi ibidem, quando il Buscetta riferisce le parole del Magliozzo che lo ragguaglia su quanto dettogli in quella circostanza da "don" Pippo. Ora a parte tale ultimo appellativo, che da solo evoca un ambiente, una mentalita', un'atmosfera, il discorso del Calo' nei confronti del Magliozzo ha il secco taglio, il tono e l'autorita' propria del comando :-"Non domandare piu'...Non dite niente in giro!"

8.-ESPLICAZIONE METODOLOGICA.-

Da quanto fin qui esposto, ci si lusinga appaia perspicuamente come la Corte, nello sforzo immane di orientarsi nelle contrapposte versioni e nella valutazione della massa di indicazioni probatorie che caratterizza questo processo cumulativo dalle proporzioni elefantiache, non ha nulla lasciato di intentato, valorizzando anche quegli elementi che, ad un osservatore superficiale, potrebbero apparire di scarsa importanza; ma che, per contro, opportunamente sottolineati ed evidenziati assumono un valore

singularissimo per la psicologia dei personaggi e per le inferenze di carattere probatorio che se ne posson trarre. V'ha comunque ulteriormente considerato che tali osservazioni traggono origine per la quasi totalita' da connotazioni di segno anodino, cioe' di circostanze della realta' che vengono assunte non come accuse, ma per il valore intrinseco che hanno, e che, quindi, assumono in molti casi una funzione convalidatrice di fatti oggetto di vere e proprie chiamate di correo.

9.-ASSERTA UNILATERALITA' DELLE PROSPETTAZIONI
ACCUSATORIE DEL BUSCETTA.

E' tempo ormai di prendere in esame una diffusa opinione che, partendo da una posizione aprioristicamente scettica, (non nuova, peraltro, in particolari circostanze e in ambienti determinati) sulla credibilita' di coloro che, confessando, rivelano fatti e circostanze di natura criminale che coinvolgono altri. L'opinione in discorso parte dal presupposto che il Buscetta in particolare abbia parlato soltanto dei propri nemici, trascurando gli "amici". Se ne sottintende una patente d'incredulita'

che dovrebbe conseguire dalla constatata parzialità delle propalazioni del personaggio.

A dire il vero, l'osservazione è di carattere solamente specioso, e si rivela frutto-ad un esame appena appena approfondito-di una sconcertante superficialità.

E',innanzi tutto,da negare il presupposto di base.

Pur essendo perfettamente umano un atteggiamento protettivo nei confronti di coloro che stavano dalla sua parte, la padronanza dell'incarto processuale smentisce clamorosamente l'assunto di un Buscetta tanto ampiamente verboso nei confronti della mafia vincente quanto assolutamente reticente,per contro, nei riguardi di quella "perdente". Si faccia l'esempio dei propositi omicidi del Bontate Stefano nei confronti del Riina Salvatore che, pur giustificabili agli occhi del Buscetta, di certo sotto il profilo morale e giuridico erano propositi delittuosi attribuiti al Bontate, cui il Buscetta era molto vicino. E non è da trascurare il caso dei cugini Salvo, uno dei quali, Nino, gli aveva graziosamente concesso la villa per ospitarlo insieme con la nuova moglie ed il suocero. Non par dubbio che anche i Salvo
s i

trovassero in una posizione critica nei confronti della fazione vincente. Il sequestro del suocero del Nino, esattore Corleo, e le vicissitudini connesse, la posizione assunta dal Lo Presti (-"Troppa invidia, troppi tradimenti, troppe, troppe cose tinte, -"Si veda l'intercettazione telefonica dell'11 giugno 1981) (Vol.120 bis/R f.088600-088601) poi fatto scomparire a cagione di cio' e dell'accusa che gli veniva lanciata di esser una delle voci confidenziali del rapporto dei 161, sono tutti elementi che danno univocamente la collocazione di costoro a fianco dello schieramento perdente. Pure il Buscetta, dopo qualche esitazione, non ha avuto difficolta' a rivelare i contatti avuti con costoro e ad affermarne senza ambagi la collocazione in seno all'associazione mafiosa.

Anche se in un secondo momento, - come si e' sopra gia' considerato ad altri fini - ha narrato gli approcci presi dal "Cicchiteddu" in vista del golpe Borghese. Non ha nascosto che l'Inzerillo operasse nel campo dello spaccio della droga, tanto che - come egli racconta - si sentiva salvaguardato da eventuali attentati da parte di Toto' Riina dal fatto di esser debitore di una partita di cinquanta chili di eroina.

10.-BUSCETTA E GERLANDO ALBERTI.

A guisa di suggello di codeste considerazioni, -breve, ma puntuali, in quanto rigorosamente ancorate agli atti processuali,-va, infine riportato in extenso quanto Buscetta dice a dibattimento al Presidente che lo interrogava sui suoi rapporti con Alberti Gerlando cl.1927 senior, detto Paccare': "-Ma per me e' un individuo molto socievole, buono, appartato, tranquillo, e non so se sarebbe la sede opportuna per dirlo delle vendette trasversali e degli amici che si accusano. Io mi legavo a un'amicizia profonda per Gerlando ALBERTI, MA IO NON HO PENSATO DI NON NOMINARE GERLANDO ALBERTI! SAREBBE STATO ASSURDO PARLARE DELLA MAFIA E PARLARE SOLO DI ME , PERCHE' SAREI STATO(SOLO) IO IL MAFIOSO NEL MONDO. SE LA MAFIA ESISTE E' PERCHE' CI SONO I COMPONENTI DELLA MAFIA. QUANDO SI PARLA CHE IO HO COLLABORATO PERCHE' HO VOLUTO FARE DELLE VENDETTE TRASVERSALI? IO GARANTISCO A LEI SIGNOR PRESIDENTE, CHE RAPPRESENTA LA LEGGE :-IO NON AVEVO NESSUNA RAGIONE PER FARLO NEI CONFRONTI DI GERLANDO ALBERTI...

E',pertanto, assai palese lo sforzo di far intendere che egli aveva accettato la linea della verita' senza riguardi per nessuno, anche se si fosse trattato di persone a lui vicine e che comunque facevan parte del suo schieramento.Tali intenti dichiarati coincidono pienamente con le considerazioni argomentative che sono state trattate nel Cap. 1 paragrafo 12 della presente sentenza, cui la Corte e' pervenuta autonomamente sulla base della non superficiale disamina delle ragioni dell'atteggiamento processuale assunto tanto dal Buscetta quanto dal Contorno.La specifica menzione del caso Alberti Gerlando fatta al dibattimento dal Buscetta non fa, pertanto, che portare un ulteriore elemento confermativo della peculiare adeguatezza e della calibrata aderenza alle risultanze processuali delle osservazioni anteriormente fatte dalla Corte sul punto.

11.-BUSCETTA E"GIGINO"PIZZUTO.-

Ulteriori considerazioni positive sulla volonta' cosciente del Buscetta di fornire indicazioni veraci alla Magistratura, posson esser tratte dalle

sue rivelazioni circa la figura e l'attivit  di Pizzuto Calogero detto Gigino. Costui - come anche l'ordinanza di rinvio di giudizio fa notare (vol. V, pp.880 ss.) - era elemento non molto conosciuto della mafia di San Giovanni Gemini, se e' vero (com'e' vero) che agli inquirenti palermitani non ebbe a balenare neppure l'idea di ricollegare il suo omicidio con la faida interna guidata dalla logica dello sterminio che e' stata chiamata (forse non del tutto propriamente) "guerra di mafia". Fatto e' che le modalita' dell'uccisione del Pizzuto Calogero corrispondevano a quelle descritte dal Buscetta (egli fu ucciso mentre giocava a carte con amici come avvenne a Bill Hichkok). Non solo: ma la sua vicinanza a Bontate Stefano, asserta dal medesimo imputato collaboratore, e' risultata dai rapporti dei CC.di Cammarata del 4 novembre 1981 e del 23 ottobre 1982 (Vol.124 quater f.451132,451237) nonche' dalle dichiarazioni della vedova Pinella Elena. E dalle indagini esperite e' altresì emerso che il Pizzuto aveva acquistato in Palermo un appartamento costruito dalla TECO Spa dei fratelli Teresi (Teresi Domenico era vice del Bontate e a cio' va certamente ricollegata la sua tragica scomparsa avvenuta il 26 maggio 1981

nell'ambito della faida cui si e' sopra accennato).

Tali dichiarazioni ricevono luminosa conferma dalle propalazioni di Marsala Vincenzo, imputato di reati connessi, il quale ha confermato a dibattimento, con assoluta coerenza e senza alcun tentennamento, le rivelazioni rese durante la formale istruzione. In base ad esse e' stato possibile apprendere che, dopo l'uccisione di Bontate Stefano, il padre (poi soppresso - com'e' noto - in data 4 febbraio 1983 in Vicari) gli aveva narrato di una riunione di una cinquantina di uomini d'onore, presieduta da Greco Michele, il quale li aveva informati che Pizzuto era da considerarsi " fuori della famiglia " e che il suo posto era stato assegnato a Intile Francesco da Caccamo. Inoltre il Greco, dopo aver informato i partecipanti alla riunione che il Pizzuto aveva mancato di riguardo alla Commissione, non presentandosi davanti ad essa, ancorche' piu' volte invitato, aveva significatamente commentato: "Chi ha firmato cambiali scadute prima o poi le deve pagare"(Vol.1/Y f.181673).

Ognun vede come le rivelazioni del Buscetta trovino nel racconto del Marsala, precisi ed inequivocabili riscontri, che attengono non

soltanto alla posizione del Pizzuto in seno all'associazione mafiosa, ma anche all'organizzazione strutturale di quest'ultima, e - particolarmente - al rango predominante di Greco Michele, che presiedette la riunione, cui il padre del Marsala partecipo', ed ebbe a pronunciare le parole gravide di oscuri presagi nei confronti del Pizzuto, di cui sopra si e' riportato il preciso tenore.

In sostanza, esaminando congiuntamente gli elementi provenienti da fonti diverse e fra di loro non conosciute, ci si accorge come essi si sovrappongano armonicamente, concretando l'uno la continuazione logica dell'altro, lo sviluppo ultroneo, e nel contempo, la chiarificazione di proposizioni anteriori, e tutti insieme finiscono col fornire la descrizione di un ambiente, di una mentalita', di un modo di vivere.

12.- BUSCETTA E SALAMONE

La verifica dell'attendibilita' del Buscetta, non puo' prescindere da un accorto e puntuale raffronto fra le posizioni antitetiche rappresentate dalla sua versione e da quella del

Salamone Antonino. Secondo il Buscetta fra i due esisteva una cordialita' di rapporti(Ud.Vol.26 f.010360) che l'avrebbe fra l'altro autorizzato a chiedere al Salamone di battezzargli un figlio.

Tale richiesta non accolta avrebbe costituito secondo il Salamone la ragione dell'odio del Buscetta nei suoi riguardi, scaturigine segreta delle accuse nei suoi confronti(v.interrog. del SALAMONE al dibattimento (Ud.Vol.41 dell'8 maggio 1986). Sulla amicizia esistente fra i due e' insospettabile testimone (sia pur de relato), Sansone Fabrizio Norberto (Vol.218 f.508379), il quale riferisce di averlo appreso in epoca non sospetta dallo stesso Buscetta, il quale,peraltro, si era deciso a parlargliene soltanto allorché il nome del medesimo era stato fatto dai poliziotti italiani interrogati dal giudice brasiliano nell'ambito delle indagini nel corso delle quali era stato disposto il primo arresto del Sansone stesso. Ma l'attestazione di quest'ultimo ci da' anche conferma che i rapporti fra i due si erano guastati, non essendo in quell'epoca (in cui il Buscetta parlava) piu' cordiali come una volta. Cio' - secondo chi riferiva - a causa dei contatti avuti dal Badalamenti col Buscetta; contatti che

erano stati male interpretati dagli avversari del Badalamenti, vale a dire dalla c.d. "mafia vincente".

Cio' da' ragione della particolare cautela adottata dal Salamone nei rapporti col Buscetta e del sostanziale rifiuto del primo a far da padrino del figlio nato al secondo, e fornisce una spiegazione piu' convincente e attendibile della situazione di stallo fra i due, (la cui antica amicizia - a malgrado delle dichiarazioni del Salamone - e' avvalorata dal fatto che costui non rifiuta il proprio consenso al comparaggio, ma ne dilazona l'adempimento nel tempo, e soprattutto dalla circostanza-incontrovertita - della concessione di un cospicuo prestito); mentre la versione del Salamone che fa perno esclusivamente sul rancore del Buscetta per il sostanziale rifiuto al comparaggio costituisce una patente iperbole di un fatto banale, e come tale ammesso dallo stesso Buscetta, che se veramente gli avesse attribuito tanta negativa importanza si sarebbe ben guardato dal farne cenno.

Cio' ritenuto, il confronto a distanza fra il Salamone e il Buscetta, che non fu ammesso proprio per le considerazioni che si van qui

evidenziando le quali consentivano di risolvere il contrasto senza bisogno di ricorrere al mezzo probatorio del confronto (V. ord. dibattim. del 6 marzo 1987 - Dib.Vol.210 f.098396-098397 - di questa Corte di Assise.).

In tale ordinanza, - il cui contenuto converrà qui, sia pur brevemente, richiamare, - si metteva nel dovuto risalto che, relativamente al chiesto confronto fra Buscetta e il Salamone in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali, dagli interrogatori giudiziali e dall'ascolto in aula di alcune telefonate intercettate, appariva non conducente il ricorso al chiesto mezzo di prova, essendo "la Corte pervenuta alla conclusione che le posizioni rispettive degli imputati si sono cristallizzate in tal guisa da escludere ogni possibile utilità del dedotto mezzo istruttorio... e della acquisizione di elementi apprezzabili per la soluzione del contrasto".

In questa sede va data puntuale contezza di codesti elementi mediante la dettagliata considerazione delle acquisizioni processuali e l'adeguato sviluppo delle argomentazioni in quella occasione sinteticamente accennate.

Gia' in sede di interrogatorio dibattimentale del Salamone il Presidente fece rilevare la

stranezza del comportamento ambiguo di lui nei confronti del Buscetta, stante che, mentre egli si dichiarava conscio di aver arrecato a quest'ultimo grave offesa, rifiutandosi (nella sostanza) di assumere la qualita' di padrino dell'ultimo nato di lui - e ancor piu' non consentendo la postulata frequentazione delle famiglie - poi consentiva ad elargirgli un mutuo di notevole entita' senza alcuna garanzia d'aver restituito il tantundem. E sembra poco credibile che il Buscetta, se veramente nutriva in quel momento vivo rancore contro il SALAMONE per la circostanza gia' indicata gli si rivolgesse, allegando il suo stato di momentaneo bisogno.

Il Salamone, - persona di notevole acume e di esemplare compostezza - ha tentato di far comprendere che il suo era un tentativo di rabbonire il Buscetta, la cui figura criminale era ingigantita dalla stampa, si' da indurre anche lui a sopravvalutarla, e quindi, a temerla.

Tuttavia, la logica della spiegazione appare fortemente scossa dalla circostanza - che la Corte ritiene documentalmente acclarata - della perfetta conoscenza fra i due, ed anzi della loro amicizia.

Il Salamone tace di far parte dello stesso ambiente e della medesima estrazione del

Buscetta. Per un terzo ignaro la personalita' del Buscetta poteva di certo incutere timore, ma non certo a chi gli professasse amicizia per antica consuetudine e facesse parte del medesimo entourage.

Di cio' si ha adeguata contezza non soltanto attraverso le rivelazioni di Buscetta, ma anche sulla base delle frequentazioni avute dal Salamone non soltanto con i fratelli Bono Giuseppe e Bono Alfredo suoi parenti, ma anche con personaggi quali Greco Salvatore detto "Cicchiteddu" (del quale si assume essere stato uno dei principali collaboratori: v.rapporto 7 febr. 1983 dei Centri interprovinciali Criminalpol Lazio-Umbria, Lombardia Sicilia-Palermo, di cui all'ord. di rinvio a giudizio del G.i. di Roma Aurelio GALASSO del 20 dicembre 1984 Vol.149 bis f.470795). In tale documento giudiziario il SALAMONE (Vol.149 bis f.471158) e' definito come "uno degli elementi al vertice dell'associazione ed uomo di altissimo prestigio nell'ambito della mafia nel suo complesso". E tale giudizio e' acquisito in termini e con sostanza pressoché' identici dalla sentenza del 27 settembre 1986 della II Sez. della Corte d'Appello di Roma - prodotta nell'udienza del 24 febbraio 1987, Dib.Vol.197 f.942 - nella quale, riguardo ai fratelli

Salamone si legge testualmente: "Sennonche' siffatte argomentazioni assumono un valore meramente teorico a proposito dei fratelli Salamone, i quali, - unitamente ai fratelli Bono e ad Enea Salvatore - costituivano <<i cardini dell'associazione mafiosa>> e, come si ricava dall'intero processo, rivestivano nella predetta un ruolo organizzativo".

Tali asserzioni, frutto di attenta valutazione ed utilizzazione degli atti processuali costituiscono un clamoroso e inequivocabile riscontro delle rivelazioni di Buscetta Tommaso, il quale si e' mostrato a conoscenza nei minimi particolari delle attivita' del Salamone Antonino anche in Brasile (v. ibidem, pag. 943). Non adunque, e' possibile addebitare al risentimento del Buscetta le notizie sull'inserimento e sul ruolo dei Salamone nell'organizzazione mafiosa, che risultano aliunde ed in modo incontrovertibile.

Cio' senza dubbio rafforza la convinzione della corrispondenza al vero delle asserzioni del Buscetta e convalida le osservazioni argomentative diffusamente esposte in questo profilo e nella parte generale dedicata alla valutazione probatoria dei coimputati dichiaranti di cui al capitolo I, paragrafi 3, 8, 9,

10, 11. Peraltro, non si vede come sia possibile ritrovare elementi dell'asserto rancore del Buscetta nei confronti di Salamone Antonino ne' nelle rivelazioni istruttorie che lo concernono, ne', tantomeno, in quelle dibattimentali, delle quali non e' inopportuno richiamare alcuni tratti, la cui semplice lettura appare illuminante:

- "Eravamo molto amici. Io rispettavo molto Salamone Antonino - Molto - Avevo per lui una considerazione grandissima, perche' e' una persona saggia, o lo era, una persona saggia. Era una persona tranquilla, non si prestava a falsita'. Avevo dell'ammirazione per lui".

Sono, codeste, espressioni che mal si confanno ad uno spirito di vendetta, all'esplosione di un rancore lungamente represso e al fine manifestato - come il Salamone al fine d'infirmarne le logiche conseguenze tende a far credere-. Sembrano piuttosto la testimonianza di un'antica amicizia e di un disappunto che si innesta sul comportamento attuale del soggetto in discorso, in quanto il Buscetta implicitamente lo rimprovera di non confermare quanto da lui rivelato. E cio' appare non soltanto umanamente comprensibile, ma anche estremamente coerente col ruolo assunto da chi si esprime in termini siffatti.

Ne' si puo' omettere di osservare come il contegno attuale del Salamone, il quale - anche ovviamente pro domo sua - tende a contestare in toto le rivelazioni del Buscetta e a negare ogni suo rapporto con i soggetti in odore di mafia - nonostante le risultanze che aliunde posson trarsi sul punto attraverso dati obiettivi che non temono smentita (di cui si fara' cenno successivamente) strida con le preoccupate dichiarazioni rese in Roma al G.i. di Palermo in data 26 ottobre 1984, dopo che anteriormente s'era avvalso della facolta' di non rispondere, con le quali lamentava una insostenibile situazione carceraria, a cagione di "vessazioni" cui era sottoposto da parte di compagni di cella. Costoro "tendevano ad emarginarlo e a mettere in giro sospetti di ogni genere sul suo conto, <alimentati> dalla connivenza di qualche <funzionario> che voleva strafare".

Richiesto di chiarimenti sul punto a dibattimento il Salamone, fornisce una versione deformata della vicenda, giacche' mentre precisa che il <funzionario> in questione era il Direttore di una Casa circondariale, sostituendo disinvoltamente il termine <creati> a quello gia' a suo tempo usato di <alimentati> fa capire che i detenuti erano manovrati

dal funzionario "che voleva strafare". Incalzato dalle domande al fine di chiarire definitivamente tutto il non edificante episodio, si e' chiuso a riccio, sostenendo che l'avvocato lo aveva consigliato di lasciar cadere la faccenda (udienza dell'8 maggio 1986, Dib.Vol.41 f.016342) e che, peraltro, si trattava di una cosa ormai definitivamente chiusa.

Sennonche', appare assolutamente perspicuo che l'interpretazione propugnata al dibattimento dal Salamone e' insostenibile, la' dove tende a spostare il peso della bilancia tutto sul funzionario che avrebbe addirittura indotto i detenuti compagni di cella ad estraniarlo e a perseguitarlo mediante "vessazioni", mettendo in giro sul suo conto "sospetti di ogni genere". Quale interesse poteva, infatti, avere il funzionario cui egli si riferisce ad alimentare nei suoi confronti una persecuzione di cui possiamo soltanto indovinare (dati i termini di sincera ed ansiosa apprensione usati nell'interrogatorio) le modalita', ma che certo era divenuta addirittura "insostenibile" com'egli medesimo la definisce. Ed esaminando in chiave esegetica la dichiarazione del Salamone, l'attenzione dell'attento lettore si sposta piuttosto sulla circostanza dei "sospetti di ogni genere" messi in giro sul suo conto.

Or, se si ha riguardo al periodo temporale in cui l'accadimento ebbe a verificarsi, e si tien conto che nel mese di luglio il Buscetta aveva cominciato le proprie rivelazioni, che proseguirono fino a tutto il mese di novembre 1984, ci si rende facilmente conto di quali sospetti si trattasse, che coinvolgevano il Salamone col Buscetta, massime tenendo conto delle benevoli dichiarazioni del secondo rispetto al primo ed alla sua verace posizione in seno all'organismo mafioso. Tali sospetti, alimentati fors'anche da qualche indiscrezione inopportuna (o non piuttosto dalla preoccupazione di un pericolo imminente?) premeva al Salamone di respingere, in modo da affermare senza ambiguita' la sua posizione di contrasto con le rivelazioni del Buscetta.

Probabilmente questo era l'unico scopo che il Salamone, uomo di non comune autocontrollo, voleva ottenere. Ma certamente l'anfibologica esposizione degli avvenimenti diede la sensazione che egli subisse una vera e propria persecuzione perche' considerato esponente dell'avverso schieramento; tanto e' vero che per lui fu disposto un regime carcerario cautelativo, che e' cessato soltanto nel corso del dibattimento, quando non vi fu piu' alcun dubbio sulla posizione processuale assunta dal Salamone.

13.- SEGUE:LA PERSONALITA' E IL RUOLO DEL SALAMONE
NELL'ORGANIZZAZIONE; SUO CURRICULUM; DECIFRAZIONE
DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.

Si accennava piu' avanti al ruolo del Salamone
che, emergendo da altre fonti, viene a costituire un
formidabile riscontro alle indicazioni che emergono
dagli interrogatori del Buscetta.

Converra',tuttavia, per compiutezza e per
l'intelligenza delle ulteriori considerazioni che vi
si possono ricollegare, ritornare sull'argomento, come
supra anticipato, con piu' documentata pregnanza.

Egli,infatti, sposa in seconde nozze, nel 1960
Greco Girolama, cugina di Cicchiteddu e sorella di
Greco Salvatore detto l'ingegnere, pure della cosca di
Ciaculli, (Vol. 30/Q f.052903) e nel 1963, nella
diaspora dell'organizzazione mafiosa, fatto oggetto di
provvedimenti restrittivi della liberta' personale, si
da' alla latitanza, con ogni verosimiglianza riparando
all'estero. Ritorna in Italia negli anni 1968-69 e nel
luglio di quest'ultimo anno viene sorpreso in un
ristorante di Milano, (Vol.30/Q f.052906-052907)
avendo per commensali

Bono Giuseppe e Brusca Bernardo, nonche' tale Musunserra Giuseppe, poi ucciso in Palermo. Intrattiene rapporti con i Nuvoletta e gli Zaza di Napoli, come, del resto, da lui stesso ammesso nel corso del processo contro Albanese Giuseppe + 113 (c.d. dei 114) definito con sentenza 29 luglio 1974 dal Tribunale di Palermo con l'assoluzione con formula piena del Salamone, giustificandoli con ragioni di carattere commerciale.

Risulta altresì collegato con Catalano Salvatore e Gangi Giuseppe (detto u'bufalutu) col quale ultimo acquista una pizzeria in New York.

Dal rapporto dell'agente della DEA Gary Fouse (Vol.30 ter/Q alleg.26,f.054831 ss.) si apprende che in Svizzera il Salomone Antonino, il fratello Salamone Nicolo', la moglie di Antonino Greco Girolama, e Salamone Pietro, usufruiscono della disponibilita' dell'autovettura Citroen di color grigio, targata Svizzera TI-21274 intestata a Caruana Alfonso, 6815 Ticino, via Motta (loc.cit. 054832) gia' socio dei noti Cuntrera (Di essi ha parlato il BUSCETTA sia in sede istruttoria sia in sede dibattimentale (Dib.Vol.28 f.011165), (Vol.124 bis 450251)) come elementi estremamente attivi nel traffico di stupefacenti

attraverso l'opera intermediatrice di Bono Alfredo che provvedeva al loro approvvigionamento di droga dalla Sicilia.

E non e' senza significato il prezioso riscontro che se ne trae della dimostrata, inequivocabile vicinanza amicale fra tutti codesti personaggi che viene a confermare in pieno le notizie riferite dal Buscetta Tommaso.

14.- LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: INTERPRETAZIONE DI ESSE.

Certamente in questo singolare processo in cui, oltre all'enorme massa di atti processuali, raccolta e valutata cumulativamente allo scopo di delineare compiutamente il quadro di una realta' criminale vasta e complessa, e della sostanziale unitarieta' delle sue direttive, si realizzano situazioni processuali e probatorie assolutamente nuove, talune dichiarazioni del Buscetta, che traggono origine da notizie attinte dal Salamone, assumono il carattere di "testimonianze" de relato. Onde l'estrema importanza di scandagliare con ogni cura ed impegno le contrapposte dichiarazioni di entrambi, al fine di

discernere da qual parte sussistano gli elementi che, valutati nel coacervo delle risultanze comunque rilevabili dal processo, possano condurre con tranquillante sicurezza all'accertamento della verita'.

A tal fine, di enorme importanza e' sembrato alla Corte, nel suo lungo ed estenuante travaglio verso la decisione finale, l'esame comparato delle dichiarazioni dei due antagonisti, la giustapposizione frontale delle diverse versioni, la cui cristallizzazione - gia' messa in risalto nell'ordinanza piu' sopra richiamata - comportava la necessita' di cogliere altrove il pondo probatorio tale da far spostare, sull'una o sull'altra delle posizioni, l'ago della bilancia.

Un valore preminente dev'esser a tal fine attribuito alla disamina, attenta e ponderata, delle numerose intercettazioni telefoniche in chiave criptica che il lavoro investigativo approfondito delle forze dell'ordine ha fortunatamente messo a disposizione di chi voglia con l'attenzione vigile e consapevole della gravita' delle poste in gioco, cercare di penetrare nelle cortine fumogene di cui si avvale il delitto per assicurarsi l'impunita'.

E' appena il caso di far rilevare come il predetto mezzo, la cui legittimita' e', nel caso, fuor di discussione, essendo state rispettate le regole processuali correlative, permette - attraverso una radiografia della parola dei soggetti coinvolti - di penetrare nella loro intimita' segreta e di svelare i retroscena che presiedono ai loro ambigui comportamenti.

Qui si rivela piu' che mai la grande utilita' - e forse sarebbe piu' propria l'espressione "indispensabilita'" - di una voce dall'interno che chiarisca i termini-base del linguaggio in cifra, e si orienti nella congerie di fatti e circostanze emergenti sol da caute anfibologie. Qui si intende veramente la funzione imprescindibile di "una chiave di lettura" che valga a orientare il terzo ignaro nella selva selvaggia dei misteri di una societa' segreta. Se ne trae conferma dall'esame dei due rapporti del 7 febbraio 1983 a carico di Bono Giuseppe +159 e del successivo del 28 gennaio 1985 del Nucleo centrale anticrimine di Roma.

In entrambi i rapporti si prendono in esame le medesime intercettazioni telefoniche, ma solo nell'ultimo, in cui gli investigatori si sono avvalsi della consulenza del Buscetta, risulta in

qualche modo squarciato il fitto velo che sembrava avvolgere in modo impenetrabile i fatti cui gli interlocutori si riferivano. Ed invero, mentre il contenuto vero delle telefonate analizzate nel rapporto del 1983 restava oscuro, in quello del 1985 i contorni di quello che doveva esser un fatto il quale turbava e rendeva ansioso il Salamone, si delineano: i personaggi che vi gravitavano attorno vengono precisamente individuati. Ci si rende conto dell'importanza che in seno all'organizzazione assumeva sia il fatto che si rimproverava al Salamone da parte di un personaggio di cui poi vien fatto il nome di battesimo, cioè' il prenome, nel corso della conversazione svoltasi fra i fratelli SALAMONE (Antonino e Nicolo') in data 20 luglio 1982 alle ore 23,05.

E' bene a questo punto premettere come la Corte abbia con scrupolo indagato in ogni direzione, non soltanto disponendo il riascolto delle telefonate intercettate (stante che la difesa, particolarmente quella dei Bono, ne contestava l'esattezza della trascrizione peritale o di quella "poliziesca"), ma contestandone i passi salienti al Salamone Antonino, per acquisirne le spiegazioni ed i ricordi e le possibili argomentazioni difensive. Di

piu': allorquando finalmente il Salamone, dopo lungo pensare, si decise a parlare - ha riaperto il dibattimento - considerando di eccezionale importanza l'apporto probatorio che ne poteva conseguire nel processo.-Bisogna,pero',subito precisare che esso, al contrario di ogni possibile aspettativa, fu assai deludente. Innanzi tutto, giova qui ribadire che in costanza dell'interrogatorio del Buscetta Tommaso, il confronto col Salamone (poi respinto dopo esser stato riproposto dalla difesa in un momento successivo alle dichiarazioni dibattimentali del Salamone) fu rigettato in quanto mancava il presupposto del previo interrogatorio del Salamone richiesto dall'art.364 C.P.P.. Costui infatti in istruttoria s'era avvalso della facolta' di non rispondere, limitandosi a chiedere il confronto col Buscetta (interrog. del 26 ottobre 1984) e in data 15 gennaio 1985 anziche' esporre le proprie difese, non ando' di la'dalla descrizione della particolare situazione carceraria di cui si e' supra esaurientemente discusso. In realta' la tattica processuale eletta dall'imputato era ostativa rispetto all'unico mezzo di prova, al cui esperimento, coevamente - e con singolare incoerenza, - subordinava la rinuncia alla facolta' di non r i s p o n d e r e (S i v .

Dib.Vol.41 f.016306 in cui risulta richiamato testualmente l'interrogatorio al fine di ricordarlo all'imputato in sede di interrogatorio)

15.-SEGUE: CONTROLLO DELLA CORTE SULLE TELEFONATE INTERCETTATE. ATTEGGIAMENTI PROCESSUALI DELLE DIFESE E ATTIVITA' ISTRUTTORIA ADOTTATA IN MERITO DALLA CORTE.

Devesi, peraltro, porre nel debito risalto che la difesa del Salamone e particolarmente quella dei fratelli Bono, asserendo che nel processo di Roma s'erano riscontrate notevoli divergenze fra le trascrizioni "poliziesche" delle telefonate intercettate(v. memoria avv. Reina depositata in data 8 ottobre 1987) e quelle oggetto di perizia giudiziale, ha chiesto il riascolto in aula di tutte le intercettazioni.

Questa Corte, nell'intento di verificare se quanto asserito rispondesse a verita' e nella costante preoccupazione dell'accertamento del vero, con ordinanze datate 31 ottobre 1986 e 6 febbraio 1987 non manco' di disporre l'acquisizione delle bobine, il riascolto di esse e la correlativa, conseguente ritrascrizione peritale ad opera dei periti nominati dalla medesima Corte.

Si ebbe cosi' modo di osservare - (e ne fu dato atto a verbale v.ud.del 13 febbraio 1987 Dib.Vol.190 f.091030) che non sussistevano affatto le "notevoli differenze prospettate dalla difesa de qua (qualche termine evidentemente frutto di equivoco per il fatto che i periti stentavano a comprendere il siciliano, non influiva affatto sul senso complessivo del discorso e comunque le espressioni divergenti, del resto pochissime, sono state espressamente elencate durante il corso dell'udienza dedicata al riascolto delle bobine).E' comunque da segnalare che in particolare il difensore dei Bono avv. Reina, dopo aver tanto insistito sul rintraccio e sul riascolto delle bobine, in seguito all'accoglimento della richiesta difensiva specificamente avanzata in merito, da parte della Corte di Assise, al momento di procedere materialmente all'esecuzione dell'ordinanza della Corte - sostenendo contro il vero, che non si riusciva a percepire il contenuto delle telefonate - praticamente rinuncio' al riascolto. Mentre, in realta', non solo era possibile seguire (con la dovuta attenzione, ovviamente,) l'andamento delle telefonate, ma i periti trascrittori hanno redatta una nuova rilevazione di tali telefonate in modo da fornirne una versione assolutamente irrepreensibile e depurata da talune, peraltro trascurabili, imprecisioni.

Cio' posto, converra', sia pur sinteticamente, ma con l'opportuno indugio che permetta la necessaria comprensione degli avvenimenti - attraverso, innanzi tutto, l'ambientazione cronologica e gli opportuni riferimenti ai dati concreti emergenti dalle investigazioni, - procedere all'identificazione dei soggetti delle numerose conversazioni in chiave ermetica, alla necessaria intelligenza della ricostruzione dei fatti cui esse afferiscono - saggiandone la possibile corrispondenza alla lettura ermeneutica proposta dal Buscetta, il quale a dibattimento ha, sul punto, affermato d'aver conseguito la "matematica certezza" della esattezza della sua interpretazione dei fatti(Ud Vol.26 f.010359).

In realta', da un esame attento ed approfondito del materiale probatorio cosi' faticosamente acquisito dalla polizia giudiziaria le "certezze" del Buscetta vengono ragionatamente confermate. Intanto, si e' gia' messo in risalto come "aliunde" e cioe' attraverso obiettivi riscontri tratti da opportune e concrete investigazioni e dai loro risultati, la posizione preminente del Salamone in seno all'organizzazione, risulti
perspicuamente, e

cio' viene a confermare in pieno le rivelazioni del Buscetta. Ma anche la posizione di Brusca Bernardo che il Buscetta indica come vice del Salamone e reggente di fatto la "famiglia" di San Giuseppe Jato, riceve conferme attraverso i risultati che possono esser tratti dall'attenta esegesi del complesso probatorio rappresentato dalle numerosissime intercettazioni telefoniche agli atti (v. Vol. 181 del processo). Dal contesto complessivo di tali telefonate (particolarmente interessanti quelle fra i due fratelli Salamone Nicolo' e Salamone Antonino, ma anche quelle fra quest'ultimo e Bono Alfredo) emerge chiaramente che in seno alla "famiglia" di San Giuseppe Jato, in seguito alle propalazioni di un soggetto innominato, era intervenuto uno stato di disagio (v. telefonata delle ore 23,02 del 20 luglio 1982 intercettata sull'utenza N.o 204386 intestata a Masi Adalgisa, ed in uso a Salamone Nicolo' -054376 ss.pp. 96 ss. delle trascrizioni peritali disposte dal G.i. di Milano ed affidate a Sandra Neddu- acquisite all'udienza 179 del 28 gennaio 1987). Invero, su tale risultato non e' possibile aver dei dubbi, valutando attentamente quanto dice il Salamone Nicolo' al fratello, raccontandogli

tutto il colloquio avuto con un personaggio dal nome "Bernardo": -"Uno che si trova in disgrazia...non per volonta' propria, ma una contingenza di cose, fa si' che si trovi un poco uno...un poco nello <smanno>" - (termine dialettale che indica, appunto, uno stato di disagio)-

Il Nicola, che evidentemente assume il ruolo di difensore del fratello lontano si rivolge al Bernardo (identificato dagli inquirenti con Brusca Bernardo, che secondo le indicazioni del Buscetta era di fatto il capo della "famiglia" di San Giuseppe Jato, stante la lontananza del Salamone) dicendogli testualmente: -" Dimmi una cosa possiamo campare cosi'?"(pag. 98 trascrizione peritale) E piu' avanti: -" Io penso che tu non puoi dare un giudizio cosi'! "quasi ad assicurarsene il disimpegno, ottenendo una dichiarazione consentanea: -" Ma per l'amor di Dio (dice) io non e' che ho dato un giudizio, sta bene ?"

La difesa prosegue ricordando i fatti: -"Quindi...e ci racconto la situazione per quello che e'".Segue la sommaria descrizione di un incontro avuto dal fratello (in occasione di un matrimonio) con una persona della quale non vien fatto il nome, che dopo una settimana circa telefona ad Antonino col tono di

chi intenda dolersi della sua estromissione dalla carica ("a tipo di fargli le condoglianze"). Chiarisce il Nicolo' che altro e' il linguaggio di chi giustifica con l'eta', con la lontananza ("se mi trovo in America") con le ragioni di salute (pag. 99 perizia cit.) ed altro e' quello di chi colora la cosa in modo da rappresentare la conseguenza di un fatto sanzionario ("Ma se poi ci mette annessi e connessi, questo e quell'altro, io penso che questo comincia a diventare una cosa pregiudizievole".)

Piu' in la' viene accennata la ragione delle lamentele: "-Dimmi na' cosa. Mi risulta che questo signore va dicendo che mio fratello getta fuori a quello o a quell'altro. A te ti risulta ?"

Il Nicolo' dopo questa perorazione si mette a disposizione del suo interlocutore: "-Bernardo, tu quando dici tu, fra otto giorni, un mese, due, sono a tua disposizione...io prendo l'aereo e me ne vado..."

Ma molto piu' interessanti sono le considerazioni finali fra i due fratelli sulla persona che ha colto al balzo le predette lamentele al fine di soddisfare le proprie ambizioni: "-...a quanto pare il promotore fu proprio lui, perche' questa fame tutti gli altri, bene o male non l'avevano." E cio' che piu' occorre mettere in evidenza e' che il Nicolo' promette

in modo deciso che il fratello lascerà il Brasile:
"-Lui di là se ne andrà'...Ma comunque, se ne deve andare nel modo più assoluto, perché è giusto che...e poi io sono pronto quando dici tu di..."

E Salamone Antonino suggerisce al fratello ciò che egli deve riferire al Brusca: -"Cci dici, tu non hai bisogno di parlare con nessuno (allusione evidente agli interventi di Bono Alfredo e di Bono Giuseppe ("il grosso") richiesti dal Brusca) perché lo SAI CHE LUI NON È CAMBIATO!".

A questo punto giova precisare che il Salamone ha intuito l'importanza di questa registrazione ai fini della ricostruzione della vicenda che lo vide protagonista e dei personaggi che ne costituivano insieme con lui le dramatis personae. E ha cercato a dibattimento di fornire un'identificazione diversa dell'interlocutore del fratello, il cui nome di battesimo "Bernardo" è nominato ben tre volte nel corso della telefonata del Nicolo'. Ed è singolare che il Salamone, trascurando tutte le altre telefonate, per le quali assurdamente adduce di non ricordare né l'oggetto delle conversazioni né l'identità delle persone cui si fa riferimento nel corso di esse, si è preoccupato

di indicare in tal Bonmarito Bernardo figlio di u' zu' Stefano l'interlocutore del fratello. Sennonche', tale interpretazione non regge in alcun modo, in primis la controversia in materia d'acqua che il SALAMONE ricorda non comportava di certo l'espulsione, l'estromissione dello "Zu' Stefano" o di altri, ma concretava semplicemente una lamentela del Salamone, che non riceveva l'acqua cui aveva diritto nei propri terreni. Appare, quindi, evidente la forzatura cui il Salamone ricorre allo scopo di distogliere l'attenzione dei giudici dai veri personaggi coinvolti. C'e' poi da dire che collegando le ultime frasi della conversazione con quelle integralmente surriportate con le quali il Nicolo' proclamava solennemente la necessita' e l'obbligo del fratello di lasciare il Brasile, a dispetto degli affari ancora in corso, la frase:-"Tu devi, come puoi, chiudere, altrimenti prendi un avvocato e ci lasci l'incarico a tuo figlio" - va interpretata come l'invito a chiudere l'attivita' commerciale in Brasile per rientrare in Italia a qualunque costo, e quanto al "fatto di come si chiama" cui l'Antonino allude quale ultimo affare da chiudere prima di far rientro in patria, come esortazione a rivolgersi ad un legale per le pratiche residue affidandosi al figlio. A tal

riguardo non e' inopportuno citare la conversazione fra il Salamone Antonino e Bono Alfredo in cui il primo dice espressamente che deve aver il tempo di avviare i figli "anche a guadagnare oltre che a saper spendere il danaro (V. intercettazione in data 21 maggio 1982, ore 17,55 intercettata sull'utenza 02/8397495 intestata a Gardoni Benito, ascoltata in aula e ritrascritta dai periti nominati da questa Corte).ascrivendo a cio' le sue esitazioni a lasciare il Brasile. Testualmente se ne riportano i brani essenziali :"-Salamone Antonino- Non e' chi aiu un problema, dice, personale...E'bbero? ...(piu' avanti) Pero' debbo avviare per i me' figghi...(piu' avanti) :-Ora, per esempio non vuole piu' studiare. Ci l'ha insegnari u' misteri?... (piu' avanti) .."Quannu iu, e' vero, avvio a stu' picciutteddu a' u' travagghiu, comu si vusca i' piccioli, accussi' s'insigna comu si spenninu...non e' chi aiu interessi di iri a travvagghiari, mi capisci?".

Ed infatti, l'imputato Salamone Antonino non sa dare altre spiegazioni della lunghissima telefonata, quasi un monologo - come egli stesso la definisce - del fratello; e se si ha riguardo al fatto che egli a suo tempo aveva esattamente inteso il contenuto e il senso della telefonata - com'e' provato

dai suoi interventi del tutto appropriati e consoni alle notizie che man mano acquisiva (non e' da dimenticare la frase: "-Mi sento meglio" conclusiva rispetto alle notizie ricevute) - non e' credibile che egli non possa in alcun modo ricordare quale fosse il vero oggetto della conversazione e dar contezza dell'individuazione e del nome dei personaggi coinvolti.

E com'e' possibile dimenticare che egli - nonostante richiesto insistentemente dal Presidente della Corte sul punto in sede d'interrogatorio disposto, rinnovando il dibattimento come gia' precisato all'udienza del 15 maggio 1987 - non abbia saputo fornire alcuna spiegazione circa i motivi della richiesta d'intervento nei confronti di Bono Alfredo e Bono Giuseppe di cui si parla ampiamente nel corso della sopra specificata conversazione telefonica ne' sull'opera che essi avrebbero dovuto svolgere e su quali materie dovesse esplicarsi il loro intervento.

Ne'in precedenza era riuscito a spiegare (v. ud. del 19 febbraio 1987) a che cosa alluda Bono Alfredo nella telefonata in data 6 ottobre 1982 ore.23,06 in cui egli testualmente - e dietro ansiosa domanda dello stesso Salamone - cosi' si

esprime: -"Mah, e' andata bene, discretamente perche'...niente...normale, picchi' rici: "-Va be', l'importante che lui... si mette a disposizione, dice. Io faccio presente 'o cumpari, al ...o' grossu e all'autru nicareddu, no?'E parienti...

Dice: cosi' non hanno niente da dire, anzi cci dicu siddu mi voli dari qualcuno, e qualcuno noi e...cosi' - dice - non hanno niente da dire...niente, normale, non e' stato per niente accanito".

Ora in quella sede il Salamone finisce col riconoscere la voce del parente Bono Alfredo; tuttavia, nonostante la Corte abbia disposto il riascolto in aula della telefonata suindicata ed abbia addirittura fornito all'imputato la trascrizione ad opera dei periti da essa nominati (il che costituisce ulteriore prova - se ve ne fosse bisogno - dell'incessante anelito del Collegio giudicante verso l'acquisizione di ogni elemento atto a rischiarare il difficile cammino verso la verita') non si dichiara in grado di apportare alcun chiarimento, di addurre la spiegazione piu' modesta dei fatti oggetto della conversazione, cui all'epoca egli si mostrava estremamente interessato.

Solo successivamente, in data 15 maggio 1987, riaperto il dibattimento, relativamente alla famosa

frase di Bono Alfredo, "-Anche noi siamo rimasti che giovedì' abbiano un appuntamento per fare la... il Consiglio di amministrazione" - mostra di ricordare che il fratello Nicolo' faceva parte di una cooperativa ed essendo anziano, s'era "portato" il Bono nella Società'. Ma, domandato se ricordava il nome di tale Cooperativa risponde negativamente, ne' sa indicare chi sia il "Mariuccio" di cui parla il Bono. Va poi sottolineato l'interruzione, prima e la correzione, poi, cui ricorre il Bono, mutando in un secondo tempo il termine che, dal genere femminile passa a quello maschile, al fine evidente di sfumarne la specifica accezione ed occultarne la comprensione ai possibili terzi ascoltatori.

L'arroccamento del Salamone su posizioni di non collaborazione e', insomma, evidente. Ma il suo atteggiamento - nonostante tutto lo spazio difensivo che la Corte gli ha concesso -, rafforza il convincimento che, comunque, si trae dall'esame complessivo dei dialoghi intercettati, che si e' trattato di una manovra interna alla famiglia la quale non gli offriva altra alternativa, oltre quella di "mettersi a disposizione" e di tornare in Italia. Certo e' arduo per ragioni di tempo indicare in dettaglio tutte le telefonate che univocamente concordano col

risultato sopra riassunto. Giovera',pertanto, a tal fine,sinteticamente rifarsi al gia' citato rapporto del 28 gennaio 1985 del Nucleo centrale anticrimine (493166 ss.) interpretando,ad esempio la riunione del Consiglio d'amministrazione come riunione della Commissione" propedeutica a quella della "famiglia" di San Giuseppe Jato di cui facevan parte Bono Alfredo, Salamone Nicolo', Enea Salvatore (detto Roberto) e Ganci Giuseppe (chiamato variamente u'grossu, u'buffulutu)

E' trasparente, infatti, l'allusione di Bono Alfredo, perche' in una riunione precedente si erano interessati della questione tali Michele e Mariu (facilmente identificabili in Greco Michele e Aglialoro Mario nome di battaglia quest'ultimo di Calo' Giuseppe) mentre nella riunione successiva si sarebbe dovuto parlare anche della faccenda riguardante il Salamone Antonino. Si veda a tal riguardo la trascrizione della telefonata del 21 maggio 1982, ore 17,55 (Ud Vol.205 f.096091 e segg.) in cui ad esempio il "Mariuccio" della trascrizione Nieddu viene esattamente riprodotto come : "Mariu cci rici".

Questa Corte, attraverso l'attento esame delle registrazioni che saranno d'ora in poi per brevità

sommariamente indicate soltanto con la loro ubicazione processuale (perche' naturalmente se ne possa controllare l'esattezza dei riferimenti) e' in grado di ricostruire gli avvenimenti nella loro drammatica intensita'. Bisogna, a tal uopo, premettere che la decisione del Salamone Antonino di rientrare in Italia e' preceduta da una riunione a Parigi il 24 settembre 1982 cui parteciparono Zaza Michele (sulla sua precisa individuazione v. Vol.30/Q f.053469) il Salamone Antonino il Bono Alfredo, Di Matteo Francesco, Barbarossa Nunzio, Gargiulo Roberto, oltre ad altre 10, 12 persone.

I risultati di tale incontro furono evidentemente riferiti dal Nicolo' alla persona chiamata "B" o addirittura Bernardo, che e' da identificare con Brusca Bernardo, senza alcuna esitazione, date le osservazioni anteposte sul punto. Attraverso l'opera intermediatrice di Bono Alfredo (chiamato variamente u' luongo, u' studente) e del fratello di costui Bono Giuseppe (detto talvolta u' professuri, talora l'avvocato (fot. 052853) si concordano le misure che il SALAMONE avrebbe dovuto attuare al fine di uscire dall'impasse in cui s'era venuto a trovare. Fra queste, oltre al

ritorno in Italia (giustificato dal fratello Nicolo' nella telefonata 1 novembre 1982 utenza MASI Adalgisa -Vol.30/Q f.054809- col fatto che il fratello era rimasto "chiuso"- "restando chiuso, se n'e' andato li' a farsi il confino"-) vi era anche di apprestare le condizioni logistiche a una spedizione punitiva da fare in Brasile, di cui parla il Bono Alfredo in diverse occasioni, e che avrebbe dovuto produrre certamente conseguenze di particolare gravita' (Telefonata fra il Bono e il Salamone del 30 luglio 1982, ore 02,09: Salamone "- Ma che c'e' cosa da<rompere>? Bono-" Cose vero da rompere ci sono! (Vol.30/Q f.054745). Tale telefonata va posta in relazione con quella gia' esaminata in data 6 ottobre 1982 ore 23,06 fra il Bono Alfredo e il Salamone Antonino nella quale ad un certo punto il Bono esclama: "Tu devi preparare, perche' poi in quindici giorni io devo partire di la'..." E piu' indietro: "Anzi cci dico siddu mi voli dari qualcuno, e qualcuno noi e... cosi' dice, non hanno niente da dire..." Appare perspicuo che si ipotizza un "commando" composto in parte da elementi della "famiglia" di San Giuseppe Jato ed in parte da elementi che sarebbero stati forniti dai Corleonesi o dai "parenti" (cioe' i Greco, lontani parenti della

moglie del Salamone: cio' in quanto ella era cugina di Cicchiteddu, che, a sua volta era cugino di Greco Michele).

Gli eventi precipitano. In data 13 ottobre 1982, alle ore 09,22 (allegato 81 del rapporto del 7 febr. 1983) Bono Alfredo telefona a Salamone Antonino e gli dice di attendere un suo cenno di avvio prima di chiedere al Brusca gli elementi che dovevano far parte della "spedizione" insieme con altri che avrebbero dovuto esser forniti da tale Pine' (v. telefonata fra Alfredo Bono e Salamone Nicolo' in data 13 ottobre 1982, ore 9,29 f. 056425 all.81 al vol. 30/Q) che non e' u' corto, ma l'altro.. Pine', identificabile in Greco Giuseppe detto Scarpazzedda, tristemente noto per le sue imprese criminali .E' da notare che nella conversazione col Bono il Salamone Antonino da' significative indicazioni sull'opera di preparazione logistica che gli era stata assegnata ("Io lo cerco uno di questi residence e non un hotel...Un po' fuori mano, per esempio un appartamento a due stanze quanto, che ne dici ...Cerco questo?)

Insomma, dal coacervo di tutte queste telefonate che si intersecano da varie parti del mondo, emerge in modo abbastanza chiaro che al Salamone Antonino

era stato rimproverato da parte di un compare newyorkese (probabilmente da Giammona Calogero detto Leo) un determinato comportamento tenuto in Brasile, cui certamente si aggiungevano fatti della "famiglia" di San Giuseppe Jato (v. telefonata fra i fratelli Salamone di cui s'e' parlato piu' indietro) e che avrebbero determinato da parte del Brusca l'eco di malumori preludenti ad una sospensione o a una "espulsione" del Salamone Antonino da "Cosa nostra".

Non e' improbabile che a lui venissero rimproverati i contatti col Buscetta, massime dopo che furono accertati contatti fra quest'ultimo e il Badalamenti, che provocarono le feroci reazioni di "Cosa Nostra" nei confronti di stretti congiunti (figli, genero e fratello) del Buscetta delle quali si e' gia' parlato e si avra' occasione di riparlare nella sede opportuna (Si veda a tal fine la trascrizione della telefonata intercettata sull'utenza di Cristofalo Matteo alle ore 5,11 del 17 ottobre 1982 riascoltata in aula all'udienza del 13 febbraio 1987, e particolarmente le frasi profferite da Salamone Nicolo': -" Si', picchi' di dda', di cca' sta' bbanna, cu' e' chi ssa diri dunni vaiu, dunni un vaiu...?" E piu' avanti: -"-...a ccu' amu vistu, a ccu e' chi amu incuntratu..")..

16.- SEGUE:RIENTRO IN ITALIA DEL SALAMONE E SUA
PRESENTAZIONE AI CC. DI AFRICO. CONCLUSIONI.

Codesta, pertanto, la peculiare temperie in cui maturo' il rientro del Salamone in patria e le vere ragioni della sua spontanea consegna ai CC. di Africo.

Se si ha riguardo al fatto che l'arrivo del Salamone in Italia avviene il giorno successivo dell'arresto di Bono Alfredo, avvenuto in Palermo il 24 ottobre 1982, all'aeroporto di Punta Raisi, mentre si trovava insieme con Di Matteo Francesco e Cristofalo Matteo, e si rifletta sulla circostanza che l'arresto del Bono paralizzava la possibilita' di costituzione del "commando" che avrebbe dovuto agire in Brasile, tanto piu' logico e spiegabile nella logica dei fatti cosi' come piu' sopra ricostruiti, appare il rientro e la presentazione "spontanea" del Salamone ai Carabinieri di Africo.

Interrogato a dibattimento il Salamone argomenta dall'opportunita' di avviare un commercio di

pietre dure in Italia, anziche' in Svizzera, e, quindi, del bisogno che aveva di liquidare la pendenza giudiziaria qui, tenuto conto anche del fatto che il periodo di soggiorno da scontare, detratta la carcerazione preventiva relativa al processo del 114, era assai modesto. Sennonche', nel frattempo, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello che aveva ridotto il periodo di soggiorno obbligato, e tutto cio' scombino' i suoi piani (ud. 8 maggio 1986, bob. 4).

Sennonche', una volta inquadrato il rientro di Salamone Antonino negli antefatti ricostruiti attraverso l'esame delle intercettazioni, le sue giustificazioni appaiono sempre meno convincenti. E ancor meno persuasive esse appaiono, ove si consideri che egli avrebbe fatto rientro in Italia senza attendere l'esito del ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore Generale avverso il provvedimento di soggiorno obbligato. Un comportamento incompatibile con lo stile e l'avvedutezza propria del Salamone qual e' descritta in termini addirittura ammirativi dal Buscetta nell'interrogatorio dibattimentale a suo tempo richiamato, e soprattutto con la prudenza e la circospezione testimoniata in modo eclatante anche dal

linguaggio adottato nelle telefonate intercettate (Si v. ad es. la telefonata fra i due fratelli Salamone del 17 ottobre 1982, ore 0,07 sull'utenza di Masi Adalgisa).

Peraltro, preme mettere in risalto alcuni particolari che appaiono singolarmente significativi ai fini dell'indagine che qui si sta conducendo.

All'atto dell'arresto del Bono Alfredo , nel corso di una perquisizione eseguita in casa di Di Matteo Francesco e nella sede della M.C.M. societa' per la quale egli lavorava, veniva rinvenuta la traduzione letterale della relazione di servizio che agenti della DEA avevano redatto in occasione dei pedinamenti eseguiti nei confronti dei Salamone.

Tale documento era stato trasmesso da Ganci Giuseppe (u buffulutu) al Salamone. Se ne ha certa notizia nell'intercettazione telefonica sopra richiamata nel corso della quale l'Antonino dice al fratello :"- Eh, viri ca' nuautri dda' aviamo a' cura (la coda) E successivamente :"- Eh, e c'era una cosa importante...m'ha manno' u buffulutu. U' capisti? ...picchi' a' cosa e' troppu importanti.."

La seconda circostanza da opportunamente sottolineare e' che ilSalamone Antonino tento' di ottenere che la sua presentazione spontanea

venisse, invece, presentata come un arresto dovuto ad indagini dei CC. Sul punto, la Corte, accogliendo l'istanza del P.M. ha assunto la testimonianza del Maresciallo dei CC. Badalamenti Giuseppe, allora Comandante la Stazione di Africo Nuovo, il quale (Ud.Vol.137 f.062884 ss.) ha confermato non soltanto che il Salamone Antonino si era presentato spontaneamente in caserma, tutto "affannato", ma anche che costui gli aveva proposto di dire che egli era stato arrestato per la strada e non in caserma (come invece era avvenuto) con la lusinga che in tal modo i Carabinieri avrebbe meglio figurato.

Se, intanto, - come risulta dalla sentenza-ordinanza del G.I. presso il tribunale di Locri Ielasi Domenico datata 30 novembre 1985 (proc.pen. 153184 RGGI,v. f.624918)- il Salamone si era prima recato in casa di Don Stilo (e cio' collima perfettamente con le condizioni di abbigliamento complessive del Salamone rilevate dal Mar.Badamamenti Giuseppe - v.Dib.Vol.137 f.062895-) com'egli ha altrove ammesso, mentre in questo processo, non a caso, nega tale circostanza, appar piu' che legittimo il sospetto che, viceversa, il Salamone abbia scelto la lontana sede della Calabria proprio in vista dell'aiuto che sperava di

ottenere dal Don Stilo, la cui vecchia amicizia (v. gli elementi di fatto raccolti ed evidenziati nell'ordinanza-sentenza del Giudice istruttore di Locri sopra citata) gli dava affidamento per un trattamento piu' comprensivo (e sperabilmente anche in certo modo compiacente,) da parte delle Forze dell'ordine cui intendeva presentarsi.

In definitiva, da tutto quanto, sia pur sommariamente, ma puntualmente, esposto fin qui, si ricava un groviglio intessuto di intrighi e di scaltri mezzi adoperati al fine di svolgere attivita' illecite al riparo delle regole democratiche garantistiche (peraltro, in se' e per se' sacrosante) con la ragionevole aspettativa dell'impunita'.

Emerge, altresì, la poderosa organizzazione di mezzi e di persone che riesce persino a procurarsi dalla DEA un rapporto di natura riservata, i cui membri con assoluta disinvoltura trasvolano dall'uno all'altro continente, si circondano dei conforts piu' invidiabili, godono delle protezioni piu' insospettate. Ed emerge altresì in modo tanto piu' clamoroso quanto piu' consapevole, informato e approfondito sia lo scandaglio probatorio, come non soltanto le rivelazioni, ma persino, le deduzioni del

Buscetta, uomo che ha respirato la particolare atmosfera che avvolge i misteri di "Cosa nostra", acquistino credibilita' sulla base di precisi riscontri. E tutto cio' la Corte spera fermamente costituisca un monito per tutti coloro che aspirano al conseguimento della verita' nella sua reale essenza, per il trionfo del diritto sul delitto, senza gli inquinamenti dettati da superficiali apriorismi colpevolistici ovvero da malintesi sofismi garantistici che finiscono col travolgere la vera sostanza delle cose.

B) C O N T O R N O

Sommario

1-Generalita' 2-Il siciliano di Contorno 3-Sulle ragioni della scelta del dialetto da parte di Contorno 4-Divari fra Contorno e Buscetta 5-La "Commissione" o "Cupola" di "Cosa Nostra" 6-Sfera di competenza, poteri, responsabilita' della "Commissione" 7-Legittimita' delle captazioni ambientali 8-Credibilita' delle affermazioni del "personaggio" Contorno 9-Le ricognizioni di persona dibattimentali del Contorno 10-Le imprecisioni del Contorno rilevate dalla difesa: loro valutazione 11-L'iniziazione del Contorno e la presenza di Pullara' Ignazio 12-Contorno, Greco Leonardo e D'Agostino Emanuele 13-Contorno e Fidanzati 14-Contorno e il Fondo Favarella 15-Contorno e Bagarella: le chiavi del Fondo Favarella 16-Contorno e Greco Michele 17-Conclusioni

1.-GENERALITA'

Insieme con Buscetta il Contorno rappresenta certamente una pietra miliare del processo per quanto concerne la conoscenza dell'organizzazione mafiosa, i suoi riti, i suoi personaggi: in definitiva, la comprensione del fenomeno nelle sue vaste implicazioni e soprattutto nei suoi aspetti pratici. Ma la funzione della sua "testimonianza" ha un peso e un valore del tutto peculiari, giacche' egli ha vissuto sulla propria pelle la terribile esperienza dell'attentato contro di lui rivolto e il suo racconto tanto altamente drammatico, quanto estremamente preciso nei particolari ci consente di aver finalmente un'idea del "gruppo di fuoco" di "Cosa nostra", delle regole cui si attiene e degli uomini che lo compongono.

Sotto questo profilo le dichiarazioni del Contorno assumono, per la Corte, un carattere veramente prezioso ed emblematico; tale, comunque, dopo averne saggiata l'attendibilita', da poter esser

adoperato come guida in numerosi altri casi d'intervento armato dell'organizzazione criminosa. Di piu', il racconto del Contorno e' riscontrato dalla generica , avendo la perizia collegiale disposta sui reperti rinvenuti dopo gli omicidi Bontate, Inzerillo, Dalla Chiesa, e il danneggiamento della gioielleria Contino, accertato - come meglio poi si vedra'- che a sparare in varie circostanze fu sempre lo stesso fucile mitragliatore Kalaschnikov.

Tale risultato della cui fondatezza non e' lecito dubitare, anche perche' coincide con quelli operati dalla polizia scientifica come in altra parte della presente sentenza sara' rilevato col necessario indugio consente di conferire alle dichiarazioni del Contorno sul punto una vera e propria patente di attendibilita'.

La quale non puo' non riverberare positivamente sull'attendibilita' generica del personaggio, peraltro dimostrata sotto altri profili in Cap. I, paragr. 6 ss.

Ora l'accorta ed agguerrita difesa ben s'e' resa conto della gravita' a fini probatori dell'apporto delle dichiarazioni del Contorno ,e ha,

intelligentemente pensato di screditarne l'attendibilita', facendole oggetto degli strali piu' disparati, nel disperato tentativo di far breccia nella granitica versione dei fatti resa dal Contorno fin dalla sede istruttoria.

Di passaggio converra' dire che il racconto dell'attentato, nella sua vivida icasticita' e nella sua meticolosita' espositiva, ha mantenuto a dibattimento tutta la sua potenza drammatica, pur nella versione spontaneamente fornita dall'imputato attraverso il frequente ricorso al costruito e al frasario dialettale, attraverso anacoluti e frasi smozzicate, comunicando negli astanti (e ne costituisce inequivocabile riprova per mezzo dell'ascolto delle bobine di registrazione l'assoluto silenzio che cadde nell'aula nei momenti della rievocazione dell'episodio da parte del Contorno) la tragica atmosfera in cui il fatto delittuoso si svolse.

Durante il corso del lungo interrogatorio del prevenuto dichiarante, la Corte - come gia' accennato nel paragr.6 della Parte I, - ha proceduto all'esame dei coimputati collaboranti, richiedendo nel dibattimento non semplici e facili conferme delle rivelazioni raccolte durante la formale istruzione, bensì rievocazioni pressoché totali di tutti i

fatti, dei nomi, delle circostanze, delle motivazioni, delle fonti, cercando di chiarire le eventuali oscurita' o di colmare le inevitabili lacune cui nel corso della compiuta istruzione si fosse incorsi, rivivificando nel fervore di un infuocato contraddittorio, una per una le costruzioni sulle quali si edificava l'intera impalcatura accusatoria e, per converso, saggiando la consistenza delle tesi difensive. Sarebbe stato, invero, troppo facile procedere alla semplice "conferma" delle posizioni probatorie assunte in istruttoria; ma la Corte desiderava apprendere dalla viva voce dei protagonisti le terribili rievocazioni dei delitti di cui il presente processo deve occuparsi, avvertirne il tono, saggiarne le pause, indovinarne le segrete motivazioni, apprezzarne le reazioni immediate, spiare il lampo degli sguardi, i gesti improvvisi, valutarne la spontaneita' degli accenti.

Tutto cio' comportava un lungo, estenuante dispiegarsi della fase istruttoria dibattimentale, reso tanto piu' ansiosamente spasmodico dalla necessita' di procedere a ritmi serrati, imposta dalla minaccia di rappresaglie incombenti sugli imputati dichiaranti.

Pertanto, in ore ed ore di interrogatorii snervanti, utilizzando anche le ore pomeridiane, senza

risparmio di forze e con assoluta noncuranza della terribile fatica, cui ogni membro della Corte, gli imputati e gli stessi difensori venivano sottoposti, si e' riusciti a condensare l'immane materia in un ragionevole numero di udienze, senza che - peraltro - le esigenze del contraddittorio, e in generale, quelle dell'approfondimento sotto ogni angolo visuale, dei temi-base del processo restassero in qualche modo sacrificate.

Come si e' gia' anticipato, il valore e il peso delle dichiarazioni del Contorno non potevano sfuggire al folto stuolo di sagaci difensori, che, intuito il grave pericolo rappresentato per le sorti dei loro difesi da una puntuale conferma dibattimentale delle accuse del medesimo (dopo il clamoroso insuccesso dell'assurda ricusazione del Presidente) hanno cercato, frugando in ogni andito dimenticato del carteggio processuale, e sfruttando ogni facile antinomia, - inevitabile nel carosello vorticoso di dichiarazioni che caratterizza il presente processo cumulativo, - d'incrinarne in toto la credibilita'.

Questa Corte, quanto agli argomenti d'ordine generale, ritiene d'aver con lo scrupolo e l'impegno consentanei alla delicatezza dell'argomento adempiuto

all'obbligo di motivazione che su di lei incombe nella Parte I dedicata onninamente alle valutazioni probatorie delle propalazioni degli imputati collaboranti.

Quanto, invece, ai riferimenti specifici, un'adequata confutazione delle argomentazioni difensive trovera'conveniente sistemazione nella parte del presente provvedimento dedicata al tentato omicidio di Contorno e Foglietta.

Intanto, qui giovera' ribadire che nulla la difesa ha lasciato d'intentato al fine di scalfire la "testimonianza" del Contorno proprio nella parte in cui egli narra la sua tragica esperienza vissuta il 25 giugno 1981.

A tal fine l'argomentazione piu' ricorrente appare quella relativa al fatto che il Contorno, nel descrivere l'attentato di cui fu vittima, presupponga tutta una strategia programmata di esso, laddove nessuno - secondo i difensori - sarebbe stato in grado di stabilire l'itinerario da lui seguito nel ritornare dalla casa del padre.

A tal uopo,altrove (v. tentato omicidio di Contorno e Foglietta) viene osservato come il Contorno aveva avuto in prestito l'auto dalla suocera, e quindi doveva restituirla a costei che risiedeva in questa via Conte Federico,161

Ma, di piu', egli aveva preso a bordo il Foglietta prendendo, quindi, impegno di riaccompagnarlo a casa.

Orbene il detto ragazzo abitava in via Conte Federico 163, e pertanto, la discesa della via Giafar era da considerare un passaggio obbligato, stante che la circostanza del trasporto del ragazzo a bordo dell'auto del Contorno, doveva gia' esser stata segnalata da chi spiava le mosse della vittima dell'attentato.

Si aggiunga a tutto cio' che la presenza del ragazzo Foglietta accanto al Contorno e' dato acquisito con cristallina certezza soltanto a dibattimento, in seguito all'audizione del detto teste, il quale - dopo aver cercato di eludere il dovere di testimoniare, non presentandosi, nonostante le reiterate citazioni -, costretto, poi, ad esser presente dinanzi alla Corte dall'ordine di accompagnamento, tento' di negare la sua presenza accanto all'imputato dichiarante nel fatale giorno dell'attentato.

Invero, il Foglietta solo al P.M. che l'interrogava aveva ammesso di trovarsi, allorché fu ferito con colui che chiamava Totuccio Lombardo

(cognome, com'e' noto della madre del Contorno, che costui usava per dissimulare la propria reale identita', essendo latitante); mentre, quando - a distanza di qualche tempo - venne interrogato dal Giudice istruttore cambio' versione, assumendo d'esser stato ferito in altro luogo e precisamente nei pressi d'una tabaccheria.

Si rese necessario, pertanto, il fermo richiamo del Presidente della Corte al Foglietta, con l'esortazione di dire la verita' e il successivo arresto provvisorio del teste, che - finalmente - dopo esser stato convenientemente appartato, si decise - da prima in modo ambiguo ("E' come diceva lei"-disse in quel caso al Presidente) - poi in modo del tutto esplicito (Ero con Contorno che mi ha visto alla farmacia e mi ha dato un passaggio. E...mi e' successo questo!...E sono stato ferito") ad ammettere che la versione resa al P.M. era quella veritiera. (E si consideri che la indicazione del luogo in cui il ragazzo era stato ferito risultava gia' dalla deposizione di Di Fresco Antonino, il quale aveva trasportato il giovane ferito al Pronto soccorso, nonche' dal ritrovamento nell'auto assaltata di un suo cappellino macchiato di sangue).

Or se si riflette che solo la vigile energia della Corte ha impedito che in qualche modo venisse falsata o comunque intorbidata la verita' dei fatti, e le difficolta' processuali incontrate (ben note, del resto, a chi conosce funditus la realta' siciliana) si collegano con l'insistenza dei difensori a che il teste deponesse a dibattimento, con la sua renitenza a presentarsi, e con tutto il suo comportamento processuale, si ha, innanzi tutto una sommaria idea di tutte le difficolta' e asperita' offerte da un processo del genere, e, in secondo luogo si consegue la convinzione che la deposizione del Foglietta, ove si fosse rivelata conforme alle aspettative della difesa, sarebbe stata adoperata come una formidabile leva per scardinare l'impianto accusatorio che, in merito alle modalita' ed ai personaggi coinvolti nel tentato omicidio che lo concerne, poggia sul racconto di Contorno, (oltre che, naturalmente sui dati obiettivamente ricavabili dalla generica).

Racconto che ha conservato a dibattimento - come gia' rilevato - nella, comprensibilmente concitata, ma lucida esposizione del narratore (che, in questo caso, rivestendo anche la qualita' di persona offesa dal reato, merita per cio' stesso una maggior credibilita'.

di quella che, sulla base dell'odierna tendenza giurisprudenziale, potrebbe esser attribuita a un coimputato) non soltanto tutta la sua lancinante carica drammatica, ma anche la perfetta coordinazione di tempi, l'armonica concatenazione degli avvenimenti, la rutilante lucidita' e l'accattivante semplicita' dei mezzi espressivi, si' da dare un'immediata sensazione di vericidita', di cui pur va tenuto - sulla base delle pregresse considerazioni (V. Parte I, paragr. 5) il debito conto.

D'altro lato, va qui convenientemente anche sottolineato, perche' se ne traggano tutte le conseguenze possibili proprio in ordine all'attendibilita' specifica del personaggio in esame, come quest'ultima risalti, in seguito ai cennati frangenti processuali, in tutta la sua adamantina consistenza; massime ove si considerino le riluttanze iniziali del Contorno (tratteggiate gia' in Parte I, paragr.6) a far persino il nome del ragazzo cui si accompagnava al momento dell'aggressione subita e la sua originariamente assoluta negazione di trovarsi in compagnia in quell'occasione, e tutta la serie di difficolta' processuali, gia' accennate cui dette luogo l'escussione del Foglietta, le quali sottintendono un surrettizio lavoro extraprocessuale

che non ha ottenuto il suo scopo per l'estrema risolutezza di chi dirigeva il dibattimento.

E non senza ragione v'e' chi ricollego' l'uccisione di un cugino del Contorno, Lombardo Salvatore, avvenuta la stessa sera della testimonianza del Foglietta, a quest'ultima, interpretandola come feroce sanzione per promesse non potute, poi, mantenere, a causa della probabilmente inaspettata reazione della Corte di Assise.

2.-IL SICILIANO DI CONTORNO.

A proposito del modus loquendi del Contorno non puo'di certo la Corte trascurare quello che segno' un momento non certo facile del processo, allorché fra i tanti ostacoli frapposti all'agile andamento del dibattimento, si delinea' anche quello attinente alla comprensibilita' del linguaggio adoperato dall'imputato.

Certo non puo' disconoscersi che l'uso insistito del dialetto da parte del Contorno, in uno con la rapidita' con cui egli e' solito pronunciare le parole, destasse qualche difficolta' di precisa comprensione da

parte dell'uditorio. E che da parte di qualche difensore non siciliano si potessero elevare dei legittimi dubbi sul significato di qualche espressione, appare del tutto comprensibile. Ma che, come, tuttavia, avvenne, si determinasse l'impasse di tutta una serie d'interventi volti a richiedere una vera e propria coercizione (peraltro inammissibile, giacche nemo ad factum cogi potest) nei confronti dell'imputato al fine di farlo esprimere in lingua, e non in dialetto, provenendo essi da professionisti conterranei dell'imputato, appare di molto meno comprensibile, per chi si ponga da un'ottica obiettiva, scevra da interessi di parte.

Da taluno si argomentava, rispetto alla facile obiezione concernente l'impossibilita' di accolturarlo improvvisamente in merito, che, viceversa, egli in un processo svoltosi a Roma, si era espresso in perfetto italiano.

Per contro, il Contorno, alle esortazioni del Presidente, il quale doveva fronteggiare tutta una serie d'interventi difensivi di cui non era facile discernere il reale intendimento, ribatteva che la lingua italiana -"Non la conosco, non la conosco"- E' un'abitudine naturale, signor Presidente- No, signor Presidente, italianu unni sacciu! Sugnu zeru

d'italianu! E comu mi fici matri natura parlo!- Si mi capita, quaccheruna ci a' mettu!"

E in realta' si e' gia' visto come - a prescindere da una questione puramente fonetica relativa alla precipitazione delle parole - il dialetto del Contorno fosse capace di conseguire risultati apprezzabili sotto il profilo della icasticita' e del coinvolgimento dell'uditorio.

Peraltro, stante la difficolta' d'intendere il Contorno, nei limiti ristretti in cui questa veramente esisteva (sempre per i non isolani) era da attribuire alle cadenze particolari ed alle imperfezioni di pronuncia sopra evidenziate, il Presidente, per chiudere la polemica, protrattasi veramente oltre misura, accogliendo l'apprezzabile suggerimento d'uno dei difensori, si offri' di rendere in italiano, di volta in volta, quelle frasi o quei termini che potevano offrire, in sulle prime, qualche difficolta' d'interpretazione a persone di altre Regioni d'Italia.

Memorabile l'intervento di un valente patrocinatoro che, indubitatamente trascinato dalla diffusivita' endemica di certe reazioni emotive di massa (va ricordato a chi legge che in aula si trovavano centinaia di persone) s'era vigorosamente

associato al coro di proteste sul "linguaggio" dell'imputato collaborante; mentre, poco tempo dopo, dimenticandolo, aveva fatto delle osservazioni che presupponevano la perfetta comprensione delle parole del Contorno.

Se si tien conto che anche altri imputati s'erano avvalsi spesso del ricorso al dialetto (che offre senz'alcun dubbio sia nei costrutti sia nei termini - com'e' noto anche in letteratura - risorse inesauribili di vivacita' di espressione e di freschezza lessicale - non appare fuor di luogo il commento bonariamente sarcastico del Presidente della Corte al termine dell'interrogatorio dell'imputato Labruzzo Mario, il quale aveva a lungo (e simpaticamente) condotto le proprie difese nel piu' puro e insistito frasario gergale: "- Diamo, dunque, atto che il siciliano del Labruzzo e' perfettamente comprensibile da tutti, fors'anche a qualche non siciliano che si trova in aula!..."

D'altro canto la Corte, al fine di sciogliere ogni dubbio e facilitare la comprensione del linguaggio usato dal Contorno, ha disposto una versione in lingua del lungo interrogatorio dibattimentale, affidandola al prof. Santi Correnti.

3.- SULLE RAGIONI DELLA SCELTA DEL DIALETTO DA PARTE DEL CONTORNO.-

Sennonche' quest'ultimo, cui si deve una impeccabile e "ragionata" traduzione e un prezioso lessico di linguaggio mafioso, forse esondando dai compiti affidatigli, ha ritenuto di dover spiegare il ricorso continuo del Contorno al dialetto con la volonta' "di farsi intendere dagli altri imputati".

Cio' in quanto il perito ha riscontrato numerosi esempi di vocaboli italiani anche non proprio usuali adoperati dal Contorno.

Cio' tuttavia non basta a far condividere la tesi del perito, che non tien conto del fatto che gli altri imputati erano perfettamente in grado di intendere l'italiano usato durante il corso del dibattimento (e se ne hanno attraverso la lettura dei verbali prove concrete) e che, per contro, allorquando - come nel processo di Roma, cui si e' prima alluso il Contorno si era espresso (o aveva tentato di esprimersi) in lingua era caduto in clamorosi equivoci, confondendo ad es.o facendo confondere, per incomprensione verbale, i due fratelli Bono, il ruolo di Zaza Michele nei confronti di Greco

Michele, usando espressioni del tipo: "- Io no, pero' facevo parte della comunita' europea, chiamiamo!"

Pertanto, non v'e' ragione di non credere alle proteste del Contorno (piu' sopra integralmente richiamate) di non esser padrone del maneggio della lingua italiana.

Ed infatti, parlare una lingua, esprimersi per mezzo di essa con la dovuta precisione e padronanza non coincide con l'uso di qualche vocabolo piu' o meno colto, ma s'identifica anche col disinvolto controllo dei periodi e delle frasi, con l'uso appropriato dei costrutti.

Eppertanto, e' piu' che naturale che il Contorno, reduce da consimili disavventure lessicali e linguistiche, trovandosi in terra di Sicilia e quindi in condizione di poter essere inteso dalla generalita' degli astanti, abbia adoperato il mezzo piu' congeniale ch'era alla sua portata per esprimersi in assoluta liberta' con la sicurezza di non travisare il proprio pensiero.

4.-DIVARI FRA CONTORNO E BUSCETTA.-

Ma anche se il Contorno, come si e' accertato sin qui sotto vari profili appare genericamente attendibile, questa Corte non ne ha mai supinamente recepito le dichiarazioni, laddove non ne abbia contemporaneamente riscontrato l'attendibilita' specifica, consistente o in un'omologa affermazione di altro soggetto, ovvero nella circostanziata e convincente ricostruzione di un avvenimento, ovvero nella ricorrenza di altro, serio elemento, aliunde risultante dal processo.

Su alcuni punti, invero, della cosi' incandescente materia processuale si sono verificate fra le asserzioni del Contorno e quelle del Buscetta talune divergenze delle quali, a suo tempo, si e' data congrua dimostrazione (V. Parte I paragr. 6). Tra queste, in primo luogo va considerata la discordanza in merito alla composizione della c.d. "Commissione".

Sull'esistenza, tuttavia, di tale organo non sussiste fra i due il minimo contrasto. E di cio' la Corte ha tenuto il debito conto quando ha dovuto, innanzi tutto, affrontare il tema relativo all'esistenza di un vertice dell'articolata organizzazione.

5.- LA "COMMISSIONE" O "CUPOLA" di "COSA NOSTRA".

Grave problema, adunque, che questa Corte ha dovuto risolvere e' quello concernente l'esistenza di un supremo organo sovraordinato, in cui si rastremi la struttura operativa di "Cosa nostra".

A tale organo chiamato variamente "Commissione" o "Cupola", fanno espresso riferimento sia il Buscetta sia il Contorno, sia anche Marsala Vincenzo.

Ma la sua reale esistenza risulta inconfutabilmente da esigenze logiche, come sottolineato nel corso della discussione finale da parte del P.M..

Ed invero, l'articolazione paramilitare dell'organizzazione, quale si evince dalla stessa terminologia riferita da piu' parti (e coincidente nella sostanza, se non talora nella forma, con quella adottata dalla mafia americana di patente derivazione siciliana): - "soldato", "capodecina", "Capomandamento", "Rappresentante" in seno alla "Commissione".

E la struttura dell'organizzazione rispecchia un singolare "melange" fra l'impostazione "familista" di

essa, che ne sta sicuramente alla base, e le necessita' derivanti dal suo aspetto armato in cui si sostanzia la potenzialita' aggressiva ed intimidatrice dell'associazione.

Che la base dell'associazione "Cosa nostra" arieggi a riprodurre l'ambito familiare e' risultato indiscutibile della osservazione piu' superficiale.

La "famiglia" acquista un significato protettivo del singolo individuo al cui pieno dispiegarsi e' necessaria l'assoluta solidarieta' fra i membri e l'impenetrabilita' degli interna corporis da parte di ogni sguardo indiscreto.

Ed appare ovvio che proprio l'ambiente familiare di ciascun individuo venga sfruttato al fine di conseguire tali risultati, com'e' palese da un'indagine, anche la meno approfondita, sugli stretti vincoli di sangue esistenti fra molti degli aderenti a "Cosa nostra".

Il che autorizza a trarre gia' dal vincolo parentale elementi indiziari a carico di un soggetto, perche' l'esperienza suggella l'osservazione della maggior diffusivita' dell'organizzazione nell'ambito delle comunita' ristrette.

Pertanto, le rivelazioni degli imputati dichiaranti - e segnatamente quelle del Contorno

e del Buscetta - ricevono una prima, formidabile conferma attraverso il ricorso ai canoni logici.

Una struttura qualsivoglia che abbia una sua precisa e articolata organizzazione funzionale, non puo' prescindere da un vertice che ne sovrintenda le manifestazioni, ne reprima le intemperanze disciplinari, risolva le controversie territoriali, provveda alla vita ed alle necessita' delle singole "famiglie".

Si tratta di insopprimibile esigenza interna alla stessa struttura, la cui articolazione presuppone una ramificazione di competenze in senso sempre piu' lato e responsabile.

Un'organizzazione di carattere capillare, di cosi' patente diffusibilita', dotata di mezzi cosi' vasti e sofisticati, materiata di luciferina protervia, tale, comunque, da spingerla sulla strada dello scontro armato nei confronti delle Istituzioni costituite, attraverso l'attacco improvviso e surrettizio contro soggetti che rappresentavano i cardini dello Stato, non puo', di certo, logicamente prescindere da un vertice, in cui essa si riassuma, s'identifichi e si riconosca.

D'altra parte, la necessita' di difendersi contro le insidie interne ed esterne, di assicurarsi

il predominio e il controllo degli affari tanto piu' loschi quanto piu' lucrosi, e particolarmente, oggi, il monopolio del fiorento traffico della droga, non puo' che comportare l'esigenza di strategie coerenti ed unitariamente concepite e coordinate.

Pertanto, le indicazioni, precise e dettagliate del Buscetta sul punto, che da' un nome ai vari componenti della c.d. "commissione" succedutisi nel tempo, vengono riscontrate, sia pur con talune gia' rilevate discrepanze, anche dal Contorno; e ulteriormente poi da Marsala Vincenzo, il quale di recente ha ammesso di far parte dell'organizzazione "Cosa nostra", come gia' il padre Mariano, fatto scomparire il 4 febbraio 1983 in Vicari.

Ma, anche a prescindere da tale tipo di riscontri, uno ve n'e', nell'immenso carteggio processuale de quo, che appare alla Corte (che ha a lungo meditato sul grave e delicato tema) meritevole di estrema attenzione e di specifica ed insistita considerazione.

Si tratta dei risultati delle intercettazioni ambientali effettuate nel bar Violi in Canada, cui converra' accennare con l'opportuno e necessario indugio.

Ed invero, un'organizzazione che - come s'e' visto - abbia una articolazione e un regolamento di natura gerarchica (com'e' desumibile dalla succennata terminologia) comporta un valore fortemente ed univocamente indiziante delle stesse qualifiche minori. La qualifica di "rappresentante" della famiglia non ha alcun significato ove non s'inquadri in un organismo in apicibus, nei cui confronti tale funzione rappresentativa vada esercitata.

Nella conversazione fra Violi Paolo, Sciara Pietro, Cuffaro Carmelo e Cuffaro Giuseppe, registrata alle ore 16,53 del 22 aprile 1974, lo Sciara dice testualmente (Vol.136 f.466478) al Violi: "-Allora, Paolo, prima di bere questo cappuccino io ti debbo fare una bella sorpresa...E' una sorpresa, una sorpresa affettuosa, di cui sono al corrente perche' ce l'ho nel cuore...Prima di ogni cosa, Carmelo e' rappresentante di Provincia, e rappresentante di paese, naturalmente il suo paese.

CUFFARO C.:-"Il mio paese, esatto".

SCIARA:- " Si' e' con la provincia d'Agrigento...."

E piu' avanti :

CUFFARO C.:-"Esatto, Capo provincia e' zi' Peppe."

E piu' in la':

CUFFARO C.:-"Vostro compare e' Capo mandamento, lo sapete..."

.....

SCIARA: "...Qui, naturalmente, io ho una lettera di Zi' Peppe, personale di Zi' Peppe che dice effettivamente che Carmelo e' rappresentante. Pinuzzu e' un impiegato."

CUFFARO C.:-" Cio' e' stato fatto secondo le norme".

E passim:

(f.466479)

CUFFARO C.:-" Giovanni e' la stessa cosa

.....

CUFFARO C.:-" Fa parte della famiglia di Siculiana

CUFFARO C. (f.466486)- "E' il rappresentante di Palma Montechiaro, e' un villaggio."

VIOLI:-"Dunque, a Palermo com'e' la situazione? Sono sempre a rovescio..."

(f.466488)

CUFFARO C.:-" A Palermo, debbono passare molti anni di riorganizzazione..."

(f.466490)

CUFFARO C.:-"Si', ma egli e' ancora Capo Provincia...."

Emergono in modo inconfutabile da tali intercettazioni la struttura, le qualifiche, le medesime terminologie di cui han parlato sia Buscetta sia Contorno (v. per quest'ultimo UD 11 aprile 1986 pp.16 ss.).

E appare identico il modo d'inviduazione dei componenti la societa' segreta (del tutto consono alle denominazione "Cosa nostra" di essa v interr. Contorno.ud.del 14 aprile 1986 p.116).

Peraltro (sia detto di passaggio) proprio riguardo tale mezzo di presentazione e di individuazione all'interno dell'organizzazione, si ha un altro clamoroso riscontro nell'intercettazione telefonica sull'utenza telefonica 379124 bobina 1 parte Ia (Vol.63/R f.072849).

Parla Mutolo Gaspare che al proprio interlocutore dice ad un certo punto: "- Senti... uno e' come te e come me..."

6.- SFERA DI COMPETENZA ,POTERI, RESPONSABILITA' DELLA"COMMISSIONE".

Anche qui la parola del Contorno riceve riscontri di carattere positivo. Resta, tuttavia, da

precisare quali realmente fossero i compiti dell'organo di direzione dell'associazione, e quali le responsabilita' dei singoli componenti la Commissione stessa.

Il Buscetta che, per le ragioni gia' esposte, e' da considerare il piu' informato degli imputati collaboratori sui punti nevralgici dell'organizzazione di "Cosa nostra", aveva in istruttoria affermato che "nessun grave delitto poteva esser compiuto nell'ambito della competenza territoriale senza previa deliberazione conforme da parte della "Commissione".

Sennonche' a dibattimento, opportunamente interrogato sul punto, focalizzo' quanto gia' emergeva fin dalle sede dell'istruzione formale sulla base delle stesse dichiarazioni del Buscetta.

Infatti da quanto risultava da codeste asserzioni alcuni gravi delitti erano stati compiuti all'insaputa della "Commissione" (v.ad es. l'omicidio del Procuratore della Rep.ca di Palermo, dott. Costa Gaetano ad opera di Inzerillo, il quale voleva con cio' dimostrare che anch'egli era capace di agire senza informare ed anche, quindi, contro il volere della "Commissione" medesima; ed anche l'uccisione del Procuratore Generale dott.

Scaglione era stata compiuta all'insaputa di Bontate Stefano e di Badalamenti Gaetano), -v. sul punto interr. dibattimentale del Buscetta, udienza del 4 aprile 1986, .f.010673-

Invero, nonostante tutte le difficoltà procedurali continuamente frapposte all'interrogatorio del Buscetta da parte del Presidente, attraverso opportune e necessarie domande a chiarimento di quanto sostenuto in istruttoria dall'imputato collaborante, si e' riuscito a conoscere che i valori tradizionali cui l'interrogato aveva fatto riferimento "erano stati sovvertiti" (Ud. 4 aprile 1986, f.010691) in quanto ad es. Greco Giuseppe cl.1952 detto Scarpazzedda, era individuo che secondo il Buscetta agiva "autonomamente", cioe' commetteva delitti senza nemmeno avvisare i capi; e che la regola "poteva essere "interrotta" (vale a dire "violata") anche da altre persone autonomamente.

E di rincalzo il Contorno sempre a dibattimento (UD... 15 aprile 1986): -"Pittantu, dici nuatri semu latitanti, e semu cunsumati, chiddi chi sunnu liberi si cunsumanu, e facevano...proprio tante COSE LIBERE, SENZA NE' CUMMISSIONE NE' NENTI!".

Sulla base di tali importanti risultati, la Corte di Assise, consapevole dell'estrema delicatezza

di tutta la materia sottoposta alla sua disamina, respingendo gli automatismi assiomatici, ha ritenuto di dover riscontrare, alla luce delle acquisizioni probatorie comunque emergenti dall'immenso carteggio processuale, tutti gli elementi specifici che indicassero un collegamento o un interesse diretto del singolo personaggio alla commissione dell'omicidio.

Di volta in volta, dandosi carico di questa certosina ricerca, al fine di ricercare e ritrovare le singole responsabilita' degli elementi costituenti il vertice di "cosa nostra" nell'enorme numero di uccisioni che la Corte di Assise doveva giudicare in questo processo.

La Corte ha comunque fermamente respinto una forma di responsabilita' obiettiva, qual era quella propugnata sostanzialmente dall'accusa, che appare del tutto incompatibile con i criteri basilari della nostra civilta' giuridica e che si rivela, alla luce di un'obiettiva e approfondita disamina, anziche' un perfetto sillogismo, un semplice entimema.

9.-LEGITTIMITA' DELLE CAPTAZIONI AMBIENTALI.

Giova a questo punto ricordare che la Corte si e' occupata della legittimita' dell'utilizzazione delle captazioni ambientali acquisite presso il bar-latteria Violi dalla Polizia Canadese, contestata da taluno dei difensori, rilevando come (V. ordinanza dibattimentale in data 28 febbraio 1986) non era ravvisabile alcun contrasto delle predette con l'ordine pubblico italiano, in quanto assunte conformemente alle disposizioni allora (esse si protrassero dal 22 aprile al 10 maggio 1974) in vigore nel predetto Stato estero.

Peraltro, si fece anche osservare che l'uso di tale mezzo meccanico non appare incompatibile col concetto di ordine pubblico ex art. 31 delle preleggi, disposizione la quale attiene al complesso normativo che regola l'ordinato svolgimento della vita sociale in riferimento alla collettivita', mentre l'art. 15 della Costituzione attiene alla sfera privata dell'individuo e contiene una riserva di legge che, nel caso di specie, va riferita alla legislazione del luogo ove e' stato assunto il mezzo di prova.

In definitiva, la Corte, muovendosi sui principi stabiliti dalla Corte di Cassazione (v. sent. Cass. 27 febr. 1984, Tumminaro) ha ritenuto la piena utilizzabilita' di tale tipo di prova ai fini della

formazione del libero convincimento del giudice, sempre che si tratti di atti assunti nel rispetto della normativa vigente nello Stato estero, e salvo il limite dell'ordine pubblico.

Invero, il principio costituzionalmente sancito della inviolabilita' dei mezzi di comunicazione privati, non costituisce un diritto soggettivo perfetto, sibbene un interesse legittimo, che tale diviene, allorché esso non si contempera bene con le esigenze pubbliche. Ecco perché esso non può mai nella sua assolutezza contrastare coi principi dell'ordine pubblico, mentre una discordanza può soltanto profilarsi fra la concreta manifestazione dell'eccezione al di fuori dell'ambito della legalita'.

8.- CREDIBILITA' DELLE AFFERMAZIONI DEL "PERSONAGGIO"CONTORNO

Come precisato retro (paragr. 2) nulla è stato lasciato d'intentato al fine di screditare irrimediabilmente l'attendibilita' probatoria del Contorno.

Si e' gia', per contro, osservato come sulla base delle rilevazioni fin qui operate, il risultato dell'esame critico e dei riscontri di cui si e' fatto anteriormente cenno deponga per la piena attendibilita' delle indicazioni del personaggio in esame.

Ed invero, oltre a tutte le gia' evidenziate rilevanze processuali, appare opportuno esaminare alcuni aspetti del processo maturatisi a dibattimento che conducono univocamente alla conclusione di un meritato affidamento alle dichiarazioni del Contorno, il quale ha dimostrato, con i fatti, di essere al corrente degli avvenimenti, dei personaggi, dell'ambiente di cui ha lungamente parlato.

9.-LE RICOGNIZIONI DI PERSONA DIBATTIMENTALI DEL CONTORNO.

A tal uopo, sembra necessario intrattenersi sulle ricognizioni di persona effettuate dal Contorno a dibattimento.

Giova premettere che, stante la colossale attivita' istruttoria esperita nel processo, pochissime furono in quella fase le ricognizioni di persona eseguite dai principali accusatori.

A cio' ha cercato di sopperire la Corte in dibattimento, che ha accolto le richieste in tal senso avanzate dalla difesa.

Sono stati oggetto di positivo riconoscimento, non soltanto con l'adozione di tutte le garanzie previste dal Codice di rito penale per tale tipo di mezzo istruttorio, ma perfino con l'ulteriore accorgimento di far scegliere ai difensori le persone di qualche somiglianza che si sarebbero allineate insieme con l'imputato da riconoscere, Spadaro Francesco ed i figli di Prestifilippo Giovanni, anche se per questi ultimi il Contorno non ha saputo indicare il nome proprio di ciascuno (che erano Prestifilippo Girolamo e Prestifilippo Santo).

Cio' conferma ulteriormente la conoscenza effettiva e approfondita delle persone e dell'ambiente da parte del Contorno, e le sue doti di penetrante e fredda attenzione al mondo che lo circonda.

Si ribadiscono in tal modo le linee essenziali del personaggio che gia' la Corte ha avuto modo di mettere in luce.

E quest'ultimo appare in tutta la sua reale essenza di uomo sanguigno, faticcio, istintivo, ma sempre deciso e freddamente determinato: le doti che

gli hanno permesso di salvarsi la vita, reagendo con fredda determinazione all'assalto micidiale del Kalaschnikov maneggiato dal Greco Giuseppe cl.1952 "Scarpazzedda ", quelle stesse che gli avevano valso nell'ambiente la denominazione di uomo "valoroso" che, accanto alla sua irreperibilita' (ragione del nomignolo appioppatogli "Coriolano della Floresta") costituivano i termini della fama di lui in seno all'organizzazione.

Furbizia non comune, spirito d'intraprendenza, rapidita' di reazione, prontezza di riflessi messi in luce anche a dibattimento, sia quando reagiva con determinazione alle provocazioni numerose nel corso del suo lungo interrogatorio provenienti da coimputati, sia nel ribattere a chi lo interrogava, intuendo, con notevole rapidita' l'eventuale insidia o, comunque, la finalita' recondita della domanda.

Indimenticabile la secca, risentita ed insieme mordace, risposta alla domanda quanto mai pretensiosa di un avvocato (il cui momento storico la televisione impietosamente reitero' con insistenza in apposito special) diretta a conoscere l'abbigliamento di "Scarpazzedda" allorquando rivolse contro di lui il micidiale mitragliatore di fabbricazione russa:

-Avvocatu, un' cci u' possu indicari picchi'nu'

mumentu di tensioni...Vulissi vidiri si cci veni un attentatu a iddu, se si ricorda l'abito. L'occhi mi nisceru i' fora. Chi discursi sta facennu? Doppu erano deci, i personi eranu deci, pircio' unni putia cuntrullari unu!!!" (Ud.Vol.38 f.015009)

10.- LE IMPRECISIONI DEL CONTORNO RILEVATE DALLA DIFESA:LORO VALUTAZIONE.

Due, in sostanza le indicazioni del Contorno che la difesa ha contestato sulla base di idonea documentazione, i cui attestati comproverebbero che egli dice il falso, dimostrando in tal modo la sua abitudine e capacita' alla menzogna.

Il primo episodio contestato e' quello relativo alla presenza di La Mantia Gaspare e La Mantia Matteo la sera dell'attentato nei suoi confronti.

Dice infatti in merito il Contorno in sede istruttoria, non allorquando narra del suo tentato omicidio, bensì in un successivo interrogatorio : "Dal punto in cui mi fu teso l'agguato io riuscii ad abbandonare la macchina dinanzi al loro negozio, e padre e figlio erano la' e mi videro fuggire, nonche' videro coloro che tale agguato mi avevano teso ".

Al dibattimento, in realta', egli e' molto piu' generico, affermando che quando si verifico' l'attentato " gente ce n'era tanta,pero' - capira' - un fattore del genere nessuno ha visto niente, perche' come infatti quando arrivo' la polizia andarono a cercare unni c'era a'machina, nun e'cchi eru a' circari unni cumincio' u' fattu!

Comunque, l'asserzione del Contorno nel corso dell'istruzione formale, anche se non esatta - (com'e' stato comprovato in dibattimento sia documentalmente sia con apposita prova testimoniale, in quanto il La Mantia Gaspare trovavasi ricoverato in quei giorni presso l'Ospedale Niguarda di Milano e il figlio Matteo lo aveva accompagnato) puo' esser facilmente spiegata non soltanto con la concitazione del momento (piu' che comprensibile) ma anche e soprattutto con quel meccanismo di natura psicologica che soccorre in piu' occasioni, e che si colloca - secondo i risultati della psichiatria moderna - fra gli errori della memoria piu' comuni, diffusi e surrettizi (Ferrio Carlo, Trattato di psichiatria clinica e forense, II, UTET, Torino, 1959).

E' l'ipotesi del c.d. "deja vu", che consiste nel ricordo di un fatto, oggetto di frequenti precedenti visioni abitudinarie, che in circostanze simili, e particolarmente nella medesimezza dei luoghi, ritorna alla memoria con una collocazione temporale diversa da quella effettivamente verificatasi.

Peraltro, come a suo luogo notato, al momento dell'attentato, si trovava effettivamente aperto l'esercizio commerciale dei La Mantia (vedasi testimonianza di La Mantia Rosa (Vol. 31/R f.065634); e nulla toglie che il Contorno, nell'orgasmo particolare di quegli interminabili istanti ("mi nisciero l'occhi i' fora!") abbia potuto scambiare le sagome, intraviste in loco, appartenenti in realta' a persone estranee al negozio, con quelle che di solito vedeva in quel luogo durante un tragitto in auto per lui familiare.

Ma cio' che va convenientemente all'uopo messo in risalto e' che l'errore della memoria era in questo (come in altri casi descritti in letteratura medicoforense) favorito dall'assoluta inesistenza di conseguenze giuridiche nei confronti delle persone che aveva creduto di riconoscere, cioe' era sotto l'aspetto giuridico penale assolutamente irrilevante.

Concretava, adunque, una circostanza per la quale non si richiedeva uno sforzo particolare di attenzione: ecco come si spiega l'insinuarsi, assolutamente involontario, della erronea rappresentazione della realta'.

11.- L'INIZIAZIONE DEL CONTORNO E LA PRESENZA DI IGNAZIO PULLARA'.

Il Contorno, parlando della cerimonia della sua iniziazione, sia in sede istruttoria sia in sede dibattimentale riferisce che ad essa assistettero oltre a Bontate Stefano, anche i fratelli Federico ed i fratelli Pullara'.

Sennonche' e' stato asserito da alcuni difensori, e comunque provato documentalmente che Pullara' Ignazio gia' in data 14 dicembre 1974 era stato arrestato e di poi trasferito nella sede di soggiorno obbligato, che, per esser nell'isola di Favignana non si prestava a facili evasioni.

Tuttavia, il Contorno, racconta che tale sua iniziazione va collocata fra il 1975 e il 1976; ed ulteriormente precisa : "-Prima di partire sono diventato uomo d'onore - "chiamato" -.

Ora e' un fatto certificato dalla documentazione esistente presso la Compagnia di Chioggia, richiamata nella nota acquisita a dibattimento da questa Corte all'udienza del 28 maggio 1986 (f.022017) che il Contorno raggiunse la sede di Dolo cui era stato assegnato con provvedimento del 10 giugno 1976 del Tribunale di Palermo soltanto il 16 luglio dello stesso anno.

Appare, pertanto, estremamente lato l'arco di tempo indicato dal Contorno come epoca del suo giuramento, per farne dipendere l'esito di un giudizio di scarsa credibilita', sulla base dell'asserita impossibilita' per il Pullara' ad esser presente a cagione del gia' citato impedimento.

Certo il Contorno potrebbe esser caduto in errore (anche qui per un'associazione mnemonica, essendo abituato a veder insieme i due fratelli) sulla effettiva presenza del Pullara' Ignazio alla cerimonia della sua cooptazione; oppure, stante che sembrava ritenere che la data di essa fosse vicina a quella della sua partenza per Dolo, il che in ogni caso non appare probabile, potrebbe postecipare inconsapevolmente ai primi del 1975, cio' che potrebbe esser avvenuto verso la fine dell'anno 1974.

Eppertanto, la precisazione del narratore poggia su una circostanza che non assume certamente ai suoi occhi un valore decisivo.

Ricorda, ad es., a dibattito, improvvisamente, di aver ommesso fra i presenti alla riunione il nome di Lo Iacono Pietro, ma incorre in un lapsus linguae, confondendo il nominativo di quest'ultimo con quello del fratello Giovanni.

Poi si corregge subito : ma tutto cio' appare all'attento osservatore sintomo manifesto che l'attenzione di chi racconta si concentra sulla cerimonia in genere, non sulle persone intervenute.

Infatti, egli si dilunga sulla formula del giuramento, che risulta del tutto conforme, nella sostanza, a quanto rivelato non soltanto dal Buscetta, ma anche dal Vitale Leonardo.

E non e' inopportuno, a questo punto, rammentare come il Contorno dia il vero anche sui suoi continui allontanamenti da Dolo, che risultano documentati, non soltanto dalla sentenza di condanna per la violazione degli obblighi del soggiorno obbligato,(v. sent. Pretore Dolo del 17 febr. 1977 ACQUISITA ALL' UD 39),ma anche perfino da un controllo di polizia effettuato in Palermo in data 2 gennaio 1978 dal quale emerge che egli era in

compagnia di Alfano Paolo ("Petru u' zappuni") e di Battaglia Rosario a bordo dell'auto A 112.

In ogni caso, la partecipazione del Pullara' a quella cerimonia in casa del Bontate non costituisce un elemento di spicco nel racconto del Contorno.

Egli viene segnalato come uno dei presenti alla stessa, ma non assume in essa alcun ruolo protagonista o, comunque, determinante.

Eppertanto, e' ben possibile che l'inclusione del Pullara', stante il suo peso nella famiglia, possa esser dovuta, sia alla gia' segnalata, facile simbiosi col fratello sia al ricordo anche della sua usuale frequenza nella casa del Bontate.

In definitiva, stante l'incerta latitudine dell'indicazione temporale da parte del Contorno e la sua verosimile imprecisione, da un lato, e dall'altro, la ragionevole possibilita' di un semplice equivoco, originato soltanto da un imperfetto ricordo, non si puo' obiettivamente concludere che, nella circostanza, si sia acquisita la prova d'una consapevole e deliberata menzogna da parte del Contorno, tale da incrinarne irreparabilmente la credibilita' (come pur qualche difensore ha sostenuto nel corso della discussione).

12.-CONTORNO, LEONARDO GRECO ED EMANUELE D'AGOSTINO.

Ma e' qui da far cenno d'un importantissimo riscontro alle indicazioni del Contorno, che ne conferma indiscutibilmente la fedelta' al vero.

Riferendosi a Greco Leonardo, infatti, l'imputato collaborante, dopo averne indicato la qualifica di fatto di "vero capo della famiglia di Bagheria", ha avuto occasione di narrare d'essersi recato insieme con D'Agostino Emanuele (allora latitante) a trovare il Greco, in quanto il D'Agostino lo aveva pregato di accompagnarlo a Bagheria dove doveva incontrare quest'ultimo, essendo egli interessato alla spedizione d'una partita di circa 40 kg d'eroina diretta negli Stati Uniti d'America.

Era stato cosi' che il Contorno aveva appreso dal povero D'Agostino (che di li' a non molto sarebbe stato tragicamente soppresso) che, per distinguere le varie partite, i pacchi di cellophane contenenti la droga erano stati contrassegnati in modo convenzionale (segni di matita, tagli all'estremita', ecc.).

Ora e' un fatto indiscutibile che, individuata per fortuna la partita in questione come quella sequestrata ai fratelli Adamita in Milano, nel marzo del 1980, l'ispezione dei reperti, compiuta presso il Tribunale meneghino dal G.I. di Palermo in data 1 dicembre 1984, ha permesso di acclarare con assoluta sicurezza l'esistenza, nel materiale repertato, proprio degli stessi segni convenzionali indicati con assoluta sicurezza dal Contorno e da lui descritti minuziosamente (esistenza nei pacchetti di cellophane di numeri di vario colore, segni di X, tagli alle estremita': (Si v.a Vol.155, pag. 164 ss.l'accurata descrizione dei reperti contenenti la droga, sequestrati a Milano, con i riscontri puntuali di quanto Contorno aveva detto in istruttoria, prima, ed a dibattimento poi, all'udienza del 15 aprile 1986, f.013808 ss.: Presidente: - "E questi segni convenzionali servivano a distinguere che cosa? Le varie... Contorno:"-Le varie partite 'i droga. Picchi' era tutt'un gruppu, unn'e' chi era sulu un patruni, era ri tanti persone. Percio' c'erano diversi segnali nn'i busti: punti tagghiati, colpi i' matita, colpi i penna, lapisi (cioe',matita: nota di est.)

E si confronti il verbale di verifica ed ispezione di corpo di reato gia' supra citato (rigo 21' "Involucro n. 2 : nulla di particolare all'esterno. L'involucro di cellophane interno risulta tagliato ad uno degli angoli (si fa presente che gli involucri di cellophane sono in doppio e solo l'esterno e' tagliato)...

Il riscontro non potrebbe esser piu' preciso e se si considera che il materiale stupefacente fu sequestrato dalla Squadra mobile di Milano in data 18 marzo 1980, cioe' quattro anni prima delle rivelazioni di Contorno e che quest'ultimo narra anche che il D'Agostino, allo scopo di giustificare il mancato adempimento della promessa di un regalo che nell'occasione gli aveva fatta per ricambiare la cortesia di averlo accompagnato sul posto, gli aveva fatto leggere un quotidiano dove veniva riportata la notizia del sequestro della droga, si ha un quadro abbastanza perspicuo del valore probatorio di estrema importanza, non soltanto per il singolo episodio, ma per la luce che ne riverbera sul personaggio e sulla sua affidabilita'.

Ove poi si aggiunga che all'udienza del 3 dicembre 1986 il P.M. ha chiesto ed e' stato poi autorizzato a produrre sia un album fotografico sia un

rapporto della Direz. centr. della Polizia criminale-nucleo centrale anticrimine - datato 26 settembre 1986, in cui si fornivano le immagini della casa di Torre Chiaranda di D'Amico Antonino; e si precisava che tali rilievi fotografici, furono fatti esaminare al Contorno negli USA, e che questi aveva in tale occasione confermato che "la casa di Torre Chiaranda, cioè' quella dell'Aiello Giovanni , era a lui ben nota", avendola egli frequentata ed essendo al corrente che essa era stata utilizzata come base operativa per la preparazione dei 40 kg di eroina poi rinvenuti e sequestrati a Milano nel marzo 1980; si consegue la conferma precisa, limpida, inequivocabile che il Contorno ha voluto riferire tutti i fatti di cui era a conoscenza con assoluta aderenza all'effettivo loro verificarsi.

E si avvalora, ancora una volta la convinzione cui la Corte e' pervenuta per altra via (V. Parte I, paragr.13) secondo cui per mero atto d'intelligenza - una volta scelta la via della collaborazione con la Giustizia - anche il Contorno ha tutto l'interesse a rivelare tutti i fatti criminosi di cui e' a conoscenza, perche' e' per lui essenziale accreditare la sua affidabilita', al di fuori della quale la sua stessa figura, e le motivazioni che ne stanno alla base non avrebbero piu' senso alcuno.

13.- CONTORNO E FIDANZATI.

Ma i motivi di riscontro e di ragionato e prudente apprezzamento alle indicazioni del Contorno non son certo finiti con le sopra indicate emergenze processuali.

La mole inusitata del processo - tale che a volte da' come un senso di vertigine anche a chi vi accosti col sacro fuoco di chi adempie a una funzione di tanta elevatezza, qual e' quella giurisdizionale (pel timore sempre ricorrente d'esserne impari) offre ad ogni pie' sospinto preziose convalide, della natura piu' varia , che i fatti denunciati nel processo offrono la chiave di volta per spiegare un interminabile catena sanguinosa di violenze, di sopraffazioni, di delitti, di ogni genere, di lutti, di tante lacrime di creature innocenti.

Tra codeste convalide, anche se a titolo pur sempre indicativo, va fatto doveroso cenno di altre risultanze processuali che conclamano preziosi elementi di riscontro alle narrazioni del Contorno.

Quest'ultimo, sia in sede istruttoria che in quella dibattimentale ha sempre affermato d'aver conversato dalla propria cella nel carcere di Novara con Fidanzati Gaetano che si trovava in quella corrispondente del piano di sotto.

Or la semplice possibilita' che cio' fosse potuto avvenire e' stata strenuamente contestata dalla difesa.

Sul punto e' stato sentito il teste maresciallo delle GG. di custodia Berardi Antonino (Ud Vol.138 del 5 novembre 1986) il quale ha cercato di accreditare la tesi (coincidente con uno degli assunti difensivi) secondo la quale un'eventuale conversazione non era possibile in quanto sarebbe stata intercettata (e quindi riferita) dalle sentinelle.

Tale assunto e' stato, per contro, sostanzialmente smentito dal Direttore del Carcere di Novara, sentito poco tempo dopo come teste (Ud Vol.149 del 21 novembre 1986, f.069793) in quanto egli ha precisato, innanzi tutto, che non e' compito istituzionale delle sentinelle quello di riferire di eventuali conversazioni private fra detenuti; che in quattro anni in cui egli si trova come Direttore in quell'Istituto penitenziario non ricorda di alcun rapporto del genere; e che, in ogni caso, la

conversazione avrebbe potuto esser udita dalla sorveglianza soltanto se i detenuti avessero alzato di molto il tono della voce.

Circostanza codesta ultima che certamente non ricorreva nella specie, nella quale- secondo quanto precisato non solo dal Contorno, ma anche dall'Incarnato Mario (Ud Vol.129 del 22 ottobre 1986) -,v'erano pochi metri di distanza fra le finestre delle due celle.

Peraltro, l'ambigua testimonianza del Berardi viene contraddetta in pieno dalle indicazioni dell'Incarnato ,il quale, non soltanto ha riferito delle proteste del Contorno nei confronti del Fidanzati Gaetano ("Se vogliamo iniziare anche dai bambini io son pronto") in seguito alla notizia che egli aveva proposto per la sua uccisione una ricompensa di 3 Kg di eroina (Ud Vol.129 059236); fornitagli dal Giudice istruttore nell'interrogatorio in Novara in data 21 gennaio 1984, e nel quale egli fu assolutamente reticente anche in ordine a tale circostanza, poi, dopo essersi convinto a collaborare, per contro pienamente ammessa, come sopra gia' specificato.

E viene clamorosamente contraddetta dall'esperienza e dalla logica, come prima sia pur succintamente gia' chiarito.

Va considerata con sospetto, pertanto, la testimonianza del Berardi, che appare interamente basata su semplici congetture, la' dove tende ad avvalorare la scazonte allegazione difensiva del Fidanzati.

Del resto l'Incarnato, aveva gia' nel suo interrogatorio istruttorio (confermato appieno a dibattimento) fatto apposita menzione di uno strano comportamento del predetto sottufficiale, e proprio nei confronti del Fidanzati, che quegli avrebbe contro ogni doverosa cautela avvertito dei timori elevati dall'Incarnato medesimo in ordine ad un eventuale attentato contro alcuni esponenti importanti della nuova camorra organizzata (N.c.o.).

Il Berardi ha confermato sia pur vagamente la circostanza, ma sostenendo che l'Incarnato non aveva fatto nomi.

Il che collima soltanto in parte con l'assunto di quest'ultimo, il quale, per contro, adduce di aver fatto capire da quale parte (Fidanzati Gaetano) poteva provenire il pericolo (considerando che quest'ultimo era detenuto nello stesso braccio).

Ora tale versione appare in verita' piu' aderente all'ordine normale delle cose, epperchio' piu' convincente. Invero, non avrebbe avuto alcun senso una

generica indicazione di pericolo che non avrebbe di certo prodotto alcuna contromisura efficace.

Peraltro, lo stesso Fidanzati, dalla finestra ebbe ad informare l'Incarnato (sempre secondo il racconto di costui), di esser stato edotto dei timori esternati da "un napoletano", implicitamente discoprendo la fonte da cui proveniva la notizia.

Cio' dimostra che il Berardi aveva perfettamente inteso a chi l'Incarnato si fosse riferito nel confessargli le sue preoccupazioni, e aveva usato una peculiare condiscendenza nei confronti del Fidanzati, il quale, certo a ragion veduta, ha insistito per la sua citazione.

A tali riflessioni induce l'atteggiamento obbiettivamente poco convincente del Berardi nell'accanirsi a negare cio' che e' patrimonio comune, e cioe' la ricorrenza degli scambi di messaggi fra detenuti anche di celle diverse, e soprattutto la sua motivazione affidata ad un assai improbabile assioma che non regge ne' alla critica astratta, ne' a quella che concretamente puo' esser dedotta dagli elementi acquisiti in base alla deposizione del dott. Salamone.

Peraltro, anche da tutto il racconto dell'Incarnato tali contatti emergono, invece, con

la usualita' che l'esperienza giudiziaria ha in piu' occasioni dimostrato esistenti.

14.- CONTORNO E IL FONDO FAVARELLA.

Ma i riscontri alle indicazioni del Contorno non finiscono di certo qui.

Peculiare, nella sua singolarita' e' la descrizione del fondo Favarella che egli ha fatto a dibattimento su specifica domanda : "-U ' funnu Favaredde e' tuttu chiusu i' mura, tutto chiuso di muri...Ed e' cumminato :u' limitu 'ra parti i sutta, versu i' Balati, versu Villabate E ddu bagghiu ri casi unni arristaru a Toto' Montalbo (Montalbo Salvatore)....Vinennu ri Cruciverde Giardini e iennu versu Palermu c'e' una stradella a attaccari e veni tuttu u' recintu chi ci sono i muri...e costeggiano...a' ricintazioni ri Favarella... e si puo' andare verso Villabate...

Doppu, c'e ' a strada - via Conte Federico -, e cumincia : u' primu purtuni ranni, unni trasevano l'autotreno, a lamerato; un sicunnu purtuni e' tutto un pezzo ri lamerato sutta e tuttu cu' i bacchetti. U' primu e' tuttu lamiratu, u' sicunnu e' meta' lameratu.

N'ta' jornu, c'e' sulu u' catinazzu, a' sira e' chiusu cu' du' catinazzi e a'matina 'u veni a grapi ddu omu chi c'e'.

Doppu si trasi nnu sicunnu pertuni, e c'e' una stradella sulla sinistra tutt'a longu chi va o' primu bagghiu 'ri casi.

Mentri unu camina na' prima strata, ru sicunnu pertuni si po' trasiri puru nna stessa strata. Nell'altro pertuni e' sempre unica strada. Arrivannu nno bagghiu ci sunnu du' pilastri chi sunnu, chi fa ri pinsillina .

Prima di trasiri nno bagghiu c'e' una porta ranni a lamirato, rintra o' garage - e' un garage ranni e c'e' 'un 42 vecchia data, un camion molto vecchio.

Si va sulla destra e c'e' l'ufficiu ru "Senaturi", tutta mobili nuovi, tutto sembra un tiatro...molto fino... Si va sulla sinistra e s'(acchiana nni'stanzi susu. E dda, unni si facivanu i riunioni e cumpagnia. 'Nfacci ci ficiru tuttu u' macchinario ricenti di agrumi..s'impaccanu agrumi...Si va cchiu' avanti e c'e' ...l'autri cai unni sta n'autru guardianu...sempri dintra u' bagghiu, e ci sta un guardianu...

Doppu si camina e si va a finisci nell'autra stratella, si va a finisci unni c'eranu i cani e u' laboratorio. L'autra strata si va unni c'era u' tiru a u picciuni. E sutta u' tiru a picciuni, ci facevanu u' macinu, unni macinavanu i' mannarini...Sul lato sinistro c'era l'atra stratella unni iavano a fari i' granni manciati..tutt' i granni manciati. E dda c'e' tutta ...n'autru bagghiu, unni si mittivanu i' machini,i machini si mittevanu dintra pi' unnu fari viriri quannu passava l'elicottero.

E allora c'era una cucina a Elle, c'e' na' bella cucina ranni e doppu u' saluni unni si manciava,o' lato c'e' una pirriera, una cava ri pietra. Pero' ca un funziona cchiu' e ddocu ci sunnu tanti cunigghia...Ora ultimamenti,(chi 'avi di l'ottanta ca unnu frequentu cchiu',) ci ficinu n'autru purtuni, ri quannu era latitanti l'imputato Greco Michele e cumpagni, cci ficinu n'autru purtuni chi dava versu di Toto' Montalbo, ra parti ri dda' banna. E nisceva subito pi' Villabate, percio' un c'era bisogno cchiu' di trasiri r'u Conte Federico, ma trasevano ra'Abbati(Villabate).No, non avevano chiossai di due uscite...

C'e' n'autru particolari: quannu arristaru a Luca BAGARELLA , subito u signor Michele GRECO manno'

nni' Stefano BONTATE e nna' tutti l'autri, ca aviano arristatu BAGARELLA e ci aviano truvatu a' chiavi du purtuni, e avevanu un problema siddu arrivanu i' sbirri dda. Subitu ci canciaru i catinazza, come sempre si faceva. Chistu era u' luogo Favarella!"(Ud Vol.35, del 15 aprile 1986, f.013821-26)

Riportato nella sua integrezza lo squarcio dell'interrogatorio di Contorno che concerne la descrizione del fondo Favarella, appare, innanzi tutto, spontanea l'osservazione che essa ,nella sicurezza dell'esposizione e nella meticolosita' dei particolari rivela l'assoluta padronanza dei luoghi descritti.

Altro che fugace e clandestina introduzione da parte di un impenitente cacciatore di conigli, come l'imputato Greco Michele ha cercato di accreditare nel suo interrogatorio dibattimentale, raccontando di esser stato avvertito da Tanuzzu, l'autista del padre che "'u figghiu di <Sasa' a' crapara> entrava ogni domenica nel fondo per cacciare senza permesso conigli (Vedi interr. Greco Michele, UD Vol.62 dell'11 giugno 1986) La conoscenza di particolari come l'arredamento dell'Ufficio di Greco Salvatore cl.1927 detto "il Senatore", di tutti gli ingressi del fondo, delle stradelle che vi si dipartono, i sistemi di chiusura d e i p o r t o n i d i

giorno chiusi con un solo catenaccio e di sera con due, del luogo dove si macinavano i manderini per distruggerli, del baglio dove si nascondevano le auto per non farle notare da elicotteri delle forze dell'ordine, di una vecchia cava di pietra, tutte codeste indicazioni concretano elementi che difficilmente possono esser acquisiti durante sporadiche ed affannose irruzioni domenicali.

Ma, a prescindere da cio', dall'elaborato peritale appositamente disposto da questa Corte si e' accertato che le descrizioni del Contorno rispondono in massima parte alla realta'.

Ed invero, i due periti all'uopo nominati, un ingegnere e un professore d'agraria, hanno, in adempimento dei quesiti loro posti dalla Corte accertato che la descrizione del fondo e' conforme in quasi tutti i punti con quanto da loro accertato e descritto.

Mentre, i punti di discordanza sarebbero rappresentati: a) dall'effettiva estensione del fondo (359 tumoli, e non 200), b) dalla mancata constatazione di un fosso d'acqua in vicinanza delle case Galati, c) dall'inesistenza della pensilina esterna al baglio sostenuta da due o tre pilastri, nonche' d) dalla "forma ad Elle" della cucina, che non e' conforme alla

pianta del locale, ma soltanto alla disposizione dei piani di cottura.(UD Vol.146, dell'11 novembre 1986, f.068108 ss.)

In merito a cio' va brevemente considerato:

sub a) che non si puo' pretendere la precisione assoluta nell'indicazione dell'estensione del fondo, assai vasta, che non puo' esser apprezzata "ad occhio";

sub b) la circostanza e' irrilevante, tenuto conto del fatto che puo' esser intervenuta una modifica a sei anni di distanza;

sub c) in realta' la discordanza e' inesistente, perche' - come del resto ipotizzato dai periti - la "pensilina" di Contorno coincide (salva l'inappropriata terminologia) col porticato chiuso, come puo' desumersi dalle indicazioni ulteriori del c.d. pentito;

sub d) l'espressione usata dal Contorno (tenuto conto del fatto che trattasi d'un indotto) ben si puo' attagliare - come del resto avvertito dai due periti - alla disposizione (ad angolo retto) dei piani di cottura (devesi anche tener conto della limitata cultura del descrittore e della sua gia' piu' volte rilevata (V. supra paragr. 4 e tent. omicidio Contorno e Foglietta) scarsa padronanza della lingua italiana.

15.- CONTORNO E BAGARELLA : LE CHIAVI DEL FONDO
FAVARELLA.-

Ulteriori interessanti elementi che ricevono dalle indagini positivi riscontri sono contenuti, pero', dalle surriportate dichiarazioni del Contorno.

Come si puo' rilevare dalla lettura del periodo finale del brano de quo, quest'ultimo, come per un ricordo improvviso fa riferimento al fatto che quasi tutti i mafiosi possedessero le chiavi del fondo in questione e come in occasione dell'arresto di Bagarella Leoluca cui furono trovate le predette chiavi ,il Greco Michele fece avvertire il Bontate e gli altri che era stato costretto a cambiare la serratura,operazione questa che era ricorrente ogni qualvolta accadeva un fatto simile ("come sempre si faceva").

Orbene, all'atto dell'arresto del Bagarella operato dai CC. di Palermo l' 11 dicembre 1979 gli furono rinvenute addosso numerosi mazzi di chiavi, fra cui uno con una sola chiave.

Manca l'assoluto riscontro che tale chiave fosse proprio quella in questione, ma esso fu reso

impossibile anche dall'immediato cambio delle serrature tuzioristicamente disposto dal Greco.

Tuttavia, di tale ricorrente cambio di catenacci si ha prova nel processo, e proprio (ironia del destino) attraverso la deposizione di un teste addotto dalla difesa del Greco, e proprio a domanda del difensore di costui, avv. Mirabile.

Invero, Barbera Giuseppe - sentito all'udienza del 14 novembre 1986 (Ud Vol.145 f.067629) su sollecitazione di quest'ultimo testualmente rispondeva :"-Di solito non preavvisavo nessuno, tranne il caso in cui trovavo il cancello chiuso perche' veniva cambiata la chiave: un paio di volte e' stata cambiata la chiave. E, quindi, telefonavo al signor Greco e allora trovavo il modo d'avere la nuova chiave".

Presidente: in quale arco di tempo?

Barbera Giuseppe:-"Dal 1975 al 1980".

Eppertanto, se si collega anche il fatto che l'arresto del Bagarella avvenne proprio nel detto quinquennio forti indizi vengono a confermare le parole del Contorno.

Del resto, l'uso accorto di catene di acciaio nella contrada Ciaculli al fine di creare una rete viaria interpoderale interna di massima sicurezza

documentato dal rapporto 3 novembre 1983 della Squadra mobile di Palermo (Vol.14 f.404010) si collega a guisa di perfetto pendant che testimonia di strategie uniformi adottate nella zona.

16.- CONTORNO E GRECO MICHELE.

Le riscontrate propalazioni del Contorno gettano adunque sprazzi illuminanti - come gia' quelle del Buscetta - nei confronti della figura per certi versi enigmatica, e comunque, inquietante dell'imputato Greco Michele.

Quest'ultimo che ama atteggiarsi a "gentiluomo di campagna" e che comunque godeva d' un 'invidiabile posizione economica (in altra parte sono trattate le vicende relative all'acquisto del fondo Verbuncaudo) viene dipinto dal Contorno, come gia' dal Buscetta, come il regista occulto di quelle morti di persone innocenti ree soltanto d'esser parenti amici del Contorno :-"Lo scopo di questi omicidi dovremmo chiederlo a don Michele GRECO e a Pino "Scarpazzedda", se e' ancora vivo o morto, non lo so, ma questo lo dovremmo domandare a don Michele Greco che ne sa piu' di me...Tutti questi omicidi

avvennero nella borgata del signor Greco Michele, non e' che avvennero in altre zone, percio' se non decideva lui non si sarebbe mosso nessuno perche' e' suo territorio..."

Tutto cio' contribuisce a gettare una luce sinistra sulla figura di codesto personaggio, il quale e' caratterizzato ogni volta che ha voluto parlare per difendersi da una notevole ambiguita'.

La stessa frase che egli ha ripetuto a dibattimento durante il suo interrogatorio giudiziale per cui "- la violenza non fa parte della mia dignita'" - chi ben guardi e' gravida di sottintesi inquietanti.

Egli non protesta, infatti, la sua completa estraneita' ai fatti gravissimi che gli venivano contestati; sibbene, la farebbe indirettamente discendere da una questione di grado, e quasi di rango.

E come se egli non riuscisse ad uscire dall'ambito di una sua interiore equivocita', anche il messaggio che egli ha voluto lasciare alla Corte al momento in cui essa doveva entrare in Camera di consiglio, si e' prestato - fors'anche contro le intenzioni di chi l'esprime - a valutazioni opposte ed inquietanti (Ud Vol.407 dell'11 novembre 1987, f.179461).

Lo stesso ostenta una superiore e glaciale sufficienza sociale nei confronti del Contorno, figlio di "Sasa' a' crapara", del quale arriva a storpiare malevolmente il cognome, per far intendere il suo disprezzo.

Vanta amicizie altolocate e tale Flugj Nicolo' teste a difesa del Greco si e' indotto a testimoniare a suo favore, peraltro incorrendo in contraddizioni ed in incaute affermazioni che hanno dato la misura della sua scarsa o addirittura nulla attendibilita'.(v. Ud Vol.139 del 6 novembre 1986 f.067053 ss.).

Afferma che la Favarella era frequentata da Ufficiali dei CC. (e cita il povero col. Russo assassinato a Ficuzza) da alti magistrati, nonche' da un numero tale di persone tale da impedire in ogni caso che nel fondo si esercitassero attivita' illecite come la raffineria di cui parla il Contorno.

Tuttavia, nonostante l'affastellamento di tante allegazioni difensive, non riesce a fornire una spiegazione valida (che prescindesse, cioe', da un'effettiva e ripetuta, comoda frequentazione dei luoghi col consenso esplicito dei proprietari) della perfetta conoscenza da parte del Contorno dei luoghi e

delle abitudini di coloro che vi soggiornavano e lavoravano. Non dice poi perche' il Contorno avrebbe dovuto indicarlo come protagonista, se non per ferocia, quanto meno per opportunistico cinismo, di tanti orrendi delitti.

Un motivo valido non sarebbe di certo la ripulsa per le clandestine, asserite penetrazioni del Contorno nel fondo, denunciate dall'autista del padre.

Ne' sa dare ragione della conoscenza approfondita anche dell'attivita' del fratello Salvatore (detto il Senatore) da parte del figlio di "Sasa' a' crapara", nonche' addirittura del luogo dove si tenevano le riunioni (indubbiamente fra uomini d'onore).

E la figura del Greco, nonostante tutta la cortina fumogena di perbenismo di cui abilmente egli era riuscito a circondarsi (della quale non e' da meravigliarsi, tenuto conto delle sue doviziose condizioni economiche e della particolare abilita' al tiro al piattello e al tiro al piccione che gli valse tutta una serie di amicizie del c.d. "bel mondo" palermitano) emerge in tutta la sua drammatica e fosca ambiguita'.

Mentr'egli giurava e spergiurava di non conoscere l'avv. Chiaracane Salvatore, dalla testimonianza di una coraggiosa segretaria giudiziaria Leo Antonella, allora in servizio presso l'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, la quale si e' fatto carico di tutti i furibondi attacchi che la sua improvvisa sortita le ha procurato a dibattimento, si e' appreso che i due erano venuti insieme allorquando il Greco Michele fu sentito dal giudice Falcone nel corso dell'istruzione del processo Spatola.(v. UD Vol.125 del 16 ottobre 1986,056417,ss.).

Eppertanto, attraverso questo squarcio di luce apportato al processo tramite l'intervento,ammirevole per virtu'e sensibilita' civica, di codesta esemplare collaboratrice della giustizia, si rivelano le reti di segretezza e di omerta' di cui gli uomini di "cosa nostra" si ammantano di solito al fine di operare nell'ombra indisturbati.

Cosi' come l'imprevisto irrompere sulla scena del processo di un semplice Carabiniere, il quale, in servizio d'ordine durante la celebrazione di esso, bene appostato pote' cogliere alcune frasi- che nel loro inequivocabile tenore testimoniavano di una consuetudine antica - fra il Greco Michele e

Leggio Luciano, nonostante che i due negassero fra loro ogni precedente rapporto (Ud Vol.122 del 10 ottobre 1986, f.055194 s.).

Di fronte a tale inequivocabile risultato acquisito tramite persona le mille miglia lontana per nascita e mentalita' dall'ambiente siciliano, la difesa (solamente retorica,peraltro) del Greco :-" Ma e' possibile che io debba esser calunniato anche stando in cella !- diventa espressione di un anacronistico vittimismo, e persuade, se mai, della verita' dei contenuti accusatori.

17.- CONCLUSIONI.

Da quanto sin qui puntualmente riportato, in seguito all'esame attento degli elementi acquisiti, non soltanto in sede istruttoria, ma soprattutto in sede dibattimentale, gli apporti torrenziali del Contorno all'impianto processuale, si pongono nella dovuta luce e si rivelano nella reale importanza di messe di notizie dalle quali il giudice indagatore della verita'deve necessariamente soffermarsi senza preconcetti di nessun genere, ma con l'animo aperto e pronto a cogliere ogni bagliore illuminante in una

realta' isolana, gia' considerata impenetrabile,ma
nella quale con serenita' e coraggio occorre far luce
se si vuole ad ogni costo far opera di Giustizia.

C): SINAGRA

Sommario: 1.-Presentazione del personaggio. -

2.-Valore e movente delle sue confessioni. -

3.-Segue: Contraddizioni e correzioni e sviste del Sinagra: il "caso" Spinoni. - 4.-Segue: Le imprecisioni del Sinagra. - 5.-Segue: Continua l'esame delle contestazioni. - 6.-Alcuni degli elementi di riscontro alle dichiarazioni di Sinagra. - 7.-Sinagra e Chiaracane. - 8.-Conclusioni.

1.-PRESENTAZIONE DEL PERSONAGGIO.

Nella galleria dei ritratti di coloro che hanno efficacemente contribuito a rischiarare con le loro dichiarazioni la strada impervia dell'autorita' giudiziaria impegnata a far luce su un numero incredibile di spaventosi delitti e del terribile regime di terrore che ha funestato spesso nella sbigottita apatia della cittadinanza palermitana, imprimendovi, purtroppo, un marchio d'infamia difficilmente cancellabile, spicca in modo singolare la figura apparentemente opaca, perfino non gradevole all'aspetto, del Sinagra Vincenzo cl.1956, che occupa un posto a se' rispetto a tutte le altre.

La Corte giudica importantissimo il ruolo da lui svolto al fine di squarciare il velo finallora fittissimo che nascondeva i sottofondi (crudamente misteriosi) di tenebroso crimine consumati impunemente nella citta' capoluogo della Sicilia.

Sennonche', questo individuo grigio, rozzo, indotto, disarmante nella sua ingenuita' elementare, carente in modo assoluto di doti particolari di

sagacia e di furbizia, assurge tuttavia ad esempio di elevatezza morale e di civismo concreto, cedendo d'improvviso, in una sublime catarsi autopunitiva, all'impulso irrefrenabile di rigurgitare tutti i tremendi delitti di cui e' stato spettatore e partecipe.

Come se non potesse ulteriormente resistere ad un logorante tormento interiore (che in lui s'intravede soltanto, giacche' egli nella modestia dei suoi mezzi espressivi stenta ad esprimerlo, anche se riesce a farlo indovinare).

E sembra veramente che in lui la verita' sia traboccata, per un moto interiore dell'animo, come fuoriesce un liquido versato in eccesso rispetto alle dimensioni del contenitore, perche' egli sentiva l'assoluto bisogno di riversarla all'esterno, come per un atto di liberazione, come per il desiderio di una punizione vagheggiata quale scotto per un ordine giuridico e morale gravemente sconvolto e violato.

2. VALORE E MOVENTE DELLE SUE CONFESSIONI.

Sicche' e' stato arduo per la pur accorta ed agguerrita difesa della massa degli imputati tentar di

scalfire la dura scorza della sua arma migliore, che e' quella di una disarmante, talvolta persino indisponente, semplicita'.

Ed egli, che nulla tace circa la sua reale e fattiva partecipazione a delitti raccapriccianti, etichetta, percio' stesso, le sue dichiarazioni in quella categorie di chiamate di correo in cui si tocca gia' in thesi il massimo grado della capacita' probatoria della categoria. Non v'e' certo ragione di sottacere l'impressione enorme che egli ha suscitato in tutta la Corte con le sue logorroiche, ma costanti e ribadite, rivelazioni, da lui rese, parlando senza alcun bisogno di essere orientato o indirizzato, se non nelle linee generali, e secondato in tal senso dal Presidente allo scopo di cogliere la spontaneita' dei suoi detti, con le quali ha ricordato, uno per uno, i giorni raccapriccianti del terrore, i crimini della c.d. "camera della morte", le rapine, i racconti del parente "tempesta", l'agonia della imposta, finta "pazzia", le minacce, gli interventi sotterranei al fine di farlo desistere dalla sua posizione, la sua solitudine morale e materiale.

3.SEGUE: CONTRADDIZIONI E CORREZIONI E SVISTE DEL
SINAGRA :IL " CASO" SPINONI.

D'altra parte, in una proluvie di episodi, di nomi e di circostanze che il Sinagra ha ripetuto quasi ininterrottamente in ore ed ore di dibattimenti protrattisi per l'intero arco della giornata, era inevitabile che qualche imprecisione, taluni lapsus, certe contraddizioni siano rilevabili nelle sue dichiarazioni.

Su di esse si e' appuntata l'attenzione vigile della difesa dell'imponente numero di accusati da parte del predetto per ricavarne conclusioni d'inattendibilita' estese a tutte le propalazioni accusatorie di cui e' inutile qui sottolineare la gravita'.

Peraltro, mentre ci si riserva di esaminarle partitamente, al fine di saggiarne la consistenza, questa Corte deve, in generale, notare che sotto l'aspetto squisitamente psicologico proprio le imprecisioni, le contraddizioni e le confusioni appaiono caratteristiche spesso rilevabili nel testimone sincero: il mendace, difficilmente cade in contraddizione, specie sui fatti, perche' tiene bene a mente quanto e' frutto di sua pura invenzione.

Tipico esempio che la gamma variegata di reati in questo processo offre alla meditazione e alla valutazione dei giudici, e' quello dell'oggi imputato Spinoni.

Costui come risulta da altra parte della presente ebbe ad un certo punto a fornire spontanee rivelazioni sul delitto del Prefetto Dalla Chiesa, della moglie e dell'autista che condussero all'emissione di un ordine di cattura contro tale Alvaro Nicola e Santapaola Benedetto, sostenendo d'esser stato teste oculare del delitto.

Si accerto', per contro, che lo Spinoni non poteva esser la sera del 3 settembre 1982 a Palermo, (v. ordinanza di rinvio a giudizio vol.18 cap. IV pag. 3742) stante che aveva preso alloggio a Venezia presso l'hotel Continental e che egli non era nuovo alle calunnie particolarmente nei confronti di Alvaro Nicola -(v. loc. cit. pag. 3745).

Tuttavia, solo alla luce di tali circostanze, accertate successivamente, e dopo accessi sui luoghi con la presenza del "teste" ci si rese conto di aver a che fare con un soggetto psicopatico del tipo "pseudologo truffatore", cioè affetto da mitomania.

Ma tutti codesti elementi hanno consentito di sbugiardare lo Spinoni operando, per dir così', "all'esterno" delle sue dichiarazioni.

All'interno esse possedevano una logica coerenza, e si modellavano su anticipazioni e sospetti avanzati dalla stampa, si' da sembrare in linea con gli elementi che venivano man mano acquisiti dalle indagini.

Ecco perche' i Carabinieri di Bergamo, non tenendo, tuttavia, conto del curriculum del soggetto, suggestionati dal rigore logico e dalla singolarita' della spontanea presentazione, ritennero "attendibile" la testimonianza dello Spinoni.

4.- SEGUE:LE IMPRECISIONI DEL SINAGRA.

Appare scientificamente provato attraverso i piu' moderni studi dovuti in gran parte alla scuola americana, che la capacita' mnemonica di un soggetto cioe' la perfetta ritenzione di quanto sia stato detto o fatto in sua presenza o di quanto egli abbia letto o studiato, e' direttamente proporzionale all'attenzione che egli abbia prestato all'oggetto della rilevazione dei suoi sensi.

Conseguentemente, e' del tutto fisiologico che il soggetto veritiero risenta nelle narrazioni che egli faccia, di zone d'ombra, d'incertezze, di lacune o d'imprecisioni.

Certo tutto cio' comporta problemi non indifferenti sul piano probatorio. Ma quest'ultimo non deve esser inteso come un problema d'attendibilita' generica del soggetto

Se il soggetto e' attendibile, nella sua globalita', in quanto conferme e riscontri delle sue dichiarazioni tale lo indicano, non viene in gioco la sua credibilita' generica in quanto si dubiti che egli dolosamente abbia falsato il vero, sibbene quella specifica, perche' e' lecito dubitare che egli, sia pure in buona fede abbia inesattamente riportato il contenuto della realta'.

A tali fini, e' di precipua importanza che le contraddizioni e le sviste cadano su fatti che, nell'economia del racconto, rivestano la caratteristica della marginalita' e si presentino piuttosto sullo sfondo anziche' in primo piano nella visione del narratore.

Non per contro su avvenimenti o protagonisti di essi che assumano quelli un'importanza eccezionale o addirittura decisiva, e questi un ruolo di primo piano nell'evoluzione dei primi. Cio' perche' rispetto a tali evenienze, non e' concepibile, ammissibile o scusabile un difetto d'attenzione che dia luogo al dubbio o all'imprecisione.

Cio' considerato conviene elencare le eccepite incongruenze di Sinagra.

A) Gli si contesta che non avrebbe potuto conoscere Vernengo prima dell'omicidio Rugnetta;

B) Che la cooptazione sua da parte del Marchese Filippo a seguito dell'intermediazione del "cugino" Tempesta, non pote' avvenire nell'epoca che egli riferisce;

C) che egli aveva rilasciata all'avv. Chiaracane una dichiarazione di nomina di difensore regolarmente firmata di cui e' stata prodotta la copia fotostatica, mentre lo stesso Sinagra negava in modo assoluto di aver posto una qualunque firma;

D) Che e' caduto in gravi contraddizioni riguardo i fratelli Argano e la loro partecipazione all'omicidio di Rizzuto e Buscemi;

E) che per la rapina al "Pronto credito" commessa il 5 febbraio 1982 alle ore 18 circa il Rotolo Salvatore che era stato indicato come partecipe era in tale data detenuto;

F) che l'attentato in viale dei Picciotti,30 era stato commesso dopo l'arresto del Sinagra e del cugino "Tempesta" che vi avrebbe partecipato;

G) che il Sinagra, dopo averne tanto parlato, aveva solo a fatica, e dopo che il Giudice istruttore l'aveva messo sull'avviso, riconosciuto la fotografia di Marchese Filippo detto "milinciana";

H) che al dibattimento, all'improvviso, aveva tirato in ballo il nome di Maniscalco Antonino come colui che prendeva appunti sul block notes, che invece in istruttoria aveva indicato come Greco Giovanni detto Giovannello;

I) che aveva indicato fra i suoi persuasori in carcere alla strategia della (simulata) follia anche il Puccio Vincenzo, mentre costui era (come poi accertato dalla Corte d'Assise all'udienza del 14 novembre 1986) ristretto in quei giorni presso la Casa circondariale di Ascoli Piceno.

A tali osservazioni, tuttavia, si puo' utilmente controbattere quanto segue.

A) Risulta in processo che il Vernengo, dopo esser uscito dal carcere (avrebbe dovuto esser scarcerato per fine pena l' 8 novembre 1981), (v. Ud 10 luglio 1986 f.031444), ma secondo quanto egli afferma sarebbe stato messo in liberta' il 28 agosto 1981: quindi, assume che non poteva esser visto dal Sinagra insieme col fratello perche' quest'ultimo allora era detenuto.

Ma in realta' - come risulta inequivocabilmente dalla dichiarazione dello stesso Vernengo ai CC. di Palermo Nucleo operativo, resa il 20 ottobre 1981 - il Vernengo uscito dal carcere di Corigliano Calabro torno' a Palermo ed ivi si ricovero' in Ospedale militare per non raggiungere la sede in provincia dell'Aquila che gli era stata assegnata come soggiorno obbligato.

Intanto, quindi, resta certo che egli avrebbe potuto benissimo prender parte all'omicidio Rugnetta che avvenne l' 8 novembre 1981 (ed infatti egli fu fermato in data 13 novembre 1981 in questa piazza Don Sturzo a bordo di una BMW targ. PA 594584 proprio con quel Di Salvo Nicola noto per il laboratorio di via Messina Marine.

Peraltro il Sinagra nelle sue dichiarazioni dibattimentali (udienza del 17 giugno 1986) ha affermato di conoscere "da una vita" il Vernengo, e quindi, di non averlo visto per la prima volta certamente a Villagrazia durante la famosa "cooptazione" nelle mani di Marchese Filippo (Ud 11 giugno 1986, f.025042).

Non risulta che egli abbia dichiarato d'aver visto il Vernengo Pietro insieme col fratello

Vernengo Antonino in un determinato periodo di tempo. Piuttosto si ritiene che il riferimento fatto dall'imputato Vernengo a dibattimento riguardi in realta' le dichiarazioni del Calzetta e quindi l'argomento sara' ripreso e trattato convenientemente nell'apposito profilo.

B) S'inserisce qui a proposito sia di quanto immediatamente sopra rilevato, sia del punto in trattazione, una riflessione d'ordine generale sui limiti del personaggio Sinagra che, pur essendo stati sopra accennati, meritano d'esser piu' esaurientemente sviluppati, ai fini della conoscenza di lui e, quindi, dell'attendibilita' che gli si puo' concedere.

Il Sinagra, nella modestia dei suoi mezzi intellettivi, ha difficolta' ad orientarsi nel tempo e nella puntualizzazione dello spazio (leggi toponomastica).

Tali difficolta' - ai limiti della norma - non sono, pero', conseguenti a un fatto patologico, bensì, rappresentano la ripercussione della carenza di quell'affinamento intellettuale che solo la cultura anche di modesto grado puo' dare, e quindi, l'inevitabile corollario di una situazione ,di inveterata rozzezza mentale.

Eppertanto, in conseguenza di cio' sono valutabili con molta approssimazione i riferimenti temporali del soggetto in esame.

Egli se ne e' perfettamente reso conto e lo ha confessato lealmente a dibattimento ed anche in istruttoria, denunciando apertamente i suoi ben segnati limiti.

Di qui quel suo esasperante ritornello quando gli si chiedeva di precisare l'epoca dei fatti - 1981-1982 - che metteva in difficolta' la difesa la quale tendeva ovviamente a cercare e colpire i punti deboli del propalante, ma che non era dovuto a un atto di furbizia, bensì' costituisce l'espressione - desolante, ma sincera - di una incapacita' effettiva del soggetto nella rappresentazione della categoria "tempo".

Conseguentemente, che il Sinagra parli di sei, sette mesi prima del suo arresto come data della sua affiliazione alla mafia, per chi abbia ben chiari i confini mentali, le limitazioni tipiche del personaggio non puo' meravigliare.

E' sicuramente una valutazione imprecisa e largamente inesatta; e volerne fare discendere elementi di contraddizione o di valutazioni d'inattendibilita' equivale a voler profittare d'una manifesta sventura umana.

C) Anche la dichiarazione di nomina certamente rilasciata all'avv. Chiaracane s'inquadra in quei fatti non decisivi e di contorno che non possono restar cristallizzati nell'attenzione di un Sinagra, che certo non e' capace d'intenderne la portata e l'importanza.

Peraltro, il fatto in se' non sembra di grande rilievo ai fini di saggiarne la credibilita'. Egli non ha mai negato d'esser stato difeso dal Chiaracane in precedenza, ma ha sempre contestato una fattiva attivita' di quest'ultimo a suo favore.

Or codesta sua impressione potrebbe esser anche sbagliata e frutto di una posizione mentale del soggetto il quale in relazione ad altri, che pur facevano parte dell'ambiente che gli era familiare si sentiva sottovalutato, ma appare comunque sincera.

Ed appunto la ribellione a questo stato di cose e' comunque uno degli elementi basilari che lo hanno condotto a intraprendere la via della "collaborazione", la quale certamente gli ha giovato psicologicamente, perche' egli si e' sentito "utile" e, quindi, gratificato da un'attenzione che prima non aveva mai ricevuto; e coevamente, peraltro, in lui ha confluuto il senso benefico di liberazione conseguente

alle rivelazioni dei delitti che gli pesavano sulla coscienza.

Codesta agognata purificazione, nonostante la limitatezza espressiva del soggetto, si coglie tuttavia a piene mani dalle autoaccuse terribili che egli implacabilmente rivolge contro se stesso, senza neppur tentare di nascondere la sua reale e fattiva partecipazione a delitti in cui l'orrore e il raccapriccio regnano sovrani.

Ed e' come se l'orrore - tanto piu' marcato quanto piu' liberante - divenisse strumento di catarsi psicanalitica, d'ideale flagellazione spirituale.

Nello spirito semplice del soggetto tali cose si sentono, s'indovinano, baluginano rutilanti, anche se per un attimo, nell'insistenza dolorosa su particolari raccapriccianti, nella descrizione impietosa del cinismo sanguinario dei suoi correi e mandanti.

Tuttavia, talvolta nelle sue dichiarazioni dibattimentali ed istruttorie, la sua voce, di solito dimessa e disadorna, riesce a prorompere in un grido disperato di dignita': "-Perche' cioe' purtroppo lo dovevo fare, perche' avevo paura ca' cci succedeva qualcosa alla mia famiglia. Ora questa paura non ce l'ho piu'. Perche'? Perche' ho capito che la mia

famiglia si e' messa pure contro di me, sono tutti contro di me, io sono rimasto solo, a me non mi frega niente di nessuno...Signor Presidente, siccome io ci ho fiducia in questi Giudici, ca' sempre, cioe' hanno parlato con me, cioe' in che senso, insieme con me...Perche' io chiamo e chiamo sempre a loro,perche' ci ho fiducia a loro, non e' ca' i giudici mi dicono cose...mi hanno convinto... A me non mi convince nessuno, l'ho detto sempre!!!"...Siccome io non sono ne' Calzetta e ne' Di Marco Salvatore e nemmeno qualcun altro, PERCHE' A ME NESSUNO MI PUO' CONVINCERE E PER FARMI STARE ZITTO MI DEVONO UCCIDERE! Se mi uccidono, allora sto zitto, SE NO NIENTE, E NON MI PONNU CORROMPERE, perche' io conosco bene questa gente!(Ud Vol.135 f.061854-061813-061825).

E verso la fine del teso confronto con l'avv. Chiaracane che lo sovrasta per cultura, per intraprendenza, per abilita' argomentativa, esplode in accenti di un'accorata e composta arditezza :"- Io SO CHE DEBBO MORIRE. MA, AVVOCATO, SI RICORDI :)) MUOIA,SANSONE CON TUTTI I FILISTEI! IO SONO PENTITO, E SONO ORGOGLIOSO DI ESSERLO))!(Vol.70 f.433980)

5.- SEGUE: CONTINUA L'ESAME DELLE CONTESTAZIONI.

C) Non v'e' dubbio che il Sinagra relativamente al riconoscimento dell'Argano correo nell'omicidio Rizzuto e Buscemi sia caduto in contraddizione.

In sede istruttoria egli ha prima indicato l'Argano Filippo come il correo, poi, ha scagionato quest'ultimo (tanto che egli fu prosciolto in istruttoria) ed accusato il fratello Gaspare.

A dibattimento, a seguito d'una lettera inviata al Presidente della Corte e p.c. all'avv. Gallina Montana, datata 27 febbraio 1986, inviata da Paliano, scagiono' il Gaspare, riconfermando le sue accuse nei confronti del Filippo. Ovviamente, la Corte ha assolto l'Argano Gaspare dagli omicidi ascrittigli, stante la ritrattazione del Sinagra.

Quest'ultimo nell'udienza del 29 ottobre 1986, in cui venne richiamato per esser ascoltato sulla clamorosa ritrattazione fatta dinanzi alla seconda Corte d'Assise di Palermo, attribui' tali oscillazioni (in istruttoria) all'intervento dei suoi parenti, e masssime del padre, che veniva a trovarlo, insieme con la cognata facendo in lui opera di persuasione per farlo desistere dalla sua posizione accusatoria (Ud Vol.135, loc.cit.f.061810) .

Eppertanto, qui la confusione e' stata voluta e confessata dal Sinagra in piena udienza, il quale ha anche chiarito che gli erano stati promessi quindici milioni quale prezzo di codesti suoi "accomodamenti" istruttori e dibattimentali.

Così' come anche nel caso di Senapa Pietro, che egli aveva scagionato con la lettera dinanzi citata, ma il cui personaggio non era capace di rimpiazzare con un altro individuo esistente (per incapacita' inventiva, ma fors'anche per pura incapacita' di accusare un innocente); e che restava nei suoi racconti come "un buco nero", un misterioso pleonasma che puteva lungi un miglio di aperta e sfacciata mendacia.

Per fortuna l'incapacita' di mentire del Sinagra si evidenziava anche in tal caso nella forma da lui scelta per ottemperare ai "consigli" che gli provenivano dai suoi familiari.

Ecco come la realta' processuale viene sovente svisata e travolta da surrettizie, e spesso imperscrutabili sfruttamenti di canali che restano, per lo piu' ignoti, a chi la giustizia amministra, giacche' raramente si ritrova un Sinagra che ha l'onesta' di confessarli!

Ecco,quindi, che qui il Sinagra e' mendace, dolosamente mendace. Ma ne' sa condurre il gioco sino alla fine ne', quando gli e' nel mezzo, sa condurlo con un minimo di scaltrezza e sagacia, si' da prestarsi interamente alle trame ordite ai danni della verita'.

D) Nel caso della rapina al "Pronto credito" cavallo di battaglia usato dal Rotolo nel confronto col Sinagra, il primo che conosceva bene la modestia intellettuale del secondo, e che freddo calcolatore com'e', ha usato nei di lui confronti tutte le armi che la sua furbizia gli suggeriva, allo scopo evidente di sopraffarlo e farlo vacillare nelle terribili accuse che l'altro gli ha sempre mosso, gli ha rinfacciato la circostanza che, quando la rapina fu commessa egli si trovava in carcere.

Circostanza effettivamente accertata, che scagiona compiutamente il Rotolo da quell'accusa. Ma essa, chi ben guardi, e' ben lungi dallo scuotere la fiducia che la Corte nutre nella sincerita' delle affermazioni del Sinagra.

Ed invero, qui soccorrono le ammissioni del Di Marco, il quale aveva raccontato lo stesso

episodio criminoso (collocandolo meglio dal punto di vista toponomatico) e differendo dalla versione resa dal Sinagra proprio per il particolare della presenza del Rotolo, esse rappresentano un preciso e convincente riscontro delle asserzioni del primo.

Si riconferma, pertanto, la sincerita' di quest'ultimo, e l'episodio ne fa risaltare, paradossalmente, nella sostanza, la gia' rilevata attendibilita'.

Invero, il Sinagra al dibattimento spiega le ragioni dell'ammesso errore "- Signor Presidente, siccome lui era sempre presente in certe cose, io allora...posso sbagliare pure ...non e' che sto dicendo che lui.." E piu' avanti: "alle volte mui posso confondere pure, infatti la', cioe', ho sbagliato e l'ho corretto subito, perche' u' fatto di Pecoraro...

E) Per quanto riguarda l'attentato a viale dei Picciotti, al dibattimento il Sinagra ha chiarito che, dopo aver conosciuto di tale impresa criminosa alla quale egli doveva partecipare e poi di fatto non partecipo', avendo chiesto a "Tempesta" costui gli rispose dicendogli: "tutto a posto".

Egli interpreto' tale frase come conferma del fatto criminosa, mentre in realta' essa era ambigua, perche' poteva significare, ad es., che in atto non v'era piu' stata la necessita' di portare a compimento il delitto.

Peraltro egli sempre a dibattimento (Ud Vol.64 f.025975) ha fatto capire di non sentirsi molto sicuro di esser riuscito a far bene localizzare i luoghi.

F) Se si tien conto che quella mostrata al Sinagra e' l'unica foto esistente del Marchese Filippo e che rispetto ad essa quest'ultimo era - secondo il Sinagra medesimo - assai piu' magro, il mancato o ritardato riconoscimento da parte di lui dell'effigie del suo ex capo, mentre conferma la correttezza degli inquirenti, non puo' di molto meravigliare ne' soprattutto puo' condurre ad incrinare la rubesta costruzione accusatoria che sulle sue dichiarazioni poggia.

Ed invero, non e' raro il caso di fotografie in cui a stento ci si riconosce, e, che, massime se scattate a distanza di tempo, cristallizzano immagini la cui evoluzione recente contrasta coi lineamenti attuali, in modo da poter negativamente reagire su una mente primitiva e poco portata all'elaborazione rapida di dati esterni, qual e' quella del Sinagra.

Peraltro, e' assurdo soltanto pensare che il Sinagra non conoscesse il Marchese Filippo od avesse dubbi ad individuarlo. il fatto stesso che il Chiaracane abbia ammesso i suoi contatti col Marchese in luoghi diversi dal suo studio, costituisce riscontro pieno delle asserzioni del Sinagra, che il Chiaracane e' stato costretto a confermare in seguito alle precise e reiterate informazioni fornite dall'imputato dichiarante.

L'indicazione dei luoghi dove il Marchese Filippo si recava, la villa di Casteldaccia dove egli lo ricevette e lo accolse nella sua "cosca", la casa dei fratelli Abbate (uno dei quali Giovanni viene indicato da Contorno come "capo" della borgata) dove fu vista entrare dalla polizia una Fiat 500 intestata alla madre di Sinagra Vincenzo cl.1952 detto "Tempesta", la ferocia degli ordini, le parole di comando che il Sinagra riferisce, sono tutti termini di una realta'la quale e' impensabile possa esser frutto di fantasie di una mente cosi' scarsamente elaborativa qual e' quella del soggetto in esame e che riceve troppi precisi, ineludibili riscontri da parte di fonti svariate e tuttavia puntuali, perche' si possano cancellare sulla base di un elemento cosi' fluttuante, quale l'incertezza del riconoscimento fotografico del Sinagra.

E' veramente assai probabile che le fattezze del Marchese Filippo avessero subito tali trasformazioni da richiedere una capacita' d'intuizione e di elaborazione e di adattamento all'immagine fotografica ignote al Sinagra.

G) Infine, la menzione del Maniscalco al posto del Giovannello (ma in realta' Greco Giuseppe cl 1952 detto Scarpazzedda) e' un semplice lapsus di cui lo stesso Sinagra si corregge piu' tardi a dibattimento (" Io ieri ero un poco emozionato.. cioe' u' fattu di Maniscalco Antonino, cioe' io dico Antonino picchi' mi cunfunnu .. cioe' lui non c'entra nell'omicidio di Rugnetta Antonio.. cioe' mi sono confuso qua"(Ud Vol.63 f.025290).

H) Relativamente all'associazione inconsapevole che egli faceva dei due nomi (Puccio e Bonanno) che gli derivava dal fatto che entrambi egli sapeva esser coinvolti nel delitto Basile, il Sinagra a dibattimento, spontaneamente e senza alcuna sollecitazione inserisce la possibilita' di confusione fra i nomi ("con un altro: o era Puccio, oppure Armando, Bonanno Armando); nomi di persone peraltro che egli non conosceva e che gli venivano suggeriti dal "Tempesta (Ud Vol.63 f.025350).

Anche qui gioca la difficoltà a ritenere i nomi di persona ed i casati e la facilità - viceversa - di confusione ed equivoco fra essi, propria del Sinagra, caratteristica - com'è di comune esperienza - dell'età senile, ovvero di menti rimaste ad uno stato grezzo.

6.- ALCUNI DEGLI ELEMENTI DI RISCONTRO ALLE DICHIARAZIONI DI SINAGRA.

Ma gli elementi di riscontro alle terribili propalazioni del Sinagra sono molteplici, per contro, e di notevole importanza.

Prima fra tutte la scoperta della casa ove si ritrova la stanza che la stampa ha con espressione granguignolesca chiamato "camera della morte".

In tale tenebroso sito sono state ritrovate varie armi, e parte di esse sono state certamente adoperate (si vedano le perizie balistiche in atti) per commettere alcuni degli omicidi attribuibili alla gang di Marchese Filippo: tra questi l'omicidio Scalici, commesso sicuramente con la pistola Walther, maneggiata di solito da Rotolo Salvatore e dal "Tempesta", secondo quanto dichiarato sempre dal Sinagra).

Inoltre, sul paletto di legno e su uno dei cordini rinvenuti nella casa di questa via Ponte di mare n.8, attraverso la perizia ematologica e tricologica eseguita dal prof. Paolo Cortivo (Vol.156 f.478061) e' stato possibile rintracciare la presenza di quattro formazioni pilifere "risultate essere capelli provenienti da almeno tre persone diverse, di cui una di gruppo A, una di gruppo B e una di gruppo 0". Interessante notare che uno dei quattro capelli e' risultato esser stato asportato dal capellizio mediante strappo, mentre gli altri tre, provvisti di radice a bulbo pieno, erano caduti per la trazione della corda. Ed ancora: le modalita' degli omicidi e delle rapine descritti dal Sinagra, nelle loro linee essenziali sono risultati conformi alle dichiarazioni dell'imputato collaborante.

Il duplice omicidio Peri-Lo Jacono e' spiegabile e si rende comprensibile - col diradarsi improvviso delle tenebre in cui era avvolto, specie per il nesso che non era possibile intendere - solo attraverso la chiave di lettura di quanto racconta Sinagra (come nella sede specifica viene ulteriormente chiarito).

Alcuni particolari come il giorno in cui venne consumato il duplice delitto (domenica) e quelli

dell'inseguimento, che trovano pieno riscontro nella deposizione del teste Trombetta, possiedono tale una carica probatoria si' da convincere pienamente dello svolgimento dei fatti e, segnatamente, dell'assoluta sincerita' del Sinagra, il quale si rivela, sia pur de relato al corrente dei fatti criminosi commessi dalla cosca di cui era entrato a far parte.

A cio' si aggiunga la perfetta conoscenza dell'ambiente criminale e dei suoi tristissimi esponenti che il Sinagra dimostra inequivocabilmente, riportando tutt'i nomignoli tipici con cui essi erano e sono intesi. Compreso quello di Petru u' Zappuni (Alfano Paolo) contrastato pervicacemente dall'interessato che, pero' forse non teneva presente che codesto soprannome gli e'anche attribuito non soltanto da Calzetta e da Contorno, ma perfino da un suo compagno di borgata e di cordata (Zanca Pietro: v. confronto di costui con Calzetta - F.P. f.266748-).(e peraltro trova conferma in un preciso fatto fisico, per la conformazione dei denti centrali dell'arcata superiore).

Ma la convincente, sincera collaborazione alla scoperta e all'individuazione di spaventosi crimini da parte del Sinagra non si ferma qui.

Proprio nel corso del dibattimento altro anello, anch'esso di singolare importanza, e' venuto ad aggiungersi ai numerosi altri che confermano l'estrema sincerita' e la volonta' di rendersi utile alle indagini da parte del Sinagra.

Attraverso la produzione di una sua ulteriore recente dichiarazione, acquisita dalla Corte su richiesta del P.M., nella quale dava atto di aver rintracciato una fede tolta da lui stesso dal dito dell'ucciso Manzella (processo del quale la Corte non si occupa essendo stato stralciato) e che lui aveva consegnato alla madre e che poi era stata rinvenuta a casa del fratello Franco, al quale la madre l'aveva a sua volta consegnata.

Questa vera, e' stata riconosciuta come identica a quella appartenente al Manzella, e che egli portava al dito dalla vedova dell'ucciso Guagliardo Maria Assunta (v. proc. c. Alajmo Ignazio + 123, f. 268).

Ecco, adunque, altro preciso riscontro che convalida le dichiarazioni del Sinagra, acquisito a distanza di tempo. (Ud Vol. 136 f. 062227).

7.- SINAGRA E CHIARACANE.

D'altra parte quale potrebbe esser l'interesse del Sinagra a rendere le sue dichiarazioni accusatorie?

Abbiam visto che egli non solo coinvolge se stesso (dando quindi luogo ad una chiamata che il gergo curialesco definisce "vestita"), ma trascura perfino di tentare una qualsiasi excusatio che serva a mitigare le sue azioni criminose.

Egli in realta' rimase profondamente turbato dall'uccisione del Di Fatta che egli conosceva; e peraltro, si accorse di non farcela a reggere il gioco della "pazzia", in ordine alla quale e' forse utile richiamare il contenuto della relazione di servizio redatta da due sostituti procuratori dell'epoca dr. Aldo Guarino e dr. Sciacchitano Giusto (F.P. di Bontate Giovanni f.219526)) che illustra in modo allarmante le condizioni del carcere dell'Ucciardone in quell'epoca, la confusione e la liberta' di cui godevano i detenuti.(f.219531).

Cio' chiarisce come a questi ultimi fosse ben possibile - contro le norme regolamentari - muoversi con assoluta tranquillita' fra la noncuranza se non addirittura con la connivenza dei preposti alla vigilanza. Non solo: ma da essa s'intuisce facilmente

come le dichiarazioni del Sinagra circa la liberta' concessa ai mafiosi e in particolare la loro possibilita' di movimento era una triste realta' oggi, per fortuna, non piu' sussistente.

Peraltro, il Sinagra accusa con sicurezza l'avv. Chiaracane di far parte dell'organizzazione e di accorrere ad ogni cenno del Marchese Filippo.

Che egli in verita' si preoccupasse, anziche' di ricevere nel proprio studio, di recarsi nei nascondigli del Marchese, notoriamente latitante, e' fatto che il Chiaracane ammette, anche se ai tempi dei nostri padri, e a molti tutt'oggi, un tal comportamento non sembra del tutto in armonia con la deontologia professionale.

Tuttavia, egli ha protestato la sua innocenza con accenti che, quando hanno toccato la figura paterna, han mostrato i toni di una sincera commozione.

Eppero', egli ha sempre negato d'aver suggerito ai tre la via della finta pazzia.

Mentre il Sinagra ha implacabilmente insistito su tale punto, nonche' su quello del coinvolgimento del detto professionista nella congrega criminosa,

fors'anche per retaggio parentale. Retaggio che risulta confermato da Calzetta sia pure con indicazioni errate delle generalita' del padre, che - come s'e' accertato a dibattimento - si appartenevano ad un parente di grado diverso.

Tuttavia, stando cosi' le cose il colpo di maglio che ha fatto inclinare il peso della bilancia a danno del Chiaracane e' stato quello che fa capo alla coraggiosa testimonianza della collaboratrice giudiziaria Leo Antonella (v. su cio' :PROFILI, Contorno, paragr. 16) la quale ha messo in luce una conoscenza fra il Greco Michele e il Chiaracane Salvatore, la cui negazione da parte di entrambi e' fortemente sintomatica e tale, comunque, da convalidare appieno le inequivocche accuse del Sinagra e da fornire una chiave di lettura diversa dal semplice impegno professionale ai gia' stigmatizzati comportamenti del citato legale.

Certo i prodromi della simulazione della pazzia (la cui inesistenza - oltre che dalle numerose e costanti perizie agli atti - e' dimostrata anche dalle confidenze cui il "Tempesta" si abbandono' nei confronti di Servi Andrea infermiere presso l'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino)

(Vol.70 f.434020 e Ud Vol.124 del 15 ottobre 1986), cominciarono in camera di sicurezza (V. relazione di servizio dell'agente Licciardello Filippo, Vol.74 f.436560), agente della Polstato comandato presso il Commissariato "Zisa".

Ma, anche dagli elementi in codesta relazione raccolti si desume che, intanto, il Sinagra Vincenzo cl.1956 era all'oscuro dei propositi dei due fratelli; ed inoltre che la strategia difensiva non era spontanea, bensì indotta : "Hamm' a' fari i' pazzi, u' capisti?!".

E non è affatto da escludere che anche in quell'ambiente, asettico per definizione, si sia trovato modo di far pervenire al "Tempesta" (quello più grosso di corporatura) il messaggio che egli ad alta voce comunicava al fratello.

8.- CONCLUSIONI.

A corredo e a conclusione delle considerazioni sulla credibilità ed affidabilità del Sinagra Vincenzo cl.1956 va, per ultimo, richiamato quanto è stato già oggetto di attenta considerazione da

parte di questa Corte sulla singolare e fortunata concomitanza che le rivelazioni sull'omicidio Rugnetta da parte del Sinagra ed i particolari che egli fornisce sulla sua causale hanno con le rivelazioni del Contorno e del Buscetta circa la persecuzione cui essi furono oggetto e sulla unicità di strategia e di intenti criminosi dell'associazione "Cosa nostra".

Le rivelazioni illuminanti, puntuali, scrupolose e zeppe dei particolari più minuti, forniscono come un ideale fornace fra le strutture delle varie famiglie, rivelandone l'architettura unitaria, l'impalcatura unica, così come questo processo, nella sua purtroppo gigantesca realtà processuale, al limite delle umane possibilità ha almeno il merito d'aver dimostrato.

Invero - come a suo tempo osservato (CAP. I, Parte I, paragr. 10) basta sottolineare il fatto incontrovertibile che il Sinagra e il Contorno ne si conoscevano ne si conoscono, e che il primo senti parlare del secondo col soprannome a lui attribuito di Coriolano della Floresta, addirittura storpiato in Curiano, per dar l'idea della preziosità dei riscontri incrociati che superiori disegni hanno disseminato sulla irta e difficile strada degli inquirenti.

Che' anzi a proposito e' qui opportuno e necessario sottolineare come il Contorno conoscesse benissimo il Rugnetta, la cui conoscenza aveva ammesso addirittura ancor prima che si decidesse a collaborare e quando si mostrava, come a suo tempo chiarito, estremamente omertoso e reticente (v. CAP. I, parte II, Profili: Contorno, paragr. 1). Invero, nell'interrogatorio condotto in Milano il giorno 21 gennaio 1984, su specifica domanda il Contorno rispondeva testualmente : " Conoscevo Rugnetta Antonino, "sigaretтары" (e qui si noti il pieno e specifico riferimento con la "scusa" adoperata dal "Tempesta" e dal Rotolo della offerta in vendita di 100,200 scatole di sigarette Marlboro, narrata dal Sinagra: Nota di est.); ma lo stesso non mi ha mai aiutato nella latitanza. So che il medesimo e' stato ucciso, per averlo appreso dai giornali".

E tale riscontro, pertanto, appare pieno e convincente dal lato giuridico, ma lo e' ancor piu' da quello propriamente morale, e conferma sempre di piu' la sincerita' e l'importanza delle rivelazioni del "pentito" Sinagra.

Il quale e' apparso dinanzi alla Corte (che ha avuto lungamente l'occasione di sentirlo nelle udienze

fiume dell' 11, 12, 17 e 18 giugno 1986 ed in quella del 29 ottobre dello stesso anno) in tutta la sua realta' di uomo travolto da un destino che non ha avuto la forza e la volonta' di allontanare da se' quando ancora era in tempo; di un individuo che, a malgrado della sua scarsa cultura e dell'ambiente nel quale e' nato e cresciuto, ha saputo trovare entro di se' quella ribellione morale che lo ha condotto a fornire preziosi elementi per la punizione di crimini orrendi.

Una vita bruciata, misera ed infelice, verso la quale, la Corte si e' accostata con pietà cristiana, ma anche col rispetto dovuto a chi ha saputo scegliere la difficile via di un sincero pentimento.

D): CALZETTA

Sommario: 1.-Individuazione, utilita' e spessore del
personaggio. 2.-Elemento scatenante di tale
rivelazione. 3.-Valutazione dell'attendibilita'
del Calzetta. 4.-Calzetta e Vernengo.
5.-Conclusioni.

1.-INDIVIDUAZIONE, UTILITA' E SPESSORE DEL
PERSONAGGIO.

Inquietante, pittoresco e talvolta addirittura farsesco, Calzetta Stefano nella galleria dei ritratti psicologici che la Corte ha dovuto tratteggiare per affrontare il difficile giudizio che sottoponeva alla sua attenzione tutta una sequela interminabile di atti e una congerie vastissima di elementi, spesso eterogenei, in ordine a reati gravissimi, i quali ultimi turbarono profondamente ed allarmarono la pubblica opinione nazionale, comportava la soluzione di non pochi - e gravi - problemi d'ordine probatorio.

Innanzitutto, - stante l'incriminazione di lui per i reati di associazione per delinquere comune e di stampo mafioso si trattava di stabilire il vero ruolo che al Calzetta compete rispetto all'associazione criminosa denominata "Cosa nostra.

Da un lato, infatti, come ben noto' De Francesco Emanuele, gia' Alto Commissario per la lotta antimafia, nella sua deposizione dibattimentale

(Ud. Vol.122, del 10 Ottobre 1986, f.055224) il Calzetta si mostra, in modo piu' o meno approfondito, ma spesso con dovizia di particolari, a conoscenza dei nefasti di "Cosa nostra" e particolarmente delle gesta di taluni personaggi con i quali dimostra di avere estrema familiarita'.

Inoltre, conosce alcuni personaggi di rispetto, coi quali, per il fatto di essere persona assai disponibile, nel senso di prestarsi volentieri, in caso di bisogno, a rendere un servizio, ha instaurato rapporti di estrema cordialita' ("Mi volevano bene..." dira' a dibattimento) con soggetti della borgata che da altre fonti si e' appreso esser collocati nei ranghi non infimi di "Cosa nostra".- Inoltre, non vi e' alcun dubbio che egli sia sempre vissuto in quell'ambiente, abbia respirato quell'aria, abbia assunto quella "certa mentalita'" - com'egli stesso ha confessato in udienza (UD. Vol.79 del 9 luglio 1986, f.031030) -; tuttavia, egli si protesta innocente dei reati ascrittigli, dicendosi maravigliato di trovarsi in compagnia di determinati personaggi e confessa soltanto una certa promiscuita' con alcune delle persone indicate come esponenti della mafia.

Peraltro, o che egli fosse all'interno dell'associazione, o che ne fosse all'esterno - (come

pare piu' probabile, visto che non gli davano alcun credito: Vernengo lo definisce "lo scemo del villaggio"; Contorno, sforzandosi di parlare in lingua ed incorrendo, percio' stesso, nelle improprietà che gli sono familiari, lo dichiara "incapace d'intendere e di volere") -; fatto e' che egli e' riuscito a dimostrare in modo inequivocabile di essere al corrente di fatti e di notizie importanti per le forze dell'ordine. Basti pensare alla cattura di due pericolosi latitanti, quali Alfano Paolo e Rotolo Salvatore (ambedue ricercati perche' ritenuti feroci killers della cosca di Corso dei Mille) che fu possibile esclusivamente sulle indicazioni del Calzetta. E poi, come giustamente noto' il De Francesco, la conoscenza di quel "particolare" ambiente nel quale egli viveva e' innegabile, e balza evidente sol che si abbia a prestare la dovuta attenzione alle sue, peraltro, torrenziali dichiarazioni.

2.-ELEMENTO SCATENANTE DI TALI RIVELAZIONI.

C'e' da chiedersi allora perche' egli si sia indotto a parlare, ad affrontare quella che il

fratello Vincenzo (Vol.28, f.41,3645) definisce una vera e propria vergogna, se egli con le sue rivelazioni "aveva tolto la dignita'" ai fratelli, che, in seguito a cio', "si vergognavano perfino a camminare" (termini e concetti che dimostrano solamente che anche i fratelli vivevano e vivono - come ha dimostrato inequivocabilmente il dibattimento - lo stesso clima descritto dal loro germano).

La risposta che appare a tutta prima complicata, data l'indole del personaggio, e', per contro, assai semplice per chi ne abbia studiato attentamente le parole ed ascoltate le sue diffuse narrazioni.

Improvvisamente egli che non e' ne' stupido ne' affetto da disturbi psichici (non soltanto perche' le numerose perizie in atti tale lo giudicano, ma anche e soprattutto per la lucidita', la prontezza e la precisione argomentativa con la quale ha risposto alle domande della Corte ed anche degli avvocati il 9 luglio 1986, prima di trincerarsi il giorno dopo in un mutismo male argomentato), si e' sentito braccato, perseguitato, e' caduto in preda alla paura. E cio', chi ben guardi per un individuo che aveva sentito cosi' vicine a se' tutte quelle morti che inesorabilmente, con cadenza pressoché giornaliera

insanguinavano la sua borgata, non puo' stupire chi osservi i fatti con assoluta obiettività e si cali nel clima di quegli anni terribili. In preda al terrore il Calzetta, al quale non e' estraneo un compiaciuto autoincensamento, ritiene che la polvere bianca che trova a casa (e che prende subito per droga) sia un avvertimento per lui, o piuttosto il tentativo di coinvolgerlo in qualcosa di losco, lo collega con sue precedenti osservazioni che ora gli appaiono imprudenti e fa cio' che a suo modo di vedere puo' salvarlo : va dalla polizia.

E la punizione, o la minaccia di essa, a che era dovuta? Alle illazioni che egli aveva incautamente confidato a terzi sulle responsabilita' del Prestifilippo Mario nel delitto Dalla Chiesa. Si rende conto, cioe', con angoscia crescente, di aver infranto inavvertitamente la "regola prima", quella che gli aveva insegnato un vecchio mafioso tal Nino Grillo, la regola dell'omerta' (Ud. cit. f.031031).

Di qui le sue rivelazioni delle quali egli, periodicamente, si pente, con contorcimenti istruttori e dibattimentali dei quali e' disseminato questo processo. E che sono esplose soprattutto dal momento

in cui avviene l'attentato alla fabbrica dei fratelli, alla cui commissione secondo il germano Calzetta Vincenzo (loc. cit.) non fu probabilmente estraneo il comportamento collaborativo del fratello con le forze dell'ordine e la Magistratura.

3.-VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITA' DEL CALZETTA.

Piuttosto c'e' da dire che - a meditato giudizio di questa Corte - egli e' credibile ed attendibile quando racconta fatti di cui e' stato testimone; molto meno, per contro, quando s'impegna in deduzioni talora avventate che battono vie estremamente insicure le quali non sono percio' stesso praticabili da chi cerca di raggiungere la verita' attraverso prove concrete e convincenti.

Pertanto, questa Corte d'Assise - come sara' chiaro dall'esame dei singoli casi - si e' mossa con molta prudenza nella valutazione delle dichiarazioni del Calzetta. Particolarmente relativamente a quelle che concernevano talune persone contro le quali il Calzetta non sempre dimostra assoluta obiettivita'. E cio' si desume non soltanto dal tenore

di alcune insistite affermazioni, ma anche da un elemento probatorio processuale di inequivoca importanza, cioè da quanto dichiarato da Sinagra a dibattimento (Ud.Vol.135, 29 ottobre 1986, f.061825) che, ad es., il Calzetta insisteva affinché egli accusasse gli Zanca..., soggiungendo, però:-"ma io non ho accusato nessuno di quelli che ha detto Calzetta".

Indubbiamente, nei confronti degli Zanca la obiettività del Calzetta è da valutare con molta attenzione e ciò la Corte ha fatto, limitandosi a recepire i fatti che egli afferma essersi svolti in sua presenza. D'altra parte, l'acrimonia del Calzetta riguardo agli "amici" Zanca con i quali egli passava gran parte del suo tempo, deriva da un fatto preciso, di cui si è avuto pieno riscontro in dibattimento (Ud.Vol.79, del 9 luglio 1986, f.031081-031083) e cioè dal fatto che egli non perdonava loro d'aver preteso dai suoi fratelli il pagamento della tangente di lire 300.000 di cui ha sempre parlato, e il cui importo fu fissato in tale cifra solo per interessamento di Vernengo Pietro che aveva fatto ridurre le pretese originarie. Un risentimento che, da un canto, appare umanamente

comprensibile, inquadrando il personaggio in quell'ambiente e nella sua "familiarita" con la famiglia Zanca, e dall'altro, appare chiaro sintomo della sincerita' del Calzetta, giacche' il sentimento spontaneo di risentimento, che non e' certo frutto di simulazione, comporta la riprova della veracita' della sua causa.

4.-CALZETTA E VERNENGO.

Giova a questo punto brevemente prendere in esame la contestazione che l'imputato Vernengo Pietro ha mosso alle dichiarazioni del Calzetta (attribuendole erroneamente a Sinagra) sostenendo che non poteva averlo visto col fratello Antonino in quanto costui era allora in carcere da cui uscì soltanto nel dicembre del 1981.

L'episodio raccontato dal Calzetta (pur con le imprecisioni dovute alla versione che ne fa il Vernengo) sembra esser quello relativo all'incontro in casa del Vernengo, da poco uscito dal carcere di Mazara o Marsala (e in realta' il Vernengo fu detenuto a Mazara del Vallo dal 5

novembre 1980 al 4 marzo 1981). Cio' dunque, avvenne prima dell'attentato a Contorno (accaduto il 25 giugno 1981) e non v'e' nessuna contraddizione temporale, se non nel desiderio di chi la sperava. Vero e' che a dibattimento il Calzetta nell'orgasmo inevitabile dell'esame giudiziale, dimentica di parlare dell'omicidio Mafara, anzi vi fa un fugace accenno come persona che abbraccio' e bacio' piu' volte il Vernengo in quell'occasione, (dopo esserne stato apostrofato in termini volgari) il quale fu perpetrato nell'ottobre del 1981, cioe' quando il Vernengo si trovava a Palermo. Ora al fatto, secondo quanto Calzetta ha detto durante la formale istruzione, era presente il cugino del Vernengo Ruggiero e Costantino Antonino, non Vernengo Antonino.

E in istruttoria, parimenti, il Calzetta sgancia totalmente codesto episodio dall'altro - narrato appunto per far intendere come il Vernengo di lui si fidasse - in cui dopo avergli chiesto del Contorno, il Vernengo aveva prelevato due pistole e se l'era messe alla cintola. E tutto cio' avviene solo successivamente ("un altro giorno") alla visita del Mafara in casa Vernengo.

Piuttosto, mentre il Calzetta colloca temporalmente tale ultimo fatto subito dopo (all'indomani) dell'uccisione del Graviano avvenuta il 7 gennaio 1982 e prima dell'attentato a Contorno, certamente qui Calzetta e' in errore perche' quest'ultimo delitto e' anteriore all'altro.

Ma il fatto indubitabile (richiedere la precisione cronologica assoluta in una persona poi non direttamente interessata sembra veramente voler forzare troppo la situazione) e' che al momento della morte del Graviano il Vernengo Pietro non era in carcere, secondo quanto esattamente il Calzetta sostiene. Non pare quindi che in tali punti possano cogliersi spunti decisivi per sbugiardare il Calzetta, al di fuori di un facile fraintendimento temporale, che non e' sufficiente per le ragioni gia' spiegate (in Profili: Sinagra paragrafo 4).

5.- CONCLUSIONI.

Eppertanto, dalle suesposte osservazioni e' lecito trarre le dovute conclusioni.

La personalita' del Calzetta appare inquietante allorché', improvvisamente - ma soprattutto dopo l'attentato alla fabbrica dei suoi fratelli - egli dichiara di non ricordare piu' niente, di esser caduto e d'aver sbattuto la testa. Per di piu' in carcere si e' spesso abbandonato a gesti vandalici, ed in aula ad estemporanei spogliarelli, che ne hanno determinata l'immediata espulsione, e sempre nel luogo di detenzione ad imbrattature escrementizie cui sono conseguiti numerosi ricoveri in appositi centri specializzati ed altrettanti esami psichiatrici, che ne hanno sempre affermato il perfetto stato di salute mentale.

La Corte e', pertanto, pervenuta alla convinzione, - partendo dalle osservazioni gia' sviluppate piu' sopra - avendo avuto modo di approfondire la psicologia del personaggio, di studiarne da vicino la personalita' (nel pomeriggio in cui dopo aver chiesto vivacemente d'esser interrogato, confermo' in pieno le sue dichiarazioni istruttorie) e di saggiarne de visu la normale attitudine al colloquio, la coerenza nelle risposte e la pronta comprensione delle domande, - mettendo anche a profitto soprattutto le confidenze fatte al

Sinagra (Ud.Vol.135 del 29 ottobre 1986, f.061825) ed i suggerimenti a lui dati con cui gli consigliava accomodamenti col metodo di seminare confusione, - che egli abbia voluto, da un lato, non rinnegare quanto detto in istruttoria (che ha confermato, quasi inaspettatamente in toto), ma dall'altro preconstituirsi un'excusatio, o addirittura insinuare un dubbio.

Va da se'che l'atto di soggettiva furbizia, tale oggettivamente non e', tanto scoperto appare il gioco di lui, e tanto rilievo assume, in questo assurdo copione da lui reiteratamente sfogliato, l'orgoglio di non disdirsi, proprio a cagione dell'intima convinzione d'aver detto il vero; confortato, del resto, dalle considerazioni di reale conoscenza dei fatti e delle persone, che hanno trovato nel processo formidabili riscontri.

Sotto il profilo, per contro, delle imputazioni che gli sono state contestate la Corte ritiene che non sussistano elementi sicuri per l'affermazione della sua responsabilita', sicche' egli va assolto dalle predette con formula dubitativa.

Infatti, se da un lato, sembra strano che il Calzetta, pur tenendo conto della "benevolenza" degli Zanca, o piuttosto del fatto che egli

avesse finito coll'apparire loro per la stessa frequenza degli incontri, per l'abitudine di vederlo sovente, come un personaggio familiare, sia riuscito ad acquisire notizie sull'organizzazione, per loro natura strettamente riservate, senza far parte dell'organizzazione stessa; dall'altro, il fondato sospetto che egli abbia nei confronti di costoro, ed in parte di altri della cosca esercitato una forma di un tollerabile parassitismo operato, per di piu', da una persona apparentemente innocua, e nulla piu' di questo, comporta un bilanciamento di prove contrarie che impone l'assoluzione di lui dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Peraltro, ne resta valido il contributo probatorio per notizie (come quella del cambiamento di foggia e colore dei capelli da parte del Prestifilippo Mario) direttamente da lui rilevate, ovvero per fatti (come la conferma della "tufiata" di Ciaculli gia' rivelata da Buscetta) appresi attraverso la chiarita dimestichezza con gli Zanca.

E): DI MARCO

Sommario: 1.- Delineazione della personalita' del Di
Marco. 2.- Mutamento di strategia. 3.- Le
confessioni del Di Marco. Loro valore e loro
funzione. 4.- Conclusioni. Esame delle
imputazioni. Affermazione di responsabilita' ed
assoluzioni.

1.-DELINEAZIONE DELLA PERSONALITA' DEL DI MARCO.

La psicologia del Di Marco emerge facilmente attraverso l'esperienza irripetibile di questo immane processo, ai limiti delle umane possibilita'.

Egli, attraverso le sue confessioni prima, sinceramente suggellate da un pianto liberatore, aveva a buon diritto conquistato per chi studiasse il processo subito dopo il rinvio a giudizio degli imputati, le simpatie del lettore, e l'etichetta dell'animo piu' sensibile e piu' umanamente apprezzabile fra tutti gli imputati collaboranti.

Sennonche', l'ulteriore evoluzione della situazione processuale, in dibattimento, da prima con l'assunzione da parte del predetto di una posizione d'angolo e di attesa, ma con connotazioni che gia' facevan presagire quanto poi sarebbe avvenuto, di poi, con la clamorosa quanto assai poco convincente, ritrattazione della propria confessione, determina un giudizio definitivo che conclude per l'instabilita' emotiva del personaggio.

In realta', il Di Marco, ragazzo traviato, forse per inopportune frequentazioni e per il desiderio di una vita piu' comoda e piu' dispendiosa, non dimostra un animo tristo; ma e' certamente debole e di tempra tutt'altro che coriacea.

Tutte le manovre messe in atto da Di Maggio Procopio per far si' che egli ritrattasse, sono svelate da Scaletta Giuseppe, il quale - fortunatamente - ha chiesto egli stesso con una lettera al Consigliere istruttore dottor Caponnetto, confermata con una dichiarazione resa al vice-pretore di Barcellona Pozzo di Gotto di esser sentito proprio sulla ritrattazione del Di Marco, il quale, dal canto suo, la motivava, non certo con pressioni indebite da lui ricevute, sibbene solamente col trauma psicologico conseguente al suo stato di detenzione.

A fronte di tale inconsistente motivo addotto dal Di Marco, il Calzetta svela le veraci ragioni, che hanno consigliato al primo l'atteggiamento processuale assunto in dibattimento (prima e seconda maniera).

Invero, lo Scaletta ha narrato come il Di Marco fosse stato assillato dalle richieste di ritrattazioni che gli pervenivano dall'interno (e

certamente anche dall'esterno, tramite i familiari); e che cio' egli aveva appreso dal Di Marco stesso, il quale, in un momento d'imbarazzo e d'indecisione gli aveva chiesto consiglio, incerto com'era sul da farsi.

C'e' da precisare che il primo atteggiamento processuale scelto dal Di Marco, di concerto evidentemente col suo difensore, era quello di avvalersi della facolta' di non rispondere, in armonia con quanto stabilito dalla legge. Ma, evidentemente, tale soluzione che lasciava, in fondo, inalterata la situazione istruttoria, non soddisfaceva appieno coloro rispetto ai quali le conferme precedenti del Di Marco suonavano precisi riscontri delle accuse del Sinagra Vincenzo cl 1956.

2.- MUTAMENTO DI STRATEGIA.

Si cerco', ad ogni modo, di introdurre nel processo egualmente elementi che potessero, mentre si faceva tacere il Di Marco sui reati ascrittigli, portare acqua al mulino degli altri imputati, attraverso domande, e soprattutto (mancati)

riconoscimenti che ne segnassero una sostanziale ritrattazione. Di fronte, pero', al fermo atteggiamento della Corte che fece osservare che delle due, l'una o il Di Marco accettava di rendere l'interrogatorio(e in questo caso, ogni domanda era perfettamente legittima ed anche, secondo i casi, utile all'accertamento della verita'); ovvero, decideva di avvalersi della facolta' di astenersi dal parlare, ma in questo caso, trattandosi di una situazione inscindibile, tutto doveva concludersi col suo silenzio;di fronte a tale atteggiamento, il Di Marco decideva di cambiar registro, fornendo una compiuta ritrattazione di quanto aveva confessato, e sconfessando ogni parola di quanto aveva prima dichiarato.

Ritrattazione contro ogni logica, contro il buonsenso, resa cercando una commozione anche solo apparente che, pero', non riusciva neanche a manifestarsi all'esterno. Attraverso balbettii confusi, frasi involute e spesso punteggiate di anacoluti, mediante un farraginoso periodare in cui si arriva raramente alla sostanza, il Di Marco ha fornito una squallida e miserevole impressione di se stesso, della sua coerenza, della sua caratura caratteriale.

Penosa impressione che si e' ingigantita nel confronto disposto con lo Scaletta Giuseppe, nel corso del quale egli e' stato reiteratamente messo alle corde attraverso le rivelazioni di notizie e di propalazioni che egli stesso aveva fornito allo Scaletta, e di cui altrimenti questi non avrebbe potuto conoscere (UD. 127, del 17 ottobre 1986 (058447)).

Emerge, altresì, che la posizione in primo tempo assunta dal Di Marco non era stata ritenuta sufficiente (loc. cit. 058457-058458), sicché era necessario che egli pervenisse ad una versione dei fatti che scagionasse interamente gli imputati coinvolti.

E di fronte all'incalzare dello Scaletta, spesso il Di Marco traballa e tituba, riprendendosi, con fatica e con insicurezza alla insistente domanda dello Scaletta che gli rinfaccia le confidenze fattegli, chiedendogli se le ricorda, gli sfugge un : -"Non mi ricordo" assai sintomatico, cui segue in un secondo tempo (essendosi il Di Marco accorto dell'impressione negativa che la frase aveva suscitato :- "Sì, sì a questa domanda voglio rispondere" (ma in realtà non risponde)).

L'intervento dello Scaletta determina, adunque, - con molta probabilita' dalla stessa parte da cui venivano i "consigli" al Di Marco, e cioe' dal Di Maggio Procopio, - non soltanto l'accusa lanciataagli dal gia' pentito, di cercar solo sconti di pena, ma anche un aperto conflitto col fratello, Scaletta Rosario, che determino' un confronto, certo non simpatico, fra i due consanguinei.

Ma cio' che piu' convince e dimostra da che parte stia la verita', e' la lettera di Scaletta Rosario a Scaletta Giuseppe, letta a dibattimento (loc. cit. 058441) nella quale egli fa sapere al germano che : "le sigarette non mi mancano. E' Procopio che mi solleva quando ho bisogno". Parole di chiarezza adamantina, che possiedono nella loro Tacitiana concisione un'eloquenza persuasiva ed illuminante.

3.- LE CONFESIONI DEL DI MARCO. LORO VALORE E LORO FUNZIONE.

Ma in verita' il riscontro piu' preciso e piu' convincente, che si erge come un baluardo contro le resipiscenze e le debolezze del Di Marco, e' costituito dall'elemento logico che puo' trarsi dalla

concordanza con le propalazioni da lui fatte nel corso dell'istruzione formale. Esse, per l'attento osservatore, non hanno solamente il pregio della spontaneita' e dell'estrema sincerita'- di contro alle stiracchiate rimasticature dibattimentali - ma anche della notevole chiarezza e puntualita'.

Va ricordato il contributo processuale dato dal Di Marco all'individuazione dei responsabili della rapina del "pronto credito", in cui egli ha addirittura corretto l'impreciso e falso ricordo del Sinagra Vincenzo cl.1956 sulla presenza del Rotolo Salvatore (impossibile per un suo temporaneo stato di detenzione). Si e' argomentato dalla difesa che, senza il riscontro negativo di tale impossibilita', il Rotolo avrebbe potuto esser condannato.

All'incontro, proprio l'indicazione del Di Marco sul fatto di non aver notato in quell'occasione il Rotolo, costituiva un elemento tale, da porre quanto meno in dubbio la partecipazione di quest'ultimo alla rapina. E, tale consapevole negazione da parte del Di Marco, costituisce nitido supporto alla spontaneita', alla veracita' ed alla precisione delle propalazioni di costui.

La conferma delle indicazioni del Sinagra Vincenzo cl.1956 avviene per altre vie. La confessione del Di Marco s'inizia con la conoscenza del Fallucca Giovanni e del Lo Verso Maurizio, che costituiscono con lui il primo aggancio per imprese delinquenziali. E poi, a loro volta essi fan conoscenza con Sinagra Vincenzo detto "Tempesta" che cercava di reclutare accoliti per la cosca di Marchese Filippo.

E come dimenticare gli accenti che suonano sinceri e convincenti allorquando il Di Marco racconta della sua paura dopo la scomparsa dei due amici, e la sua fuga a Grosseto presso uno zio? L'acquisto del "perdono" da parte del, nel frattempo conosciuto "Tempesta", attraverso l'elargizione della somma di lire quindici milioni ?

Il confessato furto di autovetture di cui il Sinagra non era a conoscenza, dimostra anch'esso l'autonomia con cui le dichiarazioni dei due si sono incrociate, senza confliggere, se non su qualche particolare. Ad esempio, pure per il furto alla gioielleria Bracco il Di Marco esclude la presenza del Rotolo Salvatore, anche qui correggendo il falso ricordo del Sinagra Vincenzo cl.1956.

In definitiva, il Di Marco e' riuscito, senza ottenere l'intento che si era ultimamente prefisso, fors'anche per paura di vendette nei confronti dei familiari, a qualificarsi come un elemento fragile, indeciso e pavido, che ha pienamente deluso le aspettative di chi credeva nella sua sincera resipiscenza.

Peraltro, la Corte nella sua obiettivita' non ha ritenuto di dover dimenticare che, cio' nonostante, per le dichiarazioni rese in istruttoria, egli ha disimpegnato un importante ruolo probatorio, affiancando con precisi riscontri le dichiarazioni del Sinagra, che ha confermato anche per cio' che concerne i tristi personaggi che agitavano il mondo tenebroso della cosca di Corso dei mille.

Eppertanto, la sua pena va adeguata a tali considerazioni, con la concessione delle attenuanti generiche.

4.- CONCLUSIONI. ESAME DELLE IMPUTAZIONI. AFFERMAZIONI DI RESPONSABILITA' ED ASSOLUZIONI.

Tutto cio' premesso e considerato, puo' dubitarsi del fatto che il Di Marco fosse un

vero e proprio associato alla cosca mafiosa o che vi avesse partecipato ai sensi dell'art.110 C.P.

Invero, attese le sue dichiarazioni ed anche quelle di Sinagra, sembra piuttosto, che egli abbia operato all'esterno dell'organizzazione. Per il Sinagra, che pur fu mantenuto ai margini della cosca, considerato, quindi, come uno strumento, come una pedina, che pero' entrava (forse per esser parente del "Tempesta", e come tale, probabilmente meritevole di maggior fiducia) nel tristo ingranaggio dell'accolita di Marchese Filippo, tanto che per lui fu fatta una parodia d'investitura dinanzi al "capo" con l'offerta di "cannoli".

Questo, non risulta avvenuto per il Di Marco, il quale, tuttavia fu di tanto in tanto chiamato per la perpetrazione di reati, non pero' gravissimi, come, invece, avvenne per il Sinagra Vincenzo cl.1956. Ne' risulta, parimenti, che egli fosse associato in modo certo con determinati elementi allo scopo di commettere piu' delitti, ma, piuttosto, e' dato constatare soltanto di sue sporadiche partecipazioni senza un vero e proprio inserimento nella societas sceleris.

In tale situazione e' conforme a giustizia l'applicazione della formula del dubbio per le

imputazioni di associazione per delinquere, e di associazione di stampo mafioso. Va poi dichiarata l'improcedibilita' dell'azione penale in ordine al reato di cui all'imputazione n. 349, degradata dal giudice istruttore in quella ex artt. 83 e 590 C.P. perche' l'azione penale non avrebbe potuto esser iniziata per mancanza di querela, trattandosi di reato d'azione privata.

Egli va, invece, condannato per le rapine ascrittegli con le attenuanti generiche concesse dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate. Dimodochè, per lui equa pena da infliggere appare alla Corte quella di anni cinque di reclusione e di lire 2.000.000 di multa, risultante dall'aumento di un anno di reclusione e di lire 400.000 di multa sulla pena base di anni quattro e e 1.600.000 di multa, per la continuazione (art. 81 C.P.).